

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

SAGGI 109

---

LA DOCUMENTAZIONE  
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI  
NELL'ITALIA TARDO-MEDIEVALE  
E MODERNA

Atti del convegno di studi  
Siena, Archivio di Stato  
15-17 settembre 2008

\* \*

A cura di

Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

2012

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio III - Studi e Ricerca

*Direttore generale per gli archivi:* Rossana Rummo

*Direttore del Servizio III:* Mauro Tosti Croce

*Cura redazionale:* Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Giovanna Pinci

© 2012 Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale per gli archivi

ISBN 978-88-7125-327-5

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato  
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma – e-mail: editoriale@ipzs.it

---

Stampato nel mese di ottobre 2012  
a cura delle Edizioni Cantagalli S.r.l. - Siena



LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI  
NELL'ITALIA TARDO-MEDIEVALE E MODERNA

Convegno di studi

Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008

Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica  
Giorgio Napolitano

Con la collaborazione dell'Università degli studi di Siena,  
dell'Università degli studi di Trento, dell'Accademia senese degli Intronati,  
della Fondazione Monte dei paschi di Siena, di Vernice progetti culturali

PROGRAMMA

*Lunedì 15 settembre*

ore 9,15 *Saluti*

ore 10,00 I sessione, presiede Giuliano Catoni (Università di Siena)

Diego Quaglioni (Università di Trento), *Il ruolo del notaio nel  
processo inquisitorio*

Giorgio Chittolini (Università di Milano), *Giudici e tribunali tra  
la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna*

Andrea Giorgi (Università di Trento) - Stefano Moscadelli  
(Università di Siena), *Conservazione e tradizione di atti giudiziari  
d'Antico regime: ipotesi per un confronto*

Paolo Cammarosano (Università di Trieste), *Tra quadri generali  
e casi territoriali*

ore 15,00 II sessione, presiede Paolo Nardi (Università di Siena)

Antonio Romiti (Università di Firenze), *Dalle curie duecentesche all'evoluzione rinascimentale nella Repubblica di Lucca*

Franco Cagol (Archivio storico del Comune di Trento), *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione degli atti delle cancellerie giudiziarie della città di Trento (secoli XIII-XVI)*

Miriam Davide (Università di Trieste), *I registri giudiziari tardo-medievali e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*

Giorgio Tamba (Archivio di Stato di Bologna), *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*

Massimo Vallerani (Università di Torino), *Documentazione e controllo giurisdizionale del contado nei comuni di Popolo dell'Italia centrale*

Pietro Corrao (Università di Palermo) - Beatrice Pasciuta (Università di Palermo), *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età moderna: tipologie ed esempi*

Dibattito

*Martedì 16 settembre*

ore 9.00 III sessione, presiede Paola Caroli (Archivio di Stato di Genova)

Gian Maria Varanini (Università di Verona) - Alfredo Viggiano (Università di Padova), *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneta*

Andrea Desolei (Archivio generale del Comune di Padova), *Istituzioni e archivi giudiziari nella Terraferma veneta: il caso di Padova*

Marcello Bonazza (Società di studi trentini di scienze storiche), *Un archivio notarile privato: il protomedico Panzoldo e la città di Rovereto*

Marco Bellabarba (Università di Trento), *Italia austriaca: la documentazione giudiziaria al tramonto dell'Antico regime*

Nadia Covini (Università di Milano), *Le carte dell'auditore e dei consigli ducali (Ducato di Milano, XV secolo): dossier giudiziari e interventi ducali nell'amministrazione della giustizia*

Angelo Spaggiari (Archivio di Stato di Modena), *I fondi giudiziari dell'Archivio di Stato di Modena: il periodo estense*

Dibattito

ore 15,00 IV sessione, presiede Isabella Zanni Rosiello (Archivio di Stato di Bologna)

Lorenzo Sinisi (Università di Catanzaro), *Formulari notarili e documentazione processuale nello Stato genovese tra Medioevo ed Età moderna*

Isidoro Soffietti (Università di Torino), *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)*

Ilaria Curletti (Archivio storico del Comune di Carmagnola) -  
Leonardo Mineo (Università di Siena-Università di Trento), *La conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi in Età moderna*

Luigi Londei (Istituto centrale per gli archivi), *Produzione e organizzazione della documentazione nei tribunali pontifici di Età moderna*

Raffaele Pittella (Università di Siena), *Giudici e notai a Roma nel Settecento: gli archivi dei segretari e dei cancellieri della reverenda Camera apostolica*

Mariangela Severi (Università di Siena), *Tribunali e documentazione giudiziaria a Todi tra Antico regime e Restaurazione*

Dibattito

Mercoledì 17 settembre

ore 9,00 V sessione, presiede Gabriella Piccinni (Università di Siena)

Andrea Zorzi (Università di Firenze), *L'esercizio della giustizia nel dominio fiorentino (secoli XIV-XVI)*

Lorenzo Tanzini (Università di Cagliari), *Uffici giudiziari e pratiche documentarie nello Stato fiorentino. Alcuni esempi dei secoli XIV-XV*

Carlo Vivoli (Archivio di Stato di Pistoia), *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato fiorentino tra Cosimo I e Pietro Leopoldo*

Mario Brogi (Università di Lecce), *Il fondo Giusdicenti dell'antico Stato senese (1561-1808)*

Enzo Mecacci (Accademia senese degli Intronati), *Membra disiecta. Frammenti di manoscritti nelle copertine dei registri del fondo Giusdicenti dell'antico Stato senese*

Francesca Boris (Archivio di Stato di Bologna), *Una crescente oscurità: archivi di tribunali di commercio tra Medioevo ed Età moderna*

Dibattito

ore 15,00 VI sessione, presiede Giovanni Minnucci (Università di Siena)

Gaetano Greco (Università di Siena), *Tribunali ecclesiastici nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti*

Giuseppe Chironi (Università di Trento), *Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei libri curie in area centro-settentrionale: prime indagini*

Floriana Colao (Università di Siena), *L'«Italia moderna» nelle fonti giudiziarie. Note storiografiche*

*Tavola rotonda*, coordina Carla Zarrilli (Archivio di Stato di Siena); intervengono: Mario Ascheri (Università di Roma 3), Attilio Bartoli Langeli (Deputazione di storia patria per l'Umbria), Giorgetta Bonfiglio Dosio (Università di Padova), Maria Ginatempo (Università di Siena), Isabella Zanni Rosiello (Archivio di Stato di Bologna)

## SOMMARIO

\*

<i>Saluti</i>	1
DIEGO QUAGLIONI, <i>Il notaio nel processo inquisitorio</i>	5
PAOLO CAMMAROSANO, <i>La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali</i>	15
ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI, <i>Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto</i>	37
ANTONIO ROMITI, <i>Le curie e l'evoluzione delle magistrature giudiziarie lucchesi tra Duecento e Trecento</i>	123
FRANCO CAGOL, <i>Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)</i>	139
MARIA TERESA LO PREIATO, <i>La cultura giuridica dei pratici del diritto. La biblioteca di una famiglia di giuristi trentini del XVI secolo</i>	191
STEFANIA STOFFELLA, <i>Le carte dell'«Archivio pretorio» e il notariato nel Principato vescovile di Trento nel Settecento</i>	207
MIRIAM DAVIDE, <i>La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste</i>	223
GIORGIO TAMBA, <i>Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)</i>	249
MASSIMO VALLERANI, <i>Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)</i>	275
BEATRICE PASCIUTA, <i>Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo Medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali</i>	315
Dibattito I e II sessione	331
GIAN MARIA VARANINI, <i>Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)</i>	337
ALFREDO VIGGIANO, <i>Le carte della Repubblica. Archivi veneziani e governo della Terraferma (secoli XV-XVIII)</i>	359

ANDREA DESOLEI, <i>Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova</i>	381
MARCELLO BONAZZA, <i>Da un archivio notarile a un «archivio pretorio». La documentazione giudiziaria a Rovereto in Antico regime tra notai, città e Stato</i>	427
MARCO BELLABARBA, <i>'Italia austriaca': la documentazione giudiziaria nel tardo Settecento</i>	459
NADIA COVINI, <i>Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)</i>	483
ANGELO SPAGGIARI, <i>Fondi giudiziari dello Stato di Modena</i>	501
Dibattito III sessione	515
* *	
LORENZO SINISI, <i>Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna</i>	519
ISIDORO SOFFIETTI, <i>La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)</i>	541
ILARIA CURLETTI - LEONARDO MINEO, <i>«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)</i>	553
IRENE FOSI, <i>Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna</i>	625
LUIGI LONDEI, <i>Il sistema giudiziario di Antico regime nello Stato ecclesiastico</i>	651
RAFFAELE PITTELLA, <i>«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento</i>	669
MARIANGELA SEVERI, <i>Magistrature e carte giudiziarie a Todi in Età moderna</i>	769
Dibattito IV sessione	779
LORENZO TANZINI, <i>Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento</i>	785
CARLO VIVOLI, <i>Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato «vecchio» fiorentino da Cosimo I a Pietro Leopoldo</i>	833
MARIO BROGI, <i>Il fondo Giusdicenti dell'antico Stato senese dell'Archivio di Stato di Siena (fine secolo XIV-1808)</i>	859

ENZO MECACCI, <i>Membra diseicta. Frammenti di manoscritti nelle copertine di registri nel fondo Giusdicenti dell'antico Stato senese dell'Archivio di Stato di Siena</i>	881
FRANCESCA BORIS, <i>Una crescente oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medioevo ed Età moderna</i>	913
Dibattito V sessione	927
GIUSEPPE CHIRONI, <i>Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei «libri curie» in area centro-settentrionale: prime indagini</i>	933
GAETANO GRECO, <i>Tribunali e giustizia della Chiesa nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti</i>	949
FLORIANA COLAO, <i>Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell'«Italia moderna»</i>	1075
Dibattito VI sessione	1107
Tavola rotonda (Carla Zarrilli, Mario Ascheri, Giorgetta Bonfiglio Dosio, Attilio Bartoli Langeli, Isabella Zanni Rosiello, Maria Ginatempo)	1111
GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, <i>Ancora notai: qualche riflessione conclusiva</i>	1135
GIAN GIACOMO FISSORE, <i>Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomaticista</i>	1145
Indice analitico	1153

L'impostazione del volume è frutto della comune riflessione dei tre curatori, mentre la cura redazionale è dovuta ad Andrea Giorgi (pp. 553-1152) e Stefano Moscadelli (pp. 1-552), che hanno realizzato anche l'indice analitico.

I siti citati nei contributi risultano visitati il 3 ottobre 2012.



ILARIA CURLETTI - LEONARDO MINEO

*«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)\**

## 1. Premessa

Chi si accosti allo studio dell'ordinamento giudiziario sabauda, non può non notare una certa uniformità delle sopravvivenze documentarie negli archivi delle terre piemontesi che furono soggette ai Savoia entro gli inizi

---

\* Questo lavoro non avrebbe potuto vedere la luce senza la competenza e la gentile disponibilità di quanti hanno agevolato la nostra ricerca presso gli Archivi di Stato di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli, la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, gli Archivi comunali di Asti, Carmagnola, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Savigliano, Torino e Vercelli, la Biblioteca reale di Torino, la Biblioteca «Federico Patetta» dell'Università degli studi di Torino, la Biblioteca del Circolo giuridico dell'Università degli studi di Siena, la Biblioteca civica del Comune di Carmagnola. In particolare, ci è gradito ricordare la gentilezza di Giuseppe Banfo, Graziana Bolengo, Gianfranco Busso, Marco Cagliero, Marco Carassi, Paola Caroli, Daniela Cereia, Fabiano Corbino, Silvia Corino Rovano, Isabel Costa, Chiara Cusanno, Rosolino Lucania, Barbara Molina, Ezia Molinaro, Maria Paola Niccoli, Silvia Olivero, Domenico Pace, Gianmaria Panizza, Antonella Pieri, Franca Pol, Silvia Pozzebon, Antonella Sandrone, Cristina Tarantino, Elia Vaira. Dobbiamo particolare riconoscenza a Gian Giacomo Fissore, Elisa Mongiano e Isidoro Soffietti, sempre disponibili e prodighi di utili suggerimenti. Preziose si sono rivelate per noi le indicazioni sugli archivi vercellesi forniteci da Anna Cerutti e Giorgio Tibaldeschi. Il contributo è frutto della comune riflessione dei due autori, mentre la redazione del testo è stata così ripartita: Ilaria Curletti, § 3 (testo corrispondente alle note 46 e 47) e § 4; Leonardo Mineo, §§ 1-2, § 3 (testo corrispondente alle note 1-45 e 48-98) e §§ 5-8. I siti web citati sono stati consultati il 10 febbraio 2012. Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASAl = Archivio di Stato di Alessandria; ASAt = Archivio di Stato di Asti; ASBi = Archivio di Stato di Biella; ASCn = Archivio di Stato di Cuneo; ASTo = Archivio di Stato di Torino; ASVc = Archivio di Stato di Vercelli; ASCAlba = Archivio storico del Comune di Alba; ASCCarmagnola = Archivio storico del Comune di Carmagnola; ASCIvrea = Archivio storico del Comune di Ivrea; ASCMoncalieri = Archivio storico del Comune di Moncalieri; ASCPinerolo = Archivio storico del Comune di Pinerolo; ASCSavigliano = Archivio storico del Comune di Savigliano; ASCTo = Archivio storico del Comune di Torino; ASCVc = Archivio storico del Comune di Vercelli; SATo, *Inventari* = Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta,

del XVIII secolo. Ad una cospicua e diffusa conservazione di carte processuali negli archivi degli attori dei procedimenti – comunità, enti religiosi e famiglie – fa da contraltare una pressoché totale assenza di nuclei omogenei di documentazione riferibile all'attività delle corti giudiziarie nell'intera area fino almeno alla prima metà del Settecento. Se si tralasciano i registri giudiziari tardo-medievali, di solito prodotti da curie criminali e per lo più conservati oggi presso gli archivi di alcune comunità maggiori dell'antico principato – Moncalieri, Pinerolo, Ivrea, Vercelli ecc.<sup>1</sup> –, o quelli cinquecenteschi provenienti da aree dalla diversa tradizione, che ben tardi pervennero nei domini sabaudi – il Ducato del Monferrato –, l'aspetto che risalta è l'apparente «deserto archivistico» per il periodo che va dai decenni centrali del Quattrocento al primo ventennio del Settecento<sup>2</sup>. La

---

*Inventari degli archivi comunali; Decreta Sabaudiae = Decreta Sabaudiae ducalia tam vetera quam nova ad iusticiam et rem publicam gubernandam*, Taurini, per Ioannem Fabri Lingonensem, 1477 (rist. anast. *Decreta Sabaudiae ducalia*. Turin, 1477, Faksimiledruck mit einer Einleitung von G. IMMEL, Glashütten, D. Auvermann, 1973); DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie* = F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti, ecc. emanate negli Stati di terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della real casa di Savoia, dai loro ministri, magistrati ecc.*; *Raccolta di regi editti 1814-1832* = *Raccolta di regi editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' magistrati ed uffizi*, 32 voll., Torino, Davico e Picco, poi Mancio, Speirani e comp., 1814-1833; *Raccolta degli atti di governo 1833-1861* = *Raccolta degli atti di governo di S. M. il re di Sardegna*, 30 voll., Torino, Stamperia reale, 1833-1861; *Regie costituzioni 1723* = *Leggi e costituzioni di S. M. da osservarsi nelle materie civili e criminali ne' Stati della M. S., tanto di qua che di là da' monti e colli*, Torino, Giovanni Battista Valetta, 1723; *Regie costituzioni 1729* = *Leggi e costituzioni di S. M.*, 2 voll., Torino, Giovanni Battista Chais, 1729; *Regie costituzioni 1770* = *Leggi e costituzioni di S. M.*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770.

<sup>1</sup> Tale documentazione non è difforme qualitativamente da quella prodotta in altri contesti territoriali, incentrata com'è sulla produzione di libri destinati a contenere una o più tipologie di registrazione relative alle varie fasi del procedimento penale (ad esempio *accusationes, inquisitiones, testium examinationes, absolutiones et condemnationes* ecc.) o del procedimento civile (*precepta et tenute, cause civiles* ecc.): presso l'Archivio comunale di Moncalieri sono conservate, nella serie *Giudicati*, oltre 130 unità archivistiche di ambito giudiziario risalenti al XIV secolo e oltre 170 al XV secolo, riferibili anche all'attività degli ufficiali della chiavaria e del danno dato comunitativo (ASCMoncalieri, *Giudicati*, 1-305); presso l'Archivio comunale di Ivrea si conservano una decina di *libri malefitorum* che coprono il periodo 1440-1463 (ASC Ivrea, serie I, categoria 56, 2943-2952). L'Archivio comunale di Pinerolo, infine, conserva 42 registri riferibili alla curia criminale di Pinerolo (ASCPinerolo, *Sezione antica*, 882-918). Sugli atti anteriori al 1560 conservati presso l'Archivio comunale di Vercelli v. ASCVc, *Atti giudiziari*, armadio 81.

<sup>2</sup> Sulla «situazione di grave dispersione delle fonti giudiziarie e di quelle notarili che contraddistingue l'area subalpina sino alle soglie del XVIII» secolo si è soffermata recentemente E. MONGIANO, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 185-212, in particolare pp. 198-199. L'immagine del «deserto archivistico», riferito alle dispersioni subite dalla documentazione delle comunità sin dall'Età tardo-medievale, è mutuata da A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, in *Modelli*

più vistosa eccezione per l'Età moderna è Vercelli, ove si conserva un consistente complesso documentario – fascicoli processuali e registri criminali e civili – compreso fra la metà del Cinquecento e quella del secolo successivo, identificato a partire dalla metà del XIX secolo come «l'archivio giudiziario vercellese» e attribuito alla prefettura di Antico regime<sup>3</sup>. È da notare poi la presenza di nuclei documentari – essenzialmente di ambito criminale –, risalenti solitamente al XVII secolo e conservati negli archivi di piccole comunità quali Poirino e Monasterolo di Savigliano, tutti riferibili all'attività di notai al servizio di curie feudali minori<sup>4</sup>. Da segnalare, infine, le carte giudiziarie presenti negli archivi di famiglie o degli enti ecclesiastici titolari di giurisdizioni feudali<sup>5</sup>. A partire dalla terza decade del Settecento, nei territori già compresi nei domini sabaudi, si registra una vera e propria esplosione documentaria, per la quale è fin troppo facile chiamare in causa la promulgazione, fra il 1723 e il 1729, delle Regie costituzioni di Vittorio Amedeo II e, nel 1770, di quelle di Carlo Emanuele III<sup>6</sup>. Anche in questo frangente, però, bisogna notare come in molti casi le carte provenienti dalle diverse corti di giustizia assumano consistenza e continuità, peraltro circoscritte a pochi casi definiti, solo nel corso dell'ultimo quarto del Settecento. Queste scritture hanno attualmente e in larga mag-

---

*a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), a cura di P. BENIGNI - S. PIERI, Firenze, Edifir, 1996, pp. 63-84, in particolare pp. 75-76.

<sup>3</sup> Si veda *infra* il testo corrispondente alle note 67-81.

<sup>4</sup> Su Poirino e Monasterolo di Savigliano v. N. BIANCHI, *Le carte degli archivi piemontesi politici, amministrativi, giudiziari, finanziari, comunali, ecclesiastici e di enti morali*, Torino, Bocca, 1881, rispettivamente alle pp. 129 e 302. Tali presenze si riscontrano, in particolare, negli archivi di comunità del Monferrato attualmente comprese nelle province di Asti e Alessandria: ad esempio, a Frassineto Po si conservano due registri delle cause del banco di giustizia del podestà che coprono il periodo 1671-1684 (SATo, *Inventari, provincia di Alessandria*, Frassineto Po, serie 32, *Affari di giustizia*, 628 e 978), a Mirabello Monferrato circa quaranta registri dal 1466 al 1602 (SATo, *Inventari, provincia di Alessandria*, Mirabello Monferrato, serie V, *Affari giudiziari*), a Molare cinque registri dal 1583 al 1680 (SATo, *Inventari, provincia di Alessandria*, Molare, serie 26-27, *Atti civili e Atti criminali*, bb. 104-105), a Castelnuovo don Bosco una ventina di registri di atti civili dal 1526 a fine Seicento (SATo, *Inventari, provincia di Asti*, Castelnuovo don Bosco).

<sup>5</sup> A titolo di esempio si rammentino in questa sede le carte relative alla giurisdizione sul feudo di Agliè fra XV e XVIII secolo (ASTo, SR, *Duca di Genova, Tenimenti, Agliè*, bb. 88-100), o gli oltre novanta registri relativi alla giurisdizione dell'abbazia di San Giusto di Susa, compresi fra gli inizi del XIV e la metà del XV secolo (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 706, § 16, bb. 1-23).

<sup>6</sup> Sull'opera amedeana e dei suoi successori v. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 61-75 e la bibliografia ivi citata.

gioranza collocazione negli Archivi di Stato piemontesi, ove, pur spesso distinte in ridottissimi fondi archivistici autonomi, pervennero in realtà nell'ambito di complessi documentari più o meno ampi formati in tempi e con modalità diverse<sup>7</sup>. Essi giunsero attraverso le istituzioni giudiziarie di epoca francese, attraverso quelle della Restaurazione e, infine, attraverso quelle postunitarie. In ultimo, non si devono dimenticare i nuclei risalenti allo stesso periodo giunti negli Archivi di Stato dagli archivi delle comunità o quelli ancora esistenti presso gli archivi comunali piemontesi, la cui formazione e tradizione rimane ancora da verificare caso per caso.

A fronte di questo panorama, si è fornita una prima lettura per ciascuna delle periodizzazioni individuate: in primo luogo con il ricorso alla normativa ducale, a partire dai *Decreta* di Amedeo VIII del 1430, interpretata con le decisioni dei magistrati supremi e integrata dalle disposizioni degli statuti di alcune comunità. Si è inoltre tenuto conto, per lo stesso periodo, delle consuetudini procedurali delle corti maggiori o di quelle locali, i cosiddetti «stili», destinati ad incidere, in zone quali il marchesato di Saluzzo o la contea di Asti, nelle modalità di confezione e di trasmissione degli atti<sup>8</sup>. Da ultimo, si è verificato quanto riscontrato con indagini sul campo.

## 2. «*Ad probationem, fidem atque memoriam*». Tra normativa ducale e prassi locali (secoli XV-XVI)

Il quadro delineato dalla normativa ducale del 1430 è quello di un sistema incentrato, tanto nelle corti supreme quanto in quelle subalterne, sul ricorso ai notai quali protagonisti sia della produzione sia della conservazione delle carte giudiziarie<sup>9</sup>. Dai *Decreta* ducali non sembrano emergere

<sup>7</sup> Per uno sguardo d'insieme sulla documentazione archivistica riferibile all'attività delle istituzioni giudiziarie sabaude in Antico regime si rimanda alle voci dedicate agli Archivi di Stato piemontesi nella *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1980-1994 e al sito [www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it).

<sup>8</sup> Sulle fonti del diritto negli Stati sabaudi e sulla convivenza tra normativa ducale e prassi locali v. SOFFIETTI - MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 8-22 e, in riferimento al valore delle decisioni dei tribunali supremi, pp. 56-60.

<sup>9</sup> Ogni giudice ordinario, per garantire la piena validità delle procedure, doveva avere al suo fianco un notaio per redigere «citationes, provisiones, mandata, decreta, acta causarum, processus, ordinationes, memorialia, curas, tutelas, sententias, apostolos sive litteras dimissorias ceteraque expleta et actus iudiciales» (*Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44v, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento»). Il notaio, designato dal duca o da quanti avessero detenuto l'ufficio «iure ereditario vel albergamento vel alio iusto titulo», doveva essere originario o comunque residente nei domini sabaudi e garantire la conserva-

modelli distinti di trasmissione e di conservazione per le carte prodotte dai notai al servizio di privati o per quelle redatte al servizio di giurisdicenze, fatta eccezione per alcune esplicite e specifiche deroghe riferibili proprio all'ambito giudiziario. Com'è noto, grazie agli studi di Elisa Mongiano, le norme relative alla conservazione delle scritture notarili in area sabauda prevedevano, in linea di principio e secondo il dettame degli statuti di Amedeo VIII, la custodia delle carte del notaio defunto da parte del figlio, se anch'egli notaio, o di altro notaio del luogo, oppure, in virtù di privilegi particolari, la trasmissione delle carte tramite enti o corporazioni notarili, laddove esistenti<sup>10</sup>. Nel caso delle carte giudiziarie, i decreti del 1430 derogano a tali principi solo per alcune tipologie documentarie, per le quali non solo si prescriveva esplicitamente la produzione in sedi distinte, ma si prevedevano anche forme particolari di trasmissione. Dando per scontato l'obbligo per i notai di presenziare nelle curie con i propri registri<sup>11</sup>, veniva ingiunta ad esempio la produzione di distinti «protocolla seu registra» dedicati, nelle corti superiori e subalterne, alle sentenze e agli atti concernenti gli *iura patrimonialia et fiscalia* ducali, ovvero alla materia crimi-

---

zione degli atti (ivi, cc. 65r-66r, cap. «De scribis seu notariis curiarum bailivorum et castellanorum»). Sulla centralità del notaio nell'ordinamento giudiziario sabauda v. MONGIANO, *Attività notarile* cit., pp. 194-195. Di recente, in riferimento all'ambito transalpino, ci si è soffermati sul ruolo decisivo del notaio nella produzione e conservazione della memoria giudiziaria in P. BASTIEN, *Le greffier en tant qu'exécuteur: paroles rituelles et mort sans cadavre (Paris, XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, in *Une histoire de la mémoire judiciaire, études réunies par O. PONCET et I. STOREZ-BRANCOURT*, Paris, École nationale des chartes, 2009, pp. 93-102.

<sup>10</sup> Alla morte del notaio, il castellano del luogo doveva raccogliere «prothocola, notas et registra» e conservarli «in suis archis vel archiviis in loco tuto et clauso». Era concesso quindi al figlio o ai figli del notaio defunto il diritto di levare gli *instrumenta* e di conservare i protocolli; se il notaio fosse morto senza eredi, i protocolli sarebbero stati consegnati al notaio del luogo ritenuto più idoneo e, in assenza, ad un notaio di una località limitrofa. I protocolli non dovevano essere trasportati «extra locum seu castellaniam ubi defunctus notarius cuius erant protocolla». Il disposto era valido fatte salve libertà e privilegi dei luoghi dove si fosse disposto diversamente delle carte notarili (*Decreta Sabaudiae*, cc. 132v-133v: «Qualiter protocolla notariorum defunctorum sint recolligenda et committenda»). Sul tema v. E. MONGIANO, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte tra Medioevo ed Età moderna*, in *Ricerche sulla pittura del Quattrocento in Piemonte*, Torino, Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte, 1985, pp. 139-160, in particolare pp. 141-143 e, di recente, EAD., *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi tra Medioevo ed Età moderna. Aspetti normativi*, ne *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Trento, 24-26 febbraio 2011), in corso di pubblicazione. Sulle dinamiche conservative delle scritture notarili in area piemontese v. L. MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità. Disseminazione e concentrazione di carte notarili lungo l'arco alpino piemontese (secoli XVI-XIX)*, ne *Il notariato nell'arco alpino* cit.

<sup>11</sup> *Decreta Sabaudiae*, cc. 65r-66r, cap. «De scribis seu notariis curiarum bailivorum et castellanorum».

nale e a quegli atti giudiziari ‘perpetui’ destinati a corroborare i diritti delle parti<sup>12</sup>. Tale documentazione doveva essere rimessa in blocco alla Camera ducale alla fine del mandato o alla morte del notaio<sup>13</sup>. Lo stesso obbligo era espressamente ribadito – e non a caso – nel capitolo dedicato alle modalità di conservazione delle carte dei notai defunti, indicandolo esplicitamente come eccezione alla regola generale ed estendendolo, in caso di morte e per la medesima tipologia di carte, ai segretari di qualsiasi *scribaria* ducale<sup>14</sup>. Un’altra norma prescriveva che, in caso di morte del segretario o del suo allontanamento durante il mandato, si rimettessero ai subentranti i protocolli per il disbrigo delle cause in corso, attivando così una procedura

<sup>12</sup> Nei suoi *Commentaria* alla legislazione ducale, il giurista Antonio Sola definiva le cause criminali quelle «qua ad poenam agitur Fisco applicandam» (A. SOLA, *Commentaria... ad universa serenissimorum Sabaudiae ducum decreta, antiqua, nova et novissima*, Torino, apud heredes Iohannis Dominici Tarini, 1625, p. 454, col. 1); Giovanni Antonio Della Chiesa, nelle sue *Observationes forenses*, definiva causa criminale quella ove fosse stato esclusivo l’interesse del Fisco («ubi agitur de poena applicanda Fisco, sive corporalis sive pecuniaria, tale iudicium dicitur criminale sive causa criminalis»); nelle cause civili prevaleva invece l’interesse privato delle parti («causa vero dicitur civilis et iudicium civile respectu sui finis, quando non agitur ad publicam vindictam, sed ad commodum privatarum»). La distinzione dei procedimenti era basata, dunque, sulla destinazione delle sanzioni comminate: «causa dicatur criminalis, quando agitur de poena applicanda Fisco, civilis ubi de poena applicanda parti (...). Quando autem agitur tum ad penam pecuniariam applicandam Fisco, tum etiam ad penam applicandam parti, nempe quando in causa criminali proponitur etiam interesse partis, dicitur causa mixta, criminalis, quatenus concernit publicam vindictam, civilis, quatenus respicit interesse privatum» (J. A. AB ECCLESIA, *Observationes forenses sacri Senatus Pedemontani. Ad Supremae Curiae praxim, et ad declarationem styli Marchiae Salutiarum inter ipsas impressi...*, Torino, ex officina Bartolomaei Zapatae, 1668, p. 24).

<sup>13</sup> La «Camera computorum» aveva sede a Chambéry. Nel 1577 fu formalmente istituita una nuova Camera dei conti a Torino per i territori «di qua dai monti». Nel 1720 la Camera dei conti di Savoia fu soppressa e il suo archivio concentrato a Torino presso l’archivio camerale. Sulla Camera e sulle sue prerogative v. I. SOFFIETTI, *La giurisdizione della Camera dei conti e le fonti del diritto nei secoli XVIII-XIX. Osservazioni*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, actes du colloque international (Nice, 29 novembre-1° dicembre 2007), textes réunis par M. ORTOLANI - O. VERNIER - M. BOTTIN, Nice, Serre, 2011, pp. 369-374 e la bibliografia ivi citata.

<sup>14</sup> Il capitolo dedicato allo scriba del Consiglio ducale di Chambéry prevedeva che il segretario tenesse un protocollo dove registrare, o far registrare dal suo sostituto, tutte le sentenze e gli atti «ad opus litigantium seu negociantium», nonché un altro dedicato a sentenze, composizioni ed atti relativi alle cause vertenti intorno al patrimonio ducale. Terminato l’ufficio del segretario alla scadenza del mandato o per sopravvenuto decesso, tutte le scritture «iurium nostrorum patrimonialium et fischalium continentia» dovevano essere raccolte e trasmesse alla Camera ducale (*Decreta Sabaudiae*, c. 37rv, cap. «De protocollo et registro scribe consilii predicti»). Tali obblighi erano estesi anche ai notai in servizio presso le curie subalterne (ivi, c. 69rv, cap. «Quod quilibet scriba faciat et habeat specialem prothocollum ad registrandum et inde grossandum instrumenta iurium domini» e cc. 128v-129v, cap. «De notariis et tabellionibus publicis ac eorum officio»).

di salvaguardia del tutto simile a quella ordinariamente dedicata alle carte notarili<sup>15</sup>. La *ratio* di fondo rimaneva, in ogni caso, quella di mantenere il controllo sulla catena conservativa degli atti relativi agli emolumenti che le casse ducali dovevano percepire dall'azione della giustizia criminale, più per salvaguardare e attestare i diritti patrimoniali del Fisco che non per finalità di autodocumentazione a supporto dell'attività repressiva statale<sup>16</sup>. Tale atteggiamento avrebbe caratterizzato tutto il corso dell'Antico regime condizionando, di riflesso, finalità ed esiti conservativi della documentazione giudiziaria.

Rimanendo nell'ambito criminale, la successiva normativa ducale – in particolare i *Nuovi ordini* emanati da Emanuele Filiberto fra 1561 e 1565<sup>17</sup> – non alterò tale impostazione, prescrivendo l'obbligo, tanto per il Senato quanto per le giurisdicenze subalterne, della trasmissione dei registri delle

<sup>15</sup> Nel capitolo dedicato all'ufficio dei notai di curia si prescriveva che, in caso di abbandono dell'ufficio da parte del segretario «propter peregrinationem vel longam absentiam, infirmitatem diuturnam vel alias omnes», le scritture («processus, acta, registra et scripturas ipius curie penes eum existentes») fossero affidate alla custodia del giudice (*Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44r, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento»). In un'altra rubrica, in riferimento all'obbligo di tenuta di protocolli dedicati alle cause fiscali, si disponeva che, in caso di morte o di abbandono dell'ufficio da parte del segretario, tali protocolli fossero raccolti dai balivi o dai castellani, inventariati e riposti «in loco tuto», fino alla nomina di un nuovo scriba al quale trasmetterli (ivi, c. 69rv, cap. «Quod quilibet scriba faciat et habeat specialem prothocollum ad registrandum et inde grossandum instrumenta iurium domini»). Sulle implicazioni archivistiche della normativa amedeana v. P. RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1977, pp. 51-55.

<sup>16</sup> Ancora nel tardo Settecento, Cesare Beccaria annotava, nel capitolo *Del Fisco* della sua opera più famosa: «i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe (...). L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il Fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico (...). Il giudice era dunque un avvocato del Fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il Fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordinamenti criminali» (citazione da C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 1970<sup>2</sup>, pp. 44-45).

<sup>17</sup> Sui *Nuovi ordini* v. *Il libro terzo degli «Ordini nuovi» di Emanuele Filiberto*, note e introduzione di C. PECORELLA, Torino, Giappichelli, 1989 e *Il libro quarto degli «Ordini nuovi» di Emanuele Filiberto*, introduzione di C. PECORELLA, Torino, Giappichelli, 1994. In generale, sulla legislazione e le riforme giudiziarie di Emanuele Filiberto v. P. MERLIN, *Il Cinquecento*, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in Età moderna*, Torino, Utet, 1994, pp. 3-170, in particolare pp. 99-110 e, ricco di segnalazioni bibliografiche, SOFFIETTI - MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 49-56.

sentenze criminali alla Camera dei conti e prevedendo<sup>18</sup>, nel contempo, la rimessione dei registri per la materia criminale ai successori nell'ufficio<sup>19</sup>. Da più parti, tuttavia, giungono conferme che, rispetto alla trasmissione delle scritture al successore al termine del mandato, una via percorsa di frequente era la «retentione» da parte del notaio produttore con l'estensione di questa impostazione, in qualche caso, anche alla documentazione istruttoria quale le testimonianze<sup>20</sup>.

Dai registri criminali dell'attuario erano «levati i processi», ovvero erano istruiti e formati i fascicoli destinati agli avvocati e ai procuratori fiscali, rappresentanti del Fisco<sup>21</sup>, e agli imputati<sup>22</sup>. I fascicoli dei fiscali al termine del procedimento dovevano essere rimessi in blocco agli archivi camerale e

---

<sup>18</sup> I *Decreta* di Amedeo VIII avevano previsto la compilazione di elenchi delle pene cominate con l'indicazione dei rei debitori del Fisco da trasmettere settimanalmente al chiavaro ducale oltre a quella dei registri di sentenze (*Decreta Sabaudiae*, c. 37rv, cap. «De protocollo et registro scribe consilii predicti»). Una lettera patente del 26 agosto 1567 aveva ribadito quest'obbligo «per dar ragguglio alla Camera nostra dei conti delle condannazioni, emende, pene, multe, confiscationi et altre ovventioni criminali», ma, stanti le difficoltà nell'applicazione della norma, già nel 1580, con lettere patenti del 2 maggio, si era nuovamente stabilito che, oltre alla trasmissione mensile degli estratti, si dovesse provvedere annualmente alla consegna alla Camera dei conti di tutti i «protocolli o registri nei quali siano scritte tutte le sentenze delle cause fiscali, insieme le dichiarazioni delle pene, multe, contumacie, condannazioni, arresti di persone, sottomissioni, cautioni, ratione dei nomi, cognomi et patrie dei condannati inquisiti» (DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte III, Torino, Davico e Picco, 1827, pp. 1728-1730).

<sup>19</sup> Sugli obblighi degli attuari criminali in merito alla tenuta dei registri criminali v. *Nuovi ordini et decreti intorno alle cause criminali. Libro quarto. Di novo ristampati et con ogni diligenza corretti*, Torino, s. e., 1578, ff. 4v-5r, cap. «Dell'attuario delle cause criminali».

<sup>20</sup> Antonio Sola, ad esempio, nei suoi *Commentaria agli Ordini* di Emanuele Filiberto rammentava, a proposito degli attuari delle cause criminali, l'uso di trattenere i registri delle cause stesse una volta terminato il loro mandato: «remisso libro in egressu sui officii successori aut sibi retento, secundum diversitatem styli» (SOLA, *Commentaria* cit., p. 469).

<sup>21</sup> Presso il Senato di Piemonte era prevista la nomina di un avvocato fiscale generale coadiuvato da due procuratori, presso le prefetture di un avvocato fiscale provinciale, presso le giurisdicenze minori di un procuratore fiscale, chiamati «in vece di accusatori e denunciatori per la pubblica vendetta». Questi erano tenuti nei procedimenti criminali a rappresentare la pubblica accusa e a fornire le conclusioni da sottoporre poi al giudice, informando costantemente il superiore gerarchico dell'andamento delle cause criminali (*Nuovi ordini et decreti* cit., ff. 2v-3v, cap. «Dell'ufficio delli avvocati et procuratori fiscali»). Sulle incombenze dei procuratori fiscali negli statuti di Amedeo VIII v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 40r-41v, capp. «De advocato et procuratore fiscalibus generalibus» e «De qualitate, officio et iuramento procuratoris fiscalis».

<sup>22</sup> Sull'estrazione di copia del processo per uso della difesa dell'inquisito v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 66v-67r, cap. «De modo formandi processus copisque idem dandis et terminis ad defentiones faciendum assignandis inquisitis» e cc. 67v-68r, cap. «De expeditione processuum incarcerationum». Su tale prassi v. anche SOLA, *Commentaria* cit., p. 469.

qui conservati<sup>23</sup>. Tale prescrizione, tuttavia, non sempre fu applicata senza difficoltà: nel 1530, ad esempio, la vedova del procuratore fiscale di Savoia, Guy Tollein, aveva rimesso alla Camera di Chambéry diverse centinaia di atti processuali<sup>24</sup>; nel 1590 erano stati consegnati alla Camera di Torino dagli eredi del fiscale Porta quasi cinquecento fascicoli processuali<sup>25</sup>; nel 1597, l'avvocato fiscale generale Enrico Campeggio, dopo varie sollecitazioni, aveva consegnato una quantità analoga di «processi criminali» discussi dinanzi al Senato e comprendenti anche quelli di due suoi predecessori, così come nel 1611 erano state reperiti e confiscati un centinaio di fascicoli del fiscale di Cuneo, Giovanni Domenico Furno<sup>26</sup>.

In questo periodo l'Archivio camerale consolida, dunque, la sua funzione di archivio di sedimentazione dello Stato ducale, collettore centralizzato delle carte di gran parte delle magistrature centrali, ordinarie o straordinarie che fossero, e spesso di quelle periferiche<sup>27</sup>, ruolo svolto fino almeno alle riforme dell'apparato statale dei primi decenni del Settecento, riforme che coincideranno con l'inizio di un più marcato policentrismo conservativo attuato dalle istituzioni sabaude<sup>28</sup>. Tale funzione, nel caso

<sup>23</sup> «Per conoscer come si diportino gl'officiali nelle cause fiscali, ordiniamo che ogni procurator fiscale delle terre nostre immediate al fine di ciascuno mese debba mandar la nota al procurator della provincia di tutti li processi criminali pendenti et ispediti (...). Il procuratore della provincia incontinente haverà cura di mandargli insieme con la nota delli suoi all'avvocato nostro generale fiscale, il quale ne farà relatione in Senato (...) et finiti li processi ogn'uno dei procuratori nostri, secondo che tratteranno le cause rispettivamente, manderà tutte le liste in Camera con l'avviso delle condannagioni seguite nel Senato et in fine dell'anno consignarà li processi compiti nell'archivio della Camera» (*Nuovi ordini et decreti* cit., f. 3v, cap. «Dell'officio delli avvocati et procuratori fiscali»).

<sup>24</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Savoia*, inv. 189, n. 19.

<sup>25</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 551, § 1, b. 1/2, «Inventario di processi rimessi al signor Ludovico Bagna Sacco, d'ordine dell'illustrissima Camera».

<sup>26</sup> Dall'inventario dei processi consegnati da Enrico Campeggio si evince la presenza di numerosi procedimenti istruiti, rispettivamente, dai fiscali Giovanni Battista Pessinis e Morena (v. ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 551, § 1, b. 5).

<sup>27</sup> Sull'archivio camerale v. RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali* cit., pp. 29-32, 47-56 e M. P. NICCOLI, *La Camera dei conti*, in *L'Archivio di Stato di Torino*, Firenze, Nardini, 1995, pp. 41-45. Sul concetto di archivio di sedimentazione e archivio *thesaurus* v. F. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in ID., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000, pp. 83-113 (già edito in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI, 1981, nn. 1-3, pp. 9-37), in particolare pp. 89-98.

<sup>28</sup> Sulle riforme dell'apparato centrale statale sabaudo sotto l'egida di Vittorio Amedeo II, con cenni sul loro riflesso nell'organizzazione archivistica del Regno, v. G. GENTILE, *La legislazione sugli archivi sabaudi*, in «Notizie degli Archivi di Stato», XII (1952), pp. 107-119, in particolare pp. 109-116; G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, Società editrice modenese, 1957 (rist. anast. Cavallermaggiore, Gribauda, 1992), pp. 60-64, in

della Camera dei conti di Torino, è chiaramente leggibile attraverso gli inventari sei-settecenteschi e i carteggi relativi ai versamenti di scritture dello stesso periodo che ci consentono di valutare l'Archivio camerale al lordo dei frequenti ed attestati episodi di scarti sette-ottocenteschi<sup>29</sup>. L'«Inventario dei registri di cause et informazioni criminali vertite in diversi tribunali et signori delegati et altri di condanne», riferito ad unità ormai disperse, testimonia la presenza nell'Archivio camerale nel XVIII secolo, in ossequio agli obblighi di versamento sopra ricordati, di registri criminali e, soprattutto, di sentenze provenienti da tribunali maggiori quali il Senato, il capitano di giustizia, i giudici delegati, nonché dalle giurisdicenze di oltre novanta comunità dello Stato<sup>30</sup>. Non mancano tuttavia, nell'Archivio camerale, significative sopravvivenze ammontanti a una settantina di registri per le sentenze criminali del Senato, del capitano generale di giustizia, dell'auditore di milizia, del magistrato di abbondanza e di altri giudici delegati, ai quali si aggiungono i registri delle sentenze criminali provenienti dalle giurisdicenze subalterne di oltre trenta località dello Stato, compresa Torino, e le loro note di trasmissione alla Camera dei conti, in un periodo compreso fra l'ultimo trentennio del Cinquecento e il primo ventennio del secolo successivo<sup>31</sup>.

---

particolare p. 61; RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali*, cit., pp. 25-26. Sul riassetto dell'Archivio di Corte nel medesimo contesto v. M. CARASSI - I. RICCI MASSABÒ, *Gli archivi del principe. L'organizzazione della memoria per il governo dello Stato, ne Il tesoro del principe. Titoli, carte, memorie per il governo dello Stato*, catalogo della mostra documentaria (Torino, 16 maggio-16 giugno 1989), Torino, Archivio di Stato di Torino, 1989, pp. 21-39.

<sup>29</sup> Basti riferirsi, a titolo di esempio, all'inventario delle *Cause vertite avanti la Camera, Senato e reggi delegati* fra 1623 e 1744, ora perdute, che comprendevano, ad esempio, registri delle cause criminali discusse in Senato (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 590), oppure a quello degli oltre 360 mazzi di *Atti criminali e per contravvenzioni per confische dal 1720*, relativi a procedimenti del Fisco contro particolari (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 582).

<sup>30</sup> I registri descritti nell'inventario risultano in larga parte concentrati nelle prime tre decadi del Seicento, pur con significativi nuclei cinquecenteschi, come nel caso della Giudicatura di Torino (v. ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 762).

<sup>31</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, artt. 656-660 e *Inventari di sala di studio*, 760. Procedure analoghe in relazione alla documentazione di ambito criminale si riscontrano anche negli statuti locali di molti centri ricompresi nel dominio sabauda, ove alla prescrizione della tenuta di determinate tipologie documentarie si affiancava quella che prevedeva l'esercizio, da parte delle diverse *camere Communis*, di una funzione simile a quella svolta dalla Camera ducale. A Torino, secondo gli statuti del 1360, i notai della curia erano tenuti a riporre gli «acta publica curie», ovvero i registri che dovevano redigere per conto del Comune senza percepire alcun compenso, nello scrigno conservato presso il convento dei frati minori, rimettendoli invece ai successori, presumibilmente, qualora si fossero riferiti ad affari in corso. Si impegnavano inoltre a «servare perpetuo et (...) incorrupta» i propri protocolli, dai quali venivano poi ricavati i «libri actorum publicorum curie Thaurini» da consegnare al Comune, senza venderli e

Le prassi vigenti nei domini sabaudi sono riscontrabili, per il periodo preso in esame, anche nei territori piemontesi che vi furono ricompresi solo fra XVI e XVII secolo, pur con alcune differenze destinate a scomparire con le annessioni<sup>32</sup>. Ad Asti, con gli ordini «super notariis et secretariis, cancellariis et super taxa processuum» promulgati nel 1503 durante la luogotenenza di Alessandro Malabaila, si era stabilito che i notai criminali levassero dai propri registri i fascicoli processuali per il Fisco senza percepire alcun compenso, lasciando facoltà ai rei di non estrarne copia<sup>33</sup>. L'inserimento della contea di Asti nei domini sabaudi nel 1531 comportò, fin dal 1542, un deciso intervento di omogeneizzazione delle prassi procedurali con l'introduzione, per i procuratori fiscali, dell'obbligo di informare periodicamente il governatore dello stato di avanzamento delle cause criminali e, per i rei, di levare copia del processo<sup>34</sup>. Quest'ultimo obbligo sarebbe stato introdotto anche nel Marchesato di Saluzzo, formalmente annesso ai domini sabaudi solo nel 1601, all'atto della conferma formale dello stile marchionale da parte di Carlo Emanuele I avvenuta nel 1589 subito dopo la conquista militare. Lo stile, che aveva guidato le procedure

---

proibendo, nel contempo, agli speziari di acquistarli (*Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, in *Monumenta historiae patriae edita iussu regis Caroli Alberti. Leges municipales*, I, Augustae Taurinorum, e Regio typographeo, 1838, coll. 435-750, in particolare col. 663). La mancata consegna ai successori o alla *Camera Communis* dei propri registri, vero e proprio *topos* del mondo notarile, può esser dunque letta come conseguenza della loro mancata redazione, che costituiva, senz'altro, un aggravio di spese per il notaio. I notai della curia criminale percepivano i propri emolumenti solo sulle copie estratte per le parti e per la registrazione di difese e repliche presentate dalle medesime (ivi, coll. 737-740). Lo stesso avveniva a Mondovì e Cuneo ove, secondo gli statuti rispettivamente del 1570 e del 1589, i notai dei malefici erano tenuti a registrare gli atti su registri appositi e non su fogli sciolti, a leggere *gratis* ai rei accuse, denunce e inquisizioni, percependo un emolumento solo nel caso di estrazione di copie, e a redigere «sine salario» le scritture per la curia del Comune (v. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo XXVIII, parte I, Torino, Arnaldi, 1868, pp. 359-360, cap. XVII e pp. 389-390, cap. LVIII [Statuti di Mondovì, 1570]; p. 113, cap. 166; pp. 216-218, capp. 420-422 e pp. 236-238, cap. 463 [Statuti di Cuneo, 1589]).

<sup>32</sup> Si è soffermato sull'impossibilità d'individuare una tipologia statutaria propria dei paesi sabaudi e distinta rispetto agli Stati confinanti, come il Delfinato, i marchesati di Saluzzo e di Monferrato o il Ducato di Milano, A. BARBERO, *Il Ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 15-17.

<sup>33</sup> *Statuta revarum civitatis Ast*, Asti, Garrone, 1534, c. 104v (1503 febbraio 10). Sulla soggezione astigiana ai domini sabaudi v. M. MARCOZZI, *Asti «fidelissima» e «separata»: soggezione e autonomia nel primo secolo di dominio sabardo (1531-1630)*, in «Rivista di storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e Asti», CXII (2003), n. 1, pp. 83-103.

<sup>34</sup> *Statuta revarum* cit., cc. 19 ss, «Decretum super modo procedendi in causis civilibus et criminalibus in utraque curia gubernii et pretoris Astensis, servata tamen forma statutorum Ast in procedendo coram domino pretore et suis iudicibus» (1542 aprile 26).

giudiziarie del piccolo Stato fin dal XV secolo<sup>35</sup>, prevedeva che i notai di curia – i grafarii o griffieri all’uso francese – fossero tenuti a compilare un apposito registro per le sentenze, redigendo nel contempo una lista dei procedimenti criminali istruiti e delle pene comminate, da trasmettere mensilmente al procuratore del Delfinato<sup>36</sup>. In merito alla conservazione degli atti dei processi e dei registri, si prescriveva che dovesse avvenire «in loco publico» e la loro trasmissione ai successori «sub debito inventario». Una significativa glossa a quest’ultima prescrizione riportava laconicamente come tale prassi fosse stata ribadita nel 1597 da un «edictum speciale, satis prolixum quod tamen nondum videtur usu receptum»<sup>37</sup>.

Da Emanuele Filiberto in avanti, così come nei *Decreta* di Amedeo VIII, la normativa tace in merito alla conservazione degli atti prodotti nell’ambito della giustizia civile, atti evidentemente soggetti alle prassi adottate per il resto della documentazione notarile, dalla quale spesso non fu distinta dai notai stessi fin nella fase di produzione. Che si tratti di registri, di atti conservati in filza od organizzati in fascicoli formati per interesse delle parti, le rimanenze – come si vedrà fino al Settecento inoltrato – provengono quasi esclusivamente da contesti nei quali si ebbero concentrazioni precoci di carte notarili sotto l’egida delle corporazioni, come nei casi di Vercelli e Asti, o dell’autorità statale, come nel caso di Casale Monferrato.

### 3. Prassi notarile, stili giudiziari (secoli XVI-XVIII)

L’*usus receptus* più diffuso sembra dunque quello di lasciare presso i notai gran parte delle carte relative alla loro attività di scriba delle corti di

<sup>35</sup> *Stilus marchionalis seu leges in tribunalibus Marchiae Saluciarum agendo et defendendo per iudices et causarum patronos observandae. Publicae congregationis eiusdem patriae decreto cum notis Ludovici Ecclesiae legum doctoris nunc primum editae*, Taurini, apud Antonium Blanchum, 1598. Lo stile marchionale e le sue consuetudini furono formalizzate nel 1453 da Carlo VII re di Francia, fu poi nuovamente promulgato dal Parlamento delfinale nel 1550 e confermato nel 1589 dopo l’occupazione sabauda del Marchesato (v. AB ECCLESIA, *Observationes forenses* cit., pp. 3-4).

<sup>36</sup> *Stilus marchionalis* cit., pp. 41-42, tit. XV, «De graphariis». I capitoli dell’appalto della segreteria civile e criminale di Carmagnola, importante centro del Marchesato, prevedevano nel 1580 l’obbligo per i «fermieri» della segreteria di trasmettere «a monsignor il procurator reggio li roolli delle denonciationi et altre materie criminali che ne venerano alla conoscenza de’ detti giudici» e «di non trasportar fuori del paese del Marchesato li processi civili, criminali et registri che faranno durante loro ferme», rimettendole «sotto debito inventario alli subsequenti greffieri» (ASCCarmagnola, Titolo I, *Inventari*, cat. 1, *Inventari dell’archivio*, 9, pp. 390-392).

<sup>37</sup> *Stilus marchionalis* cit., p. 42, tit. XV, «De graphariis».

giustizia, carte per la cui redazione e per la successiva gestione il notaio percepiva i propri emolumenti, le sportule, *loco salarii*. La salvaguardia dei diritti dei particolari era tutelata applicando, alla fase conservativa di tali scritture, procedure già in uso per la restante produzione notarile, come il generalizzato divieto di trasferire le carte dei notai defunti «extra locum seu castellaniam» e il ricorso a notai autoctoni<sup>38</sup>.

La pratica dell'appalto delle segreterie delle corti di ogni ordine e grado invalsa nell'area subalpina, sabauda e non, rappresentava il primo presupposto per esiti gestionali e conservativi di questo tipo<sup>39</sup>: ad Ivrea l'appalto dei proventi della segreteria della giudicatura, destinato ai soli notai collegati eporediesi, era significativamente definito «accensa dei registri civili e criminali»<sup>40</sup>. Che le segreterie fossero di proprietà demaniale o spettas-

<sup>38</sup> Secondo i *Decreta Sabaudiae* il giudice doveva designare il proprio notaio, necessariamente originario degli Stati o almeno ivi residente (v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44v, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento»). Antonio Sola commentava la norma relativa al divieto di trasportare le scritture del notaio defunto lontano dal luogo dove aveva esercitato, equiparandola a quella prevista per il giudice: «ibi sistere debet in sindicatu, ubi iurisdictionem administravit». Il mantenimento delle scritture *in loco* era una garanzia per i contraenti di non essere soggetti a gravose spese di viaggio «ad recuperationem iurium et scripturarum». Unica eccezione alla regola, il destino riservato alle carte fiscali: «quod attinet ad scripturas, protocola et registra secretariorum curiarum ipsius serenissimi, iura patrimonialia aut fiscalia concernentia, in illustrissimam Cameram sunt redigenda et sic non omnia, sed ea duntaxat quae ad ipsam principem spectant, in reliquis inhaerebimus regulae» (SOLA, *Commentaria* cit., pp. 206-207).

<sup>39</sup> Secondo gli statuti di Amedeo VIII, la nomina degli scribi delle curie era in via di principio riservata al potere ducale, fatti salvi i diritti di quanti, anche non notai, detenessero l'ufficio «iure ereditario vel albergamento». In ogni caso, i titolari delle «scribanie», allorché impediti per giusta causa, potevano affidare l'ufficio a notai sostituti, approvati dal giudice del luogo (v. *Decreta Sabaudiae*, cc. 43r-44r, cap. «De scribis seu notariis curiarum iudicum eorumque officio et iuramento» e cc. 65r-66r, cap. «De scribis seu notariis curiarum bailivorum et castellanorum»). Sulla pratica della venalità delle cariche e delle relative luogotenenze, con riferimenti anche alle «scribendarie», v. A. BARBERO, *La venalità degli uffici nello Stato sabaudo. L'esempio del vicariato di Torino (1360-1536)*, in A. BARBERO - G. TOCCI, *Amministrazione e giustizia nell'Italia del Nord fra Trecento e Settecento: casi di studio*, a cura di L. MARINI, Bologna, Patron, 1994, pp. 11-40, poi in «Studi Veneziani», XXVIII (1994), pp. 17-44 e in BARBERO, *Il ducato di Savoia* cit., pp. 48-67, 272-279. Sulla venalità delle cariche nel settore della giustizia fra XVII e XVIII secolo v. E. STUMPO, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea, 1979, pp. 214-218. Sull'accensamento nella normativa successiva v. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I, Torino, Davico e Picco, 1826, pp. 471-477. Ad Asti, l'appalto delle segreterie era chiamato «dacita scribaniarum» e i conduttori «fictabiles» (*Statuta revarum* cit., c. 105v). Nel Marchesato di Saluzzo, i notai titolari di appalto di una segreteria erano chiamati «griffieri fermieri» o «rentieri di greffi» (ASCCarmagnola, Titolo I, *Inventari*, cat. 1, *Inventari dell'archivio*, 9, pp. 390-392).

<sup>40</sup> ASCIvrea, serie I, categoria 83, 3780, «Segreteria della giudicatura, partiti» (1670-1768) e 3788, «Segreteria della giudicatura, mandati» (1680-1688).

sero a enti o a corporazioni, come anche nel caso del Collegio notarile di Vercelli<sup>41</sup>, l'accensatore vedeva nelle scritture prodotte la garanzia di poter ripagare il proprio investimento: del resto, il pagamento delle sportule era condizione per le parti di poter ritirare gli atti del procedimento redatti dal notaio<sup>42</sup>.

Il ricorso ad appaltatori forestieri e la dilatazione del bacino dal quale erano tratti i possibili segretari crearono un corto circuito fra due esigenze confliggenti: da una parte la salvaguardia della patrimonialità delle scritture per il loro titolare, dall'altra la tutela delle esigenze conservative *in loco* per gli utenti. Un correttivo fu trovato nella pratica, assai usuale, di subappaltare a notai autoctoni – anche in virtù del fatto che spesso i proventi delle segreterie furono appaltati o financo donati a soggetti non notai<sup>43</sup> – o, non meno di frequente, favorire, nei fatti, una continuità dinastica nella titolarità delle diverse segreterie, che portò ad identificare l'ufficio con i singoli o le 'stirpi' notarili, piuttosto che con l'istituzione.

Senza dubbio altri due fattori concorsero poi, fin sul limitare dell'Antico regime, a creare un contesto favorevole a tale identificazione e alla

---

<sup>41</sup> La segreteria della giudicatura civile era esercitata, per privilegio, dai membri del Collegio notarile. In merito v. C. DIONISOTTI, *Memorie storiche della città di Vercelli precedute da cenni statistici sul Vercellese*, I, Biella, Tipografia di Giuseppe Amosso, 1861 (rist. anast. Bologna, Forni, 1969), p. 435.

<sup>42</sup> La giurisprudenza dell'epoca concordava sul fatto che gli atti del procedimento potessero essere trattenuti dal notaio che li aveva compilati fino a che non gli fosse stato corrisposto il dovuto, in base allo «*ius retentionis pro salario suo*» (AB ECCLESIA, *Observationes forenses* cit., pp. 32-33; A. FAVRE, *Codex fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudie Senatu tractatarum...*, Coloniae Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouët, 1628, p. 167; G. A. TESAURO, *Quaestionum forensium libri duo. Quarum singularum quaestionum resolutiones confirmantur eiusdem Pedemontani Senatus decisionibus...*, Augustae Taurinorum, apud Iohannem Dominicum Tarinum, 1612, pp. 55-56). I capitoli camerale dell'anno 1700, «sotto i quali si concederà l'accensamento delle segreterie civile e criminale del Senato di Piemonte» e delle altre giurisdicenze subalterne, dichiaravano «decita la retenzione degli atti, sentenze ed ordinanze dal segretario emolumentatore (...) in odio de' debitori suoi» (DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I cit., pp. 476-477).

<sup>43</sup> Così i già ricordati capitoli camerale dell'anno 1700: «potrà attendere agli incanti d'esse segreterie ogni persona di qualsivoglia qualità, ancorché non fosse di tal professione, purché all'ufficio e maneggio di tal ufficio di segretario deputi persona sufficiente ed approvata dal Senato ed essendo egli di tal professione (purché all'esercizio e maneggio di tal ufficio di segretario sia vigilante e sufficiente) potrà attendere lui, ed attendendovi et facendovi attendere per altri sarà obbligato lui, e quelli che attenderanno di registrare le cause, spedire li processi ed altre spedizioni che occorreranno con diligenza» (DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I cit., pp. 474-475). Alessandro Barbero parla di un vero e proprio «doppiamento dell'ufficio» a proposito del vicario, «semplice percettore di rendita», rispetto al luogotenente di fatto titolare della carica (BARBERO, *La venalità degli uffici* cit. p. 26).

conseguente gestione ‘privatistica’ delle carte giudiziarie da parte dei notai: la consuetudine di esercitare, contemporaneamente, la titolarità delle segreterie di diversi centri senza risiedervi e la mancanza, in molte giurisdizioni subalterne, di un «locum certum tribunalis» presupposto dal diritto comune e basilare per l’eventuale creazione di depositi documentari di sedimentazione<sup>44</sup>. A tal proposito, sono numerose le testimonianze di atti o di fasi processuali compiute nelle abitazioni dei giudici o negli studi dei notai, anche nel caso di giurisdicenze maggiori, come la prefettura di Saluzzo e la giudicatura criminale di Vercelli<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Sull’importanza della valutazione dell’*habitat* «et de la localisation des résidences des hommes de loi» ai fini dello studio delle istituzioni giudiziarie si è soffermato, di recente, F. MEYER, *Le Sénat de Chambéry dans la société savoyarde du XVIII<sup>e</sup> siècle*, in *Justice, juges et justiciables dans les États de la maison de Savoie*, atti del convegno di studi (Aosta, 25-26 ottobre 2007), in «Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes», LI (2010), n. 195, pp. 2-8, in particolare p. 5 (gli atti sono reperibili *on line* all’indirizzo <http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales195-01.pdf>).

<sup>45</sup> Significativa a tal proposito la testimonianza del giurista Giovanni Antonio Della Chiesa che, a metà XVII secolo, rammentava come spesso, pur in presenza di norme statutarie (v. *Decreta Sabaudiae*, c. 43r, cap. «De residentia et proprio tribunali cuiuslibet iudicum ordinario») e di esplicite regole del diritto comune, né i prefetti né i giudici ordinari svolgessero la propria funzione «in loco tribunalis (...) in tota hac patria, excepto praefecto Salutiarum, qui, cum habeat certum et pomposum tribunal et auditorium in quo congregantur causidici et advocati cum suis clientibus, solet sententias ferre pro tribunali et togatus sedere diebus statutis, curiae iurisdictionem administrans». Il suo stesso figlio, prefetto, emanava sentenze «in suis cameris et postea illae publicentur in loco tribunalis». Il Senato, fatti salvi periodi particolari, come la pestilenza del 1630 e la guerra civile del 1639, «habet locum publicum» ove i componenti si riunivano collegialmente. La regola era dunque che chi esercitava una giurisdizione doveva esercitarla «in loco solito». Costituivano senz’altro un’eccezione alla regola, ad esempio, i vescovi, i giudici degli appelli, «qui non habent certum tribunal, nam possunt ubique locorum suae iurisdictionis ius reddere», nonché tutti quei giudici «qui non habent certum tribunal». Pur vigendo, infine, la regola secondo la quale il giudice doveva emanare sentenza risiedendo nel tribunale, pena la nullità, era tuttavia prassi assai diffusa che i giudici inferiori «expediunt minutas in suis cameris» e che i segretari, in assenza del giudice, pubblicassero le sentenze (AB ECCLESIA, *Observationes forenses* cit., pp. 11, 40). Su tale prassi v., a titolo di esempio, il «Libro delle sentenze criminali ricevute per me Giovanni Battista Gottofredo de’ signori di Buronzo cittadino et nodaro pubblico colleggiato di Vercelli segretario de’ criminal e delli anni 1616, 1617, 1618, 1619» conservato presso l’archivio storico del Comune di Vercelli: le sentenze furono generalmente proferite nel palazzo del Comune presso il «banco di ragione». Non mancano tuttavia casi in cui queste furono pronunciate «in Vercelli, nella casa del signor Bernardino Avogadro di Valdengo, habitatione dell’infrascripto signor priore situata nella vicinanza di Santo Stefano piccolo unito a quella di Santa Maria maggiore, cioè nel suo studio, inanti il signor Giovanni Luiggio Cagnolo, priore del venerando Colleggio de’ signori dottori di Vercelli et di detta città et suo distretto giudicante ordinario, attesa l’absentia del signor podestà, per S. A. Serenissima sedente per tribunale sopra una cadrega di legno guarnita di corame, la quale nel luogo soprascripto quanto al presente esso ha electo per suo luogo et tribunale per render raggione» (ASCVc, *Sentenze criminali*, armadio 84).

Due episodi, fra i molti, attestano il carattere ‘privato’ della conservazione delle carte notarili giudiziarie e la loro dimensione patrimoniale, tanto per i notai quanto per i loro eredi. Nel primo episodio, risalente al 1586, l’avvocato fiscale di Chieri si recò nell’abitazione di un notaio chierese, detenuto a Torino, per procedere all’inventariazione e al sequestro dei protocolli ‘ordinari’ di quest’ultimo. Non suscitavano, invece, nel funzionario ducale, pur accompagnato dal segretario del tribunale, alcun interesse i «registri civili et criminali et processi fatti nella corte di questo luogo», presenti in gran numero ed esplicitamente lasciati dov’erano, senza «alcuna descriptione né retenzione»<sup>46</sup>. Il secondo episodio, accaduto a Cuneo nel 1622, illustra in maniera evidente l’applicazione di procedure notarili ordinarie alle scritture giudiziarie anche nel caso della morte del notaio produttore. La moglie del segretario appaltatore della segreteria civile del vicariato di Cuneo, defunto in servizio, presentò formale istanza affinché il vicario provvedesse alla commissione ad un altro notaio delle scritture del marito, in modo da poter non soltanto dare «aggio alli processi dei litiganti», ma soprattutto «tener conto dell’esatto», dal momento che il marito non le aveva «lasciato beni alcuni». L’istanza è chiusa dalla presa in carico delle scritture, oltre duecento processi e una dozzina di registri, consegnati dal tutore dei figli del defunto al nuovo segretario incaricato<sup>47</sup>.

I destini dei frutti dell’attività notarile in ambito giudiziario vanno dunque di pari passo con quelli dell’attività professionale privata, segno evidente di una distinzione delle due funzioni ancora ben lungi dal venire. Lo stabilimento nel 1610 dell’insinuazione<sup>48</sup>, ovvero dell’obbligo di registrazione degli atti rogati dai notai sabaudi dietro corresponsione di una tariffa alle casse ducali, conferma quest’ipotesi. Grazie a un capillare censimento delle carte conservate dai notai in attività nei territori «di qua dai monti» – condotto dai delegati ducali a partire dal 1612 e conservato oggi per circa 160 località – siamo in grado di tratteggiare la geografia conservativa di «scritture rinvenute come registri curiali, libri d’insinuazioni, protocholli, notule, filze, minute et altre»<sup>49</sup>. I verbali di «sequestro et sigillo»

<sup>46</sup> ASTO, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 551, § 1, b. 1/1 (1586 aprile 29).

<sup>47</sup> ASTO, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 551, § 1, b. 3 (1622).

<sup>48</sup> MONGIANO, *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi* cit. e MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

<sup>49</sup> ASTO, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, «Quinternetto delle siggillature delle scritture della commissione di Cigliano contra li nodari», c. 20r. Sul censimento v. MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

delle scritture confermano con chiarezza che presso le abitazioni e gli studi dei notai, non solo di località periferiche o minori, si conservavano tanto le carte frutto della loro attività professionale prestata al servizio dei privati, quanto di quella svolta al servizio di committenti pubblici, quali corti di giustizia, enti ecclesiastici, comunità, corpi intermedi.

Il primo dato che emerge è che tutti gli atti visitati non risalgono mai oltre la prima decade del Cinquecento, a conferma che tale assetto influiva inevitabilmente sui destini di queste carte, destinate in un breve turno di anni a non suscitare più alcun interesse e a rappresentare un onere per la loro «ingombrante conservazione»<sup>50</sup>. Seguendo i delegati ducali nei loro viaggi e aprendo scrittoi, «stagiere», «coffani», casse e armadi, è possibile rilevare come l'attestazione della presenza di carte giudiziarie sia, presso le abitazioni dei notai, frequentissima anche nel caso di segretari di curia in carica<sup>51</sup>. Tali carte risultano spesso provenire da più tribunali, anche distanti fra loro<sup>52</sup>. Non mancano notai che assommano, radunandone le carte, più uffici. È il caso, ad esempio, del notaio Giovanni Battista Baghera, notaio e segretario contemporaneamente del tribunale e della comunità di Sant'Ambrogio e delle comunità di Novaretto, Celle e Chiusa, che presentò i propri registri giustificando alcune sue inadempienze per «non haver puolsuto insinuare né protocollare come sopra per molti impe-

<sup>50</sup> Sul rapporto inversamente proporzionale fra valore venale e «grado d'invecchiamento» delle carte notarili si è soffermato M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, atti del convegno di studi (Roma, 22-27 ottobre 1973), 2 voll., Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1976-1977, I, pp. 149-172, in particolare p. 156.

<sup>51</sup> È il caso, ad esempio, di Giovan Giacomo Olivieri, segretario civile della curia di Chieri (v. ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 2, Libro delle visite di Chieri).

<sup>52</sup> A Settimo Rottaro, nei pressi d'Ivrea, il notaio Carlo Antonio Boarotti presentava «registri due curiali, uno della curia di Masino et altro del presente luogo» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, «Quinternetto delle sigillature delle scritture della commissione di Cigliano contra li nodari»); Alessandro Orsati, a Condove, oltre ai soliti, consegnò «un gran numero di registri di atti giudiziali ricevuti in diversi tribunali, quali non si sono descritti per lunghezza di scritture» (ivi, Libro di «inventari e sigillature delle scritture delli nodari delli luoghi infrascritti... Condove, Mochie, Sant'Ambrogio, Almesio, Vilar, Vilar di Basse, Bruino, Trana, Giaveno, Cuvase»). Nelle denunce delle scritture dei notai defunti presentate all'insinuatore di Moncalieri è da segnalare quella relativa al defunto Bernardino Bernardi, che annoverava fra le sue carte «tre registri delle cause fatti nel tribunale di Rivalta, altro registro fatto nel tribunale di Piobesi et altro nel tribunale di Candiollo delli anni, mesi e giorni come in quelli» (ASCMoncalieri, *serie M*, 18 *sexies*, «Consegnamento fatto da' particolari delle scritture de' notari morti per l'anno 1610, cominciato il primo di luglio», c. 6rv [1610-1618]).

dimenti come segretario di tribunale e di quattro comunità suddette»<sup>53</sup>. Più raro, ma comunque attestato, l'esempio di notai che dichiararono di aver rimesso le carte ai loro successori in ufficio<sup>54</sup> o, direttamente, presso la segreteria del tribunale<sup>55</sup>. Particolare il caso delle giurisdizioni feudali, per le quali non è forse azzardato ipotizzare un modello conservativo distinto<sup>56</sup>. È tipico, infatti, che le carte riferite all'attività di tali corti rimanessero più che altrove – non casualmente, c'è da aggiungere – nella piena disponibilità dei feudatari e non dei notai che si succedevano nei banchi di ragione: nel marchesato di Lanzo, il notaio Francesco Berrardi, «segretario d'hebrei», non aveva più la disponibilità dei suoi «duoi protocolli discuperti d'instromenti curiali et un registro delle condanne», reclamati e ottenuti dal commissario feudale<sup>57</sup>. A Serravalle Sesia, Pietro Francesco Balanzano, consegnate ai delegati le scritture in suo possesso, dichiarava di «non haver altre scritture appresso di sé et quanto alli registri criminali et processi essi tutti si tengano in castello, nell'archivio del signor conte di Serravalle»<sup>58</sup>, analogamente a quanto dichiarato da Giovanni Sodano e Antonio Nervi, già al servizio del conte di Gattinara<sup>59</sup>.

<sup>53</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 4, c. 15r, «Registro delle visite fatte in Giaveno e terre d'ista tappa Cumiana, Avigliana e terre di sua tappa» (1616).

<sup>54</sup> È il caso di Giovanni Lonato di Almese, che dichiarò, in conclusione del verbale di sequestro, di «haver seguito molti officii in diversi luoghi et haver rimesso li registri fatti in essi luoghi alli signori segretari de' luoghi, salvo quelli fatti a Altesano et al Villar, qual sono appresso lui» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro degli «inventari e sigillature delle scritture delli nodari delli luoghi infrascritti...»).

<sup>55</sup> L'unica attestazione reperita è riferibile a Giovanni Domenico Maritano, notaio di Giaveno, che presentò, oltre ai registri di atti giudiziari, tre registri di sentenze, «quali tutte scritture si sono reposte nell'archivio esistente nel luogo dove tiene la segreteria di Giaveno» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro di «inventari e sigillature delle scritture delli nodari delli luoghi infrascritti...»).

<sup>56</sup> Si è soffermato sulla proprietà delle *greffes* signorili e sull'interesse alla conservazione delle loro carte nella Francia di Antico regime F. MAUCLAIR, *Greffes et greffiers des justices seigneuriales au XVIII<sup>e</sup> siecle*, in *Une histoire de la mémoire judiciaire* cit., pp. 253-266, in particolare pp. 263-264.

<sup>57</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 4, «Descriptione con sequestro di tutte le scritture presentate da nodari del marchesato di Lanzo, Pralormo...».

<sup>58</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 9, «Atti per sigillamento delle scritture dell'insinuatori e nodari della subdelegazione fatta all'illustre podestà di Vercelli et signor fiscale Pistono».

<sup>59</sup> Giovanni Sodano dichiarava che «gli atti criminali, il registro e atti (...) si ritrovano in palazzo dell'illustrissimo signor conte, ove si soleno annualmente portar tutte le scritture criminali et consignate realmente nelle mani del signor Annibale Rovasenda, de' signori d'esso loco et podestà del presente luoco»; Antonio Nervi consegnò tutte le scritture richiestegli, «salvo gli atti criminali per lui rogati, quali si ritrovano in palazzo nelle mani dell'illustrissimo

Che genere di carte erano trattenute dai notai? Spesso i delegati, interessati soprattutto a verificare la corretta applicazione delle norme sull'insinuazione degli atti, descrissero sbrigativamente la documentazione giudiziaria, poco interessante a tal fine: è presente nei libri dei sequestri una gran quantità di riferimenti a non meglio identificati «registri curiali» o «registri di cause», così come non mancano le attestazioni di un'indistinta conservazione delle carte notarili a prescindere dall'ambito di attività<sup>60</sup>. Laddove i delegati furono più attenti a descrivere tutte le carte ritrovate, coerentemente al disposto del loro mandato, è più facile imbattersi nella documentazione di ambito civile: solitamente registri delle cause<sup>61</sup>, anche «minime»<sup>62</sup>, atti raccolti in mazzi o protocolli di «instrumenti giudiziali»<sup>63</sup>. Sono presenti, tuttavia, anche carte riferite all'ambito criminale che pure, come visto, era soggetto a maggiori controlli: alcuni registri di sentenze<sup>64</sup>, altri di atti criminali e di appello<sup>65</sup>, numerosi «processi»<sup>66</sup>.

Il quadro tratteggiato dall'ampia casistica delle piccole e medie comu-

---

conte di Gattinara, consignati nelle mani del signor Camillo Gallo, podestà dell'anno 1610» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 9, «Atti per sigillamento delle scritture dell'insinuatori...»).

<sup>60</sup> A Villareggia, il notaio Giovanni Ferro consegnò ai delegati «le scritture per lui ricevute da' suo notariato in qua, cioè protocolli, nottule e registri curiali esistenti in una mazza contenente quinterneti numero vintiuno et esse, tutte legate insieme, si sono sigillate» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, b. 3, Libro delle visite di Cigliano, c. 6v).

<sup>61</sup> Ad esempio a Chieri (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 2, Libro delle visite di Chieri, notaio Giovanni Giacomo Olivieri), San Germano e Borgaro (ivi, b. 3, Libro delle visite di Cigliano, cc. 4r, 25v), a Ciriè (ivi, b. 3, Libro delle visite di Ciriè, notaio Guglielmo Rachetti), Lantosca (ivi, b. 4, Libro delle visite di Lantosca, San Martino, Belvedere, Roccabigliera, Bollena).

<sup>62</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro delle visite di Ciriè, notaio Andrea Ossola e ivi, notaio Andrea Bonino.

<sup>63</sup> Ad esempio, il notaio chierese Giovanni Giacomo Olivieri, segretario civile, che presentò «quatro masse di producte», oltre a un protocollo «parte giudiciali et parte contra giudiciali» e a «un registro delle cause civili de l'anno 1611» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 2, Libro delle visite di Chieri).

<sup>64</sup> A Ciriè, i notai Sebastiano Prico, Michele Cagliani e Giovanni Antonio Gioanino, quest'ultimo con «un registro di condanne delli hebre» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro delle visite di Ciriè).

<sup>65</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 3, Libro delle visite di Cigliano, c. 12r.

<sup>66</sup> A Savigliano, dal notaio Matteo Trecchi erano stati rinvenuti «processi vintilati et altri processi vecchi» (ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 547, b. 7, Libro delle visite di Savigliano); a Sostegno, nei pressi di Vercelli, dal notaio Giovanni Pietro Mucengo, «sopra la tavola et stagiera ivi esistenti si sono ritrovati gran numero di notole, minute, protocolli e libri d'instrumenti per lui ricevuti con alcuni processi e registri criminali e civili tutti uniti»; erano stati reperiti a Zubiena, nel biellese, presso il notaio Manfredo Marchi, «di processi ligati in mazzo», così come a Gattinara, in una credenza di Pietro e Pietro Francesco de Maffeo, «una gran

nità comprese nel censimento della seconda decade del Seicento è confermato dalle consuetudini in essere presso alcuni centri maggiori, dalle quali si ricavano importanti conferme. A Vercelli la trasmissione notarile delle carte giudiziarie è istituzionalizzata ed esplicitata negli statuti del Collegio notarile del 1397, dati alle stampe nel 1541 insieme agli statuti comunali<sup>67</sup>. Le soluzioni conservative prospettate sono indistinte per i due ambiti di attività notarile: negli statuti si prescriveva che nessun notaio collegiato «audeat, debeat vel presumat a se amovere quecumque breviarum seu prothocolle seu notas nec libros processuum, sententiarum et quarumcunque aliarum scripturarum» e, nel contempo, se ne disponeva il divieto di vendita o di acquisto. Alla morte del detentore, le scritture dovevano rimanere infatti «perpetuo» – evidentemente per garantirne in prospettiva il reperimento – presso gli eredi o presso colui al quale fossero state commesse dal Collegio<sup>68</sup>, garante della loro corretta trasmissione<sup>69</sup>.

---

quantità di scritture concernenti notule, minute, protocolli, registri et altri processi criminali» (ivi, b. 9, Libro delle visite di Vercelli).

<sup>67</sup> *Statuta Collegii notariorum civitatis Vercellarum*, in *Hec sunt statuta Communis et alme ciuitatis Vercellarum*, Vercellis, per Ioannem Mariam de Peliparis de Pallestro, 1541, cc. 204v-228r. Per un'analisi degli statuti notarili, condotta sull'esemplare manoscritto conservato presso l'Archivio storico comunale di Vercelli, v. A. OLIVIERI, *La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti alla fine del Trecento*, in *Vercelli nel secolo XIV*, atti del convegno di studi (Vercelli, 28-30 novembre 2008), a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli, Saviolo, 2010, pp. 117-140. Lo stesso autore ne ha, di recente, curato l'edizione: A. OLIVIERI, *Gli statuti del Collegio dei notai della città di Vercelli del 1397. Edizione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 223-279. Sul notariato vercellese v. I. SOFFIETTI, *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LV (1982), pp. 239-252 (ora anche in ID., *Problemi di notariato dal Medioevo all'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 25-43) e DIONISOTTI, *Memorie storiche della città di Vercelli* cit., pp. 433-436.

<sup>68</sup> «Quod nullus notarius de dicto Collegio audeat, debeat vel presumat a se amovere quecumque breviarum seu prothocolle seu notas nec libros processuum, sententiarum et quarumcunque aliarum scripturarum per se traditarum vel sibi rogatarum vel fieri iussarum, sed perpetuo penes se et heredum eius vel illum cui commissa vel commisse fuerint remaneant, ut inde quilibet ad quem instrumenta et acta conscripta in dictis brevariis, notis, prothocolle et libris spectaverint possit et valeat libere ea instrumenta et acta consequi et habere. Et quod dicta breviarum, notas et prothocolle et libros et scripturas dictus notarius ad quem spectant et pertinent nulli vendat, donet nec alienet nec modo aliquo distrahat, et quicumque contrafecerit cadat in penam librarum X tertiorum pro quolibet libro et qualibet scriptura. Et simili modo et simili et tanta pena puniatur quicumque qui eas scripturas, libros et acta emerit vel in quem pervenerint seu transacta fuerint» (*Statuta collegii notariorum* cit., c. 227v, rubr. «De pena notarii removens a se breviarum, notas, prothocolle nec libros aliquos instrumentorum sententiarum et aliarum scripturarum et processuum per se rogatorum vel ei iussarum fieri et vendentis ipsa alicui et de pena eamentis»).

<sup>69</sup> Morto un notaio, i consoli dovevano far redigere un inventario delle scritture, dei protocolli e dei brevii del defunto, da registrare, poi, in un apposito libro da conservare presso il Collegio. Le scritture del defunto dovevano essere affidate ad un erede collegiato, se esistente,

Pare evidente che tale norma – alla luce, ad esempio, dei medesimi divieti imposti nel vicino Monferrato<sup>70</sup> o ad Alessandria<sup>71</sup> – rispondesse, soprattutto, alla necessità, pur nell’ambito di una conservazione devoluta, di salvaguardare carte destinate, in prospettiva, a una più rapida obsolescenza e, di conseguenza, a minori attenzioni conservative.

Il riflesso di questa norma è, nel caso vercellese, evidente anche nelle sopravvivenze documentarie odierne, come già accennato in apertura. Ad un’analisi più approfondita, infatti, l’attuale fondo *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico*, conservato presso l’Archivio di Stato di Vercelli, tradisce con evidenza un’origine non tanto di archivio in senso proprio, sia pur mutilo, dell’istituzione prefettizia vercellese, quanto più chiaramente quella di un fondo originato dalla scomposizione del complesso di carte notarili accumulate dalla corporazione vercellese, tradite attraverso l’archivio comunale e poi versate, nel 1986, in Archivio di Stato<sup>72</sup>. Il fondo

---

o altrimenti a un notaio collegiato scelto dal defunto o dagli eredi. In assenza di eredi e di notai designati, la scelta della commissione delle scritture spettava al Collegio, privilegiando, in caso ve ne fossero stati, «propinquoires» del defunto (*Statuta collegii notariorum* cit., cc. 228v-229r, rubr. «De breviriis, notis, prothocollis et scripturis notariorum defunctorum et de inventario de ipsis fiendo et de ipsis committingo per consules et cui, quando et quomodo ipse commissiones fieri debeant et de penis contrafacientibus»).

<sup>70</sup> «Essendoci stato significato che in questa nostra città vengono pubblicamente vendute alli bottegari, retagliatori et altri diversi processi e scritture pubbliche, quali sovente causano non poco interesse all’universale et particolare, per cui beneficio essendo noi continuamente intenti, in virtù delle presenti ordiniamo et espressamente comandiamo a qualunque persona di che grado, stato et conditione si sia, che si troverà havere presso di sé processi, instrumenti et altre scritture originali concernenti all’interesse del terzo, che non ardisca per sé, né per interposta persona venderle et accomprrarle sotto qualsivoglia pretesto senza licenza di questo nostro Senato, sotto pena di cento scudi» (G. G. SALETTA, *Decretorum Montisferrati... collectio*, s.l., appresso Lodovico Monza, 1675, lib. II, p. 18 [1628 ottobre 6]). Il provvedimento è rammenato in E. MONGIANO, *Istituzioni e archivi del Monferrato tra XVI e XVIII secolo*, in Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento, atti del convegno di studi (Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993), a cura di D. FERRARI, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 219-240, in particolare p. 234.

<sup>71</sup> Ogni anno, all’inizio del mandato, gli abati del Collegio notarile avevano l’obbligo di pubblicare un editto che così intimava: «che niuno causidico, notaro, praticante, solicitatore, scrittore, né li loro heredi et successori habbino ardire né presumino vendere né alienare né dare alcuna sorte di scritture, processi, atti, sentenze, filtie et instrumenti a’ bottegari, né ad altri di qualsivoglia sorte senza licenza in scritto rogata da uno delli cancellieri di detto Collegio, sotto pena al venditore e al compratore di scudi vinticinque d’oro per cadauno, da essere applicati per la metà alla regia ducale Camera et l’altra metà al detto Collegio» (*Ordines et statuta venerabilis Collegii nobilium dominorum civitatis Alexandriae*, Alessandria, coi tipi di Giovanni Battista Tavenna, 1715, p. 9 [p. 8 nell’edizione *Alexandriae*, apud Felicem Mottum, 1505]). Sul caso torinese v. *supra* la nota 31.

<sup>72</sup> Nei primi anni Settanta del secolo scorso presero avvio le trattative fra il Comune e l’Amministrazione archivistica, che ne rivendicava la «pertinenza statale», per il versamento in Archivio di Stato delle carte ‘giudiziarie’ provenienti dal *Notarile* vercellese (per una ricostru-

è costituito da circa ottomila registri, fascicoli processuali e filze prodotti da una dozzina di notai provenienti da un contenuto numero di famiglie vercellesi – su tutte Gottofredo di Buronzo, Biamino, Avogadro, Ghisla-rengo, Confienza – e impiegati quali segretari non solo della prefettura, ma anche – e soprattutto – del podestà cittadino, delle corti di almeno una ventina di località del vercellese, del refendario ducale e, non ultima, della curia vescovile<sup>73</sup>. Queste carte si accumularono di notaio in notaio in più nuclei, finendo presso il deposito del Collegio notarile di Vercelli insieme agli altri minutari dei notai defunti, minutari dei quali, sul finire del Settecento, risulta già tenutario l'archivista del Comune. Oggetto di un radicale intervento di riordinamento dalla fine degli anni Trenta dell'Ottocento, sul quale si ritornerà anche più avanti, il fondo notarile vercellese finì col vedere distinte le carte giudiziarie da quelle 'ordinarie', creando così i presupposti per l'attuale assetto. Emiliano Aprati, archivista incaricato del riordinamento dell'archivio comunale a partire dal 1838<sup>74</sup>, provvide, infatti, ad individuare i nuclei di carte giudiziarie distinguendole da

---

zione puntuale della vicenda v. ASVc, *Archivio dell'Archivio di Stato*, cat. XII.3, anni 1972-1985; cenni in M. CASSETTI, *Guida sommaria dell'Archivio di Stato di Vercelli*, Vercelli, Archivio di Stato di Vercelli, 1975, p. 45 e ID., *Guida dell'Archivio di Stato di Vercelli*, Vercelli, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996, p. 75). Nel 1986, infine, la Giunta municipale deliberò il versamento del materiale posteriore al 1560, anno d'istituzione della prefettura sabauda. Rimasero presso il Comune i materiali anteriori a tale data e, forse rinvenute successivamente, diverse unità riferibili ai secoli successivi, contraddistinte dalla caratteristica cartellinatura apposta nel corso del riordinamento ottocentesco. Per il materiale anteriore al 1560 v., ad esempio, la serie *Atti giudiziari*, conservata nell'armadio 81 dell'Archivio storico comunale; per il materiale posteriore, non ricompreso nel versamento del 1986, v., ad esempio, i fascicoli processuali conservati negli armadi 55 e 56.

<sup>73</sup> La natura composita dell'attuale fondo *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico* è rivelata dalle diverse provenienze dei registri civili e criminali, riferibili in larga parte all'attività della corte podestarile di Vercelli (bb. 1-48 e 154-177), e soprattutto dei fascicoli processuali, sia civili sia criminali, presenti in gran copia: per quanto riguarda ad esempio i processi criminali (bb. 178-198), si conservano atti istruiti presso le curie, fra le molte, anche feudali, di Andorno, Asigliano, Caresana, Casalrosso, Crescentino, Gattinara, Lignana, Livorno, Maglione, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco ecc., oltre a quella di Vercelli. Non mancano, inoltre, gli atti del refendariato di Vercelli (b. 208) o documentazione relativa a cause vertite dinanzi a curie ecclesiastiche (b. 210). Sull'ordinamento giudiziario del distretto vercellese dal XIII secolo v. le puntuali notizie riportate in DIONISOTTI, *Memorie storiche della città di Vercelli* cit., pp. 405-436 e ID., *Cenni storici sull'amministrazione della giustizia in Vercelli dall'anno 1427 al 1860*, Vercelli, Tipografia Guglielmoni, 1860.

<sup>74</sup> Dipendente in aspettativa della Regia segreteria di Stato degli interni, Emiliano Aprati era stato incaricato del riordino «dei civici archivi» vercellesi nel febbraio 1838 (ASCVc, *Ordinati*, anno 1838, c. 29rv [1838 febbraio 13]). Sull'opera dell'Aprati, protrattasi fino al 1845, v. *infra* le note 77 e 230, nonché le utili indicazioni riportate in M. CASSETTI, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati, spunti per una biografia*, in «Archivi e storia», 15-16 (2000), pp. 247-254, in particolare pp. 252-254.

quelle notarili ‘private’ e schedandole singolarmente, nell’intenzione, poi non portata a termine, di ordinarle tipologicamente:

1° Registri civili, criminali ed economico-politici; 2° Volumi di processi criminali; 3° Atti di lite [cause civili]; 4° Atti staccati, cioè comparse, produzioni di diritti e carte non giudiziali private, le quali andavano miste colle giudiziali. I n. 1° e 2°, vanno poi ordinati per civile e criminale secondo la natura loro, e il n. 1° cronologicamente, il n. 2° alfabeticamente [per reo e per località]. I n. 3° e 4° vanno disposti alfabeticamente [per attore]<sup>75</sup>.

A corredo di tale intervento, Aprati produsse un inventario provvisorio a schede che rivela, senza dubbio, una raffinata analiticità. L’opera dell’archivista vercellese, pur coerente con la temperie culturale dell’epoca, assai propensa a ridisegnare la conformazione dei complessi archivistici di Antico regime in base a criteri anacronistici, mostra una certa comprensione dei meccanismi di trasmissione e di organizzazione di quelle carte, non tralasciando mai, nelle schede, l’indicazione del notaio estensore, del giudicante e, nel caso degli atti di lite, del procuratore delle parti<sup>76</sup>. L’intervento di Aprati dovette, tuttavia, fare i conti con l’irriducibilità a schemi giuspubblicistici ottocenteschi, basati sulla tripartizione fra carte amministrative, giudiziarie e notarili, di documentazione prodotta e organizzata sulla scorta di criteri completamente diversi, incentrati sulla figura del produttore. Prova ne sono gli atti di curie giudiziarie rimasti fra le carte del *Notarile*<sup>77</sup>, nonché i numerosi resti, oggi conservati nell’archivio comunale,

<sup>75</sup> ASVc, *Inventari di sala di studio*, inventario a schede del fondo *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico*.

<sup>76</sup> Ad esempio, la scheda riferita al fascicolo 484 riporta: «n° 484 A [segnatura per gli Atti civili] / Atti giudiziali civili / Atti di lite. A [iniziale dell’attore] / Avogadro-Casanova figlie del fu Giuseppe e di Vittoria Raspa-Biamino / contro / Rogerino Francesco di Vercelli / Brocardo Bernardino podestà 1583-84 / Carroccio Ottaviano podestà 1590 / Castagna Ascanio podestà 1587 / Conflentia segretario / Donna procuratore / Anno 1583, 7 novembre a 5 aprile 1590». Alla scheda principale, ordinata alfabeticamente per cognome dell’attore, corrispondeva quella di rimando intestata al convenuto: «A [segnatura per gli atti civili]. Atti giudiziali civili / R [iniziale del convenuto] / Atti di lite / Rogerino Francesco di Vercelli / Vedi A = n° prov. 484 / Anno 1583, 7 novembre a 1590 5 aprile».

<sup>77</sup> Aprati si era dedicato, oltre che a vari lavori di indicizzazione, al riordinamento degli atti notarili, ordinandoli alfabeticamente per notaio e, in subordine, per tipologia («filze, notulari o minutari, protocolli, copie notule d’atti staccati, volumi di rubriche e fedeli di insinuazione»), redigendo infine un «Elenco degli antichi notai i cui atti si conservano nel civico Archivio»: vi risultano, fra i molti, il notaio Eusebio De Abbiate, che reca fra i suoi atti una filza della curia ecclesiastica «dall’anno 1560 sino all’anno 1583», Giovanni Vincenzo De Agacis con una filza d’atti dal 1549 al 1573, Bartolomeo Filippone con una rubrica d’istrumenti e parte di atti giudiziari (1495-1497), Giovanni Dionisio Mandello, notaio della curia vescovile, con 22 filze

di quella scomposizione che sono da valutare in stretta connessione con le carte ora custodite presso l'Archivio di Stato. Alcune filze rendono bene l'idea del condizionamento originario di queste carte, organizzate non per curia, ma per notaio e, in subordine, per tipologia. La filza delle «minute di sentenze in diverse cause» del notaio Paolo Grandi di Confienza contiene, ad esempio, le minute delle sentenze che egli rogò per diversi giurisdicenti succedutisi nella carica di podestà di Vercelli fra il 1570 e il 1597<sup>78</sup>. Ancora più significative le rimanenze riferibili all'attività del notaio Giovanni Battista Gottofredo di Buronzo, attivissimo nella prima metà del Seicento, le carte del cui studio risultano ora distinte. Ai numerosissimi registri di cause civili, criminali, nonché ai fascicoli processuali conservati in Archivio di Stato<sup>79</sup>, corrispondono, in Archivio comunale, sia il «Libro delle sentenze criminali ricevute per me Giovanni Battista Gottofredo de' signori di Buronzo, cittadino et nodaro pubblico colleggiato di Vercelli, segretario de' criminale delli anni 1616, 1617, 1618, 1619»<sup>80</sup>, sia i carteggi privati dello stesso, riferibili tanto alla sua attività professionale, con corrispondenza inerente a cause e procedimenti, quanto ai suoi rapporti personali con parenti e affini<sup>81</sup>.

Destino analogo, seppur in un contesto territoriale dalle tradizioni diverse, ebbero le carte prodotte dai notai attivi nel Ducato del Monferrato, annesso ai domini sabaudi solo nel 1709. Com'è noto, nel Ducato gonzaghese, a partire dal 1585, la via percorsa per la tutela delle scritture dei notai defunti fu quella di istituire un archivio pubblico collocato «nell'appartamento superiore del palazzo senatorio»<sup>82</sup>, ove concentrare le

---

dal 1499 al 1555, 30 notulari dal 1511 al 1551 e 3 protocolli di investiture vescovili dal 1543 al 1544 (ASCVC, «Elenco degli antichi notai i cui atti si conservano nel civico Archivio»). Sull'intervento di Aprati sulle carte notarili v. ASCVC, *Ordinati*, anno 1838, cc. 89r-92v (1839 aprile 29); ivi, anno 1842, cc. 69r-75v (1842 marzo 8); ivi, anno 1844, cc. 266r-269v (1844 agosto 9); le relazioni presentate da Aprati al Consiglio municipale sono conservate anche in Biblioteca Reale di Torino, *Miscellanea*, 135, 14.

<sup>78</sup> ASCVC, armadio 57.

<sup>79</sup> Si veda ad esempio ASVC, *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico*, bb. 1-2, 154. Nel medesimo fondo sono conservate anche le carte di Bartolomeo, padre di Giovanni Battista (v. ad esempio ivi, b. 156).

<sup>80</sup> ASCVC, armadio 84.

<sup>81</sup> ASCVC, armadio 58. Copia del testamento di Giovanni Battista è in ASVC, *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico*, b. 275. Ringrazio Giorgio Tibaldeschi per avermi segnalato questo documento.

<sup>82</sup> Dalla «Succinta informazione del governo del Monferrato» presentata nel 1708 a Vittorio Amedeo II dalla «nobiltà e cittadini di Casale», si apprende come gli archivi conservati nel palazzo ducale fossero quattro: oltre all'«Archivio ducale, in cui si conservano gli instru-

carte, pur consentendone anche, a mezzo di onerose deroghe, la conservazione agli eredi<sup>83</sup>. A Casale invalse la prassi che i notai trattenessero presso gli studi o le abitazioni anche le carte derivanti dalla propria attività al servizio delle corti di giustizia, ivi compresa quella suprema del Senato, come testimoniano le reiterate prescrizioni in materia emanate fra XVI e XVII secolo<sup>84</sup>. Se nel 1594 si rammentava, infatti, agli attuari del Senato l'obbligo di tenere nei rispettivi banchi «tutte le scritture e atti serrati e preparati per li particolari che li rieccheggiano, senza dover essi cercando a casa con incomodità, spesa e perdita di tempo»<sup>85</sup>, allo stesso modo, come ricordato, si faceva divieto di vendere «alli bottegari, retagliatori et altri, diversi processi» presenti in gran copia presso le abitazioni private<sup>86</sup>. Tale uso, del resto, sopravvisse anche dopo le prime decadi del Settecento: l'annessione agli Stati sabaudi aveva comportato il trasferimento a Torino, negli archivi

---

menti rogati vivendo da' notari defonti», «l'Archivio segreto delle scritture più sostanziali et investiture antiche», l'Archivio della cancelleria ducale «con l'archivio degli ordini, registro delle grazie et altre scritture per interesse dello Stato et altro registro de' rescritti di giustizia, gl'emolumenti (...) per le grazie, rescritti, patenti et simili» e, infine, l'archivio delle investiture, affidato al «segretario e custode delle investiture», «poi se ben dipendente dal Senato» (ASTo, *Paesi, Ducato di Monferrato*, b. 48, fasc. 13); per una sistematica analisi dell'«informazione» e sull'assetto archivistico del Ducato, v. MONGIANO, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., pp. 223-228; sul Senato e sul Collegio dei notai di Casale v. B. A. RAVIOLA, *Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-Stato (1536-1708)*, Firenze, Olschki, 2003, pp. 152-155, 169-179. Presso l'Archivio della cancelleria si conservavano i fascicoli processuali relativi a procedimenti particolarmente rilevanti e le sentenze del Senato, organizzate in filze 'per attuario' alle quali, evidentemente, era stata riservata una custodia separata, analogamente a quanto avveniva per alcune tipologie documentarie delle corti supreme sabaude (v. ASTo, *Regi Archivi, cat. II*, b. 1, n. 7, «Inventario delle scritture che si trovano nell'Archivio della ducal cancelleria di Casale», cc. 17v-19r [1693]). Su quanto resta delle filze di sentenze monferrine v. ASTo, SR, *Senato di Casale, Sentenze e altri atti*, bb. 1-20 e, in particolare, la rubrica allegata alla b. 18, recante testimonianza della conservazione «nell'Archivio della cancelleria conforme agli ordini antichi»; sulla conservazione 'selettiva' v., ad esempio, il caso del Senato di Nizza, sul quale si è di recente soffermata S. TOMBACCINI VILLEFRANQUE, *Le Sénat de Nice. Particularités et péripéties d'une institution et de ses archives*, in *Justice, juges et justiciables* cit., pp. 27-37, in particolare pp. 32-33.

<sup>83</sup> Basti rammentare l'esenzione, rinnovata con ordine ducale del 6 dicembre 1697, per i notai figli di notai, dall'obbligo di consegna delle scritture paterne all'Archivio generale (v. MONGIANO, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., p. 227).

<sup>84</sup> E. MONGIANO, «Una fortezza quasi inespugnabile». Note sulle istituzioni del Monferrato durante il Ducato di Vincenzo I Gonzaga, in «Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti», CI (1992), pp. 107-127, in particolare pp. 118-119 e MONGIANO, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., pp. 233-234.

<sup>85</sup> SALETTA, *Decretorum Montisferrati* cit., lib. II, p. 8 (1594 dicembre 8). Tale prescrizione era stata ribadita nel 1635: «che li cancellieri risedino al banco in Senato tre hore la mattina e tre hore dopo desinare, tenghino li processi in cancelleria» (ivi, p. 15 [1635 aprile 23]).

<sup>86</sup> Ivi, p. 18 (1628 ottobre 6).

di corte e in quelli camerali<sup>87</sup>, delle carte «che ponno risguardar li nostri interessi», come scriveva nel 1709 di proprio pugno Vittorio Amedeo II ad Amedeo Armano conte di Gros e allora reggente del Senato di Casale<sup>88</sup>. Fra i molti, furono inviati all'archivio della Camera dei conti di Torino numerosi mazzi di «processi concernenti gli interessi della Camera del Monferrato» risalenti anche a mezzo secolo prima e conservati, fino a quel momento, dagli attuari che avevano provveduto alla loro rimessione<sup>89</sup>.

Alla morte dei notai detentori non poche carte processuali erano finite, o vi sarebbero finite entro la terza decade del Settecento, nell'Archivio di Casale, frammiste alle altre carte notarili. Da queste nel XIX secolo vennero distinte quelle delle cause, discusse soprattutto dinanzi al Senato, e quelle relative alle investiture feudali, nel corso di un profondo intervento di riordinamento archivistico condotto nell'ultimo quarto del secolo presso il Comune di Casale, che ne era divenuto nel frattempo il depositario. In tale occasione le filze, probabilmente in origine organizzate per attuario, vennero scomposte e i fascicoli furono raggruppati alfabeticamente secondo l'attore delle cause<sup>90</sup>. Nei decenni successivi si provvide,

<sup>87</sup> Sulla vicenda v. MONGIANO, *Istituzioni e archivi del Monferrato* cit., pp. 238-239 e la bibliografia ivi citata.

<sup>88</sup> ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 905, b. 1, fasc. 1, alla data 1709 dicembre 16.

<sup>89</sup> Si vedano gli elenchi rimessi da otto attuari monferrini in ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 905, fasc. 1.

<sup>90</sup> Così il sindaco di Casale, nel 1876, ragguagliava il soprintendente agli archivi piemontesi, Nicomede Bianchi, in merito allo stato di avanzamento dei lavori di ordinamento dell'archivio: «la classificazione delle filze, in origine alquanto barocca, e la trascuranza dei deputati all'archivio contribuirono grandemente al disordine sopra lamentato. Quest'Archivio oggi contiene gli atti rogati da più di 2.700 notai dell'alto e basso Monferrato e stanno raccolti in n° di 4.360 mazzi legati a spago in croce, e portanti ciaschedun mazzo un contrassegno sul quale è indicata la lettera con cui è contraddistinto lo scaffale che lo contiene, il numero dello scompartimento in cui è risposta, il nome e la residenza del notaio rogante e l'epoca del rogito. Ciaschedun mazzo si compone degli atti di una o più annate di rogito, a seconda della loro importanza e volume, e comprendono atti notarili, esami di testimoni in cause civili e criminali, sentenze civili, criminali e arbitramentali ed atti di varie comunità del Monferrato. In ultimo si trovano ancora circa 3.500 fascicoli di atti di lite vertite 'nanti l'antico Senato del Monferrato e dei quali si sta ora attendendo alla classificazione. Questi sono riuniti in vari mazzi contenenti dai 20 ai 30 fascicoli o meno secondo il volume del fascicolo e si vanno registrando in apposita rubrica per ordine d'alfabeto. Il fascicolo sulla rubrica prende la sua posizione dall'attore della lite ed a riscontro sta pur indicato il nome della parte avversaria» (ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 109, fasc. 617/1 [1876 marzo 15]). Agli inizi del Novecento, il notaio casalese Dino Caleri registrava lo stato ancora incompiuto dell'opera di inventariazione delle carte, distinte in quattro «sezioni: "dei notai", "dei feudi", "delle investiture", "delle liti" (...), la quale contiene quattromila e più fascicoli di atti concernenti liti per aggiudicazione di eredità o di possessi, di titoli nobiliari, esenzioni da tributi ed imposte, trasporti d'estimo, pagamenti ecc.» (D. CAL-

infine, ad ordinare cronologicamente i fascicoli in base alla data d'instaurazione delle liti<sup>91</sup>. Tali operazioni, pur avendo mantenuto l'unitarietà del complesso documentario, trasferito nel 1942 presso la Sezione di Archivio di Stato di Alessandria<sup>92</sup>, crearono i presupposti dell'attuale distinzione dei fondi *Senato di Monferrato* e *Atti dei notai del Monferrato*<sup>93</sup>. Il primo, originato dalla sezione *Atti di lite* dell'ordinamento condotto presso il Comune di Casale, pur in larga parte composto da fascicoli processuali di cause vertite dinanzi al Senato, è in realtà riferibile ad un più ampio ventaglio di corti di giustizia del Monferrato operanti fra XVI e XVII secolo<sup>94</sup>; anche dopo il 1723, tuttavia, gli atti di lite sono relativi a cause discusse dinanzi alla prefettura e giudicatura di Casale, nonché ad altre giurisdicenze minori<sup>95</sup>.

---

LERI, *L'Archivio notarile del Ducato di Monferrato e gli atti dei notai monferrini*, Casale Monferrato, Tipografia operaia, 1900, p. 6).

<sup>91</sup> ASAl, *Inventari di sala di studio*, «Indice generale degli atti depositati nell'Archivio notarile comunale».

<sup>92</sup> Già nel 1913 il Comune di Casale aveva manifestato l'intenzione di versare «l'Archivio notarile e senatorio» all'Archivio di Stato di Torino, che aveva, però, rigettato la proposta adducendo la mancanza di spazi. Nel 1915 si era deciso di affidare la responsabilità delle carte all'Archivio notarile di Casale, istituendo un Archivio notarile comunale (v. ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 351, fasc. 1479). Le carte dell'«Antico archivio notarile del Monferrato» furono, infine, trasferite presso la Sezione di Archivio di Stato di Alessandria, nel frattempo istituita con d.m. 5 dicembre 1940. In merito v. C. GALLIA, *L'antico Archivio notarile del Monferrato e le sue scritture*, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), nn. 2-3, pp. 100-104 e *Gli Archivi di Stato al 1952*, Roma, Ministero dell'interno, 1954, pp. 349-351. Presso l'Archivio storico del comune di Casale rimangono ancora fascicoli processuali, dimenticati dal versamento del 1942 e ora ricompresi nella serie *Liti estranee*, oltre a 76 volumi di *Decisiones* del Senato ducale (v. *Archivio storico comunale di Casale Monferrato*, a cura di M. CASSETTI - G. GIORDANO, Casale Monferrato, Comune di Casale Monferrato, 1980 e SATo, *Inventari, provincia di Alessandria*, Casale Monferrato, 1994).

<sup>93</sup> Ritenuti correttamente, ancora all'inizio degli anni Sessanta, quale parte integrante dell'archivio notarile, gli *Atti di lite* finirono per risultare attribuiti, nella *Guida generale*, all'artificioso fondo *Senato di Monferrato*, insieme ai registri delle investiture (cfr. GALLIA, *L'antico Archivio notarile* cit., pp. 104-105 e G. GENTILE, *L'antico Archivio notarile del Monferrato*, in «La Provincia di Alessandria», XI, 1964, pp. 39-44, in particolare p. 40 con *Archivio di Stato di Alessandria*, in *Guida generale* cit., I, pp. 313-331, in particolare pp. 319, 326). Già Nicomede Bianchi aveva riferito gli *Atti di lite* al Senato del Monferrato: «questa raccolta assai voluminosa abbraccia le liti che vennero trattate avanti l'antico Senato del Monferrato dal 1590 al 1730, epoca in cui il re di Sardegna Carlo Emanuele III, soppresso quel Senato, sottopose il Monferrato alla giurisdizione del Piemonte» (BIANCHI, *Le carte degli archivi piemontesi* cit., p. 370).

<sup>94</sup> Si veda ad esempio il fascicolo di «Acta civilia agitata in curia Castagnolii, Baldessani et Dominici fratrum de Bastorio, loci Castagnolii et Guillelmi Squilerii, loci Montiscalvi, conventorum ex una contra (...), coram me Iohanne Baptista Bassano, notario publico eiusdem loci, castellan» (ASAl, *Senato di Monferrato, Atti di lite*, b. 56, fasc. 44).

<sup>95</sup> Per la prefettura e giudicatura di Casale v., ad esempio, ASAl, *Senato di Monferrato, Atti di lite*, b. 214; per le giudicature di Ponzano e altri centri minori, ivi, b. 218, fasc. 11, 19, 28; per l'Uditorato di guerra, ivi, b. 220, fasc. 24.

A questo punto pare interessante riscontrare quanto una simile organizzazione, diffusa come visto nell'intera area subalpina, si riverberò sugli esiti conservativi e sugli assetti archivistici: la funzione pubblica del notaio in ambito giudiziario si concretizzò, dunque, sia nella produzione di registri destinati a scandire le diverse fasi processuali, sia attraverso la conservazione degli atti nell'interesse delle parti<sup>96</sup>. Generalmente, la prevalenza della dimensione patrimoniale in quest'ambito portò nell'ottica dei soggetti produttori – i notai – al venir più rapidamente meno dell'interesse alla conservazione, con la conseguente dispersione delle carte, almeno fin quando – in assenza di collegi cittadini – l'autorità statale non impose precisi obblighi che tenessero conto anche di interessi sovraordinati. Ne sono prova le rimanenze – fino al Settecento inoltrato – di carte processuali, in particolare di ambito civile, provenienti quasi esclusivamente da contesti nei quali si ebbero concentrazioni precoci di carte notarili, come appunto testimoniano i casi di Vercelli e Casale testé menzionati, così come quello di Asti, dove pure la corporazione notarile funse da collettore delle carte dei notai defunti<sup>97</sup>. Per surrogare tale sistema conservativo, alcune categorie di destinatari degli atti giudiziari – su tutti comunità, enti ecclesiastici e famiglie di una certa tradizione – finirono col provvedere autonomamente alla conservazione delle carte riguardanti le loro vicende giudiziarie. Oltre ai cospicui nuclei di «atti di lite», composti da fascicoli processuali istruiti dinanzi alle diverse corti che vedevano le comunità quali parti in causa<sup>98</sup>,

<sup>96</sup> Nella sua raccolta di decisioni del Senato di Savoia, così Antoine Favre rispondeva all'interrogativo se spettasse al notaio o al castellano l'esibizione delle scritture prodotte in giudizio: «*quae coram cuiusque iurisdictionis castellano gesta sunt, asservandorum cura, ut quotiens opus erit exhiberi possint, ad scribae quem curialem vocant, non ad castellani officium ex statutis adeoque ex iuris communis ratione pertinet. Nam et penes scribam manere debent acta iudicii, licet facta coram iudice non penes ipsum iudicem*» (FAVRE, *Codex fabrianus definitionum forensium* cit., p. 256, lib. III, tit. XXVIII).

<sup>97</sup> Secondo gli statuti del 1538, con aggiunte del 1590, il Collegio dei notai astigiani doveva sovrintendere alla corretta trasmissione delle carte dei notai defunti, provvedendo alla loro raccolta nel caso in cui i notai cessati dall'esercizio fossero risultati senza eredi notai (v. *Statuta et privilegia Collegii dominorum notariorum et causidicorum civitatis Ast, Astae*, apud Virgilium de Zangrandis, 1590, pp. 16-17, cap. 29). Tale norma aveva comportato la concentrazione di numerosi minutari e filze, delle quali il Collegio era ancora tenutario nell'ultimo quarto del Settecento (v. ASTO, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti, Visite del tabellone*, b. 8, visita del 1779, e ivi, *Pareri del procuratore*, 35, cc. 15r-16v [1772 marzo 10]). Permangono ancora presso l'Archivio comunale di Asti numerosi fascicoli di atti processuali civili, compresi nella serie *Atti di lite tra particolari* (<http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowLsAlberoEntiAction.do?enteKey=250&progKey=400963&operation=explode>).

<sup>98</sup> Tipica era l'organizzazione alfabetica per attore o per convenuto dei fascicoli processuali, compresi quelli che vedevano la città parte in causa: a titolo di esempio, fra i molti, si

fanno la loro comparsa negli archivi di molte comunità piemontesi anche le serie di registri di *Cause della città*, spesso confusi in disattenti ordinamenti archivistici con gli ordinari registri di curia, ma dove invece venivano annotati solo gli atti relativi a procedimenti che avessero visto la comunità proprio quale parte in causa<sup>99</sup>.

#### 4. «Perché non abbiano più a nascere abusi sopra l'ordine giudiziario». Le Regie costituzioni del 1723

Con la terza decade del Settecento, come detto, si registra nei domini sabaudi una conservazione assai più diffusa di carte riconducibili alle curie, sia superiori sia subalterne, rispetto al periodo precedente. Le serie di atti giudiziari principiano, nei casi più risalenti, nel 1723: in ciò è difficile non vedere un nesso con la promulgazione delle Regie costituzioni e, più in generale, con la tendenza del periodo al consolidamento delle attitudini conservative da parte delle istituzioni<sup>100</sup>.

L'opera di consolidamento del diritto sabauda, intrapreso con le Regie costituzioni<sup>101</sup>, comportò la riproposizione di norme procedurali, integrate

---

ricordano i casi di Ivrea (ASCIvrea, *serie I, categoria Inventari*, vol. 9, 2812 [1780]), Moncalieri (ASCMoncalieri, *serie I*, 9, cc. 22 ss [inventario, 1662]; 12, cc. 380r-390r [inventario, secolo XVIII]), Gattinara (ASVc, *Intendenza, serie I*, b. 148). Significativo il caso di Savigliano, ove venne redatto un inventario analitico degli oltre 700 fascicoli processuali conservati nell'archivio comunitativo (ASCSavigliano, *categoria I, serie 18*, b. 591).

<sup>99</sup> Si vedano, per Savigliano, il «Registrum civitatis» (ASCSavigliano, *categoria I, serie 18*, b. 592, fasc. 1819), il «Registro delle copie et opposizioni et comparizioni fatto dall'illustrissima città di Savigliano avanti divesi signori delegati principiato di novembre 1664» (ivi, *serie 14, sottoserie 2*, b. 551). Per Moncalieri, l'inventario settecentesco dell'Archivio comunale riporta, fra i molti registri risalenti al secolo precedente, i «registri delle cause civili della città», il «registro delle cause civili della città contra diversi», «altro delle cause et assignationi giudiciali per la città», «registro delle oposizioni, intimationi et altri atti giudiciali fati in favore et odio della città», «registri delle intimationi e proteste fatte instanti li signori agenti della città nel tribunale di Moncaglieri», il «registro degli atti giudiciali ricevuti a favor della città» ecc. (ASCMoncalieri, *serie I*, 12, cc. 422r-423r [inventario, secolo XVIII]).

<sup>100</sup> Sul periodo come fase cruciale per la storia degli archivi v. R. H. BAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives. La constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVI<sup>e</sup>-début du XIX<sup>e</sup> siècle)*, in «Archivum», XVIII (1968), pp. 139-149 e A. D'ADDARIO, *Origini e sviluppi dell'archivistica come dottrina*, in *L'archivistica alle soglie del 2000*, atti del convegno di studi (Macerata, 3-8 settembre 1990), a cura di O. BUCCI, Macerata, Università degli studi di Macerata, 1992, pp. 161-186, in particolare pp. 162-164.

<sup>101</sup> Per il processo di formazione delle Costituzioni del 1723 v. M. E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S. M. il Re di Sardegna 1723-1729-1770)*, Torino, Bocca, 1928 (rist. anast. Torino, Società reale mutua di assicurazioni, 1986), pp. 158-173. Sull'ordinamento delle giurisdicenze che ne scaturì v. P. CAROLI, *Le prefetture nel Settecento* e P. BRIANTE, *Le giudicature*, in

da alcune significative novità, soprattutto nel campo della produzione e della conservazione documentaria. Nell'ambito della produzione venne prescritta la necessità di dedicare sedi documentarie distinte ad alcune fasi processuali di ambito civile mediante l'introduzione dell'obbligo, per la prima volta esplicito, di compilazione di appositi registri «perché», scrivevano i deputati alla compilazione delle Costituzioni, «sia chiaro l'ordine giudiziario e resti evitato il sospetto di potersi commettere falsità o abusi nel maneggio de' registri»<sup>102</sup>. Era infatti noto ai compilatori delle Costituzioni che di rado i notai avevano provveduto in passato alla onerosa compilazione dei registri<sup>103</sup>, limitandosi a redigere gli atti su fogli sciolti senza consegnare ai successori le proprie carte, come lamentato nel 1719, ad esempio, per il Senato e le giurisdizioni della Savoia nel «Mémoire concernant les archives du Senat de Savoie» del patrimoniale Giovanni Antonio Rivalta, inviato in ispezione<sup>104</sup>.

---

*Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico regime all'età rivoluzionaria*, atti del convegno di studi (Torino, 11-13 settembre 1989), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, I, pp. 193-197, 199-206, nonché il recente E. MONGIANO, *L'ordinamento giudiziario degli Stati sabaudi nel XVIII secolo*, in «Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes», LI (2010), n. 196, pp. 1-11. Sugli aspetti procedurali connessi v. G. S. PENE VIDARI, *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in *Costituzioni sabaude 1723*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. XXVII-XXXIV.

<sup>102</sup> Così nel «Ristretto de' motivi avutisi da' (...) deputati alla compilazione delle Regie costituzioni per ogn'una delle disposizioni nelle medesime contenute e da S. M. approvate dopo vari esami», a proposito dell'obbligo per i segretari di tenere i registri «in buona forma, di buon carattere e ben' affogliati», dove «annotarsi in essi fedelmente qualsivoglia decreto ed atto giudiziale faciente alla causa, senza lasciarvi alcun bianco» (ASTo, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 47v e *Regie costituzioni 1723*, p. 188, lib. II, tit. 16, § 25). Gli obblighi, introdotti per la prima volta esplicitamente nella normativa sabauda, prevedevano, inoltre, la registrazione di ordinanze e decreti, la produzione di appositi registri di sentenze e atti di appellazione, di produzioni e restituzioni d'atti (ivi, §§ 11, 26, 29, pp. 184-189).

<sup>103</sup> Nell'analisi della normativa ducale riportata da Antonio Sola, i deputati alla compilazione delle Regie costituzioni del 1723 commentavano, in merito al dettato, «acta judicialia in libris curie breviter notari»: «non si sono tenuti né si tengono registri, ma si rimettono li originali alle parti» (ASTo, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 5, fasc. 5, «Decreti et ordini regii registrati appresso il Sola et Borel concernenti l'amministrazione della giustizia»).

<sup>104</sup> L'osservanza degli obblighi di compilazione e di remissione al successore dei registri, prevista dalle disposizioni di Emanuele Filiberto del 1560, aveva finito col perdere vigore a seguito dell'appalto dell'ufficio e «sans doute pour épargner les frais des registres et le salaire de ceux qui toint employés aux dits enregistremens», nonostante le reiterate prescrizioni dirette ai segretari, «tant du Senat, que Baillage de Savoye». Il malcostume si era invece diffuso tra i segretari del Senato, «ne remettant plus les actes aux archives depuis plusieurs années qu'en liasse sur des bouts de papier et qu'après les avoir gardé rière eux les neuf à dix ans et même davantage», con grave danno di quanti si fossero rivolti al Senato «pour avoir expedition des actes». L'unica soluzione fu individuata nell'obbligare i segretari del Senato e del Balivato a tenere appositi registri «des arrêts, des avis, des présentations, des comparoissances, des

Per ovviare alle dispersioni di atti, dei quali evidentemente i notai segretari di curia si erano dimostrati archivisti disattenti, nelle Costituzioni si provvide con un'«autentica», ovvero con una nuova norma, a disporre la formazione di filze delle comparizioni presentate dalle parti<sup>105</sup>:

perché restano vive nei magistrati le memorie delle cause e loro atti e togliere tanti e gravi disordini che sono seguiti dalla comunicazione degli originali, essendo arrivati casi che si sono sottratte le comparizioni e cedole e surrogate dell'altre differenti e perché stabilitasi con certo termine non abbiano più a nascere abusi sopra l'ordine giudiziario come per il passato seguivano, vedendosi tutti i giorni perder processi di cause antiche, mutilati e manchevoli di quelle scritture che contengono il principal lume della verità, da che poi nascono mille dispendiose lunghezze<sup>106</sup>.

Nel medesimo contesto era ribadito il ruolo, assai importante, dei procuratori delle parti nell'*iter* processuale civile: spettava loro, infatti, la formazione del fascicolo processuale per la parte rappresentata e, di frequente, la sua conservazione, come dimostrato da numerose attestazioni<sup>107</sup>, pure in presenza del dettato delle Regie costituzioni che prevedeva la restituzione

---

sentences, des testamens solennels et holographes, des donations, des émancipations, des tutelles, des curatelles», da rimettere, alla fine della loro ferma, al segretario archivista del Senato insieme agli atti non ritirati dalle parti (ASTo, *Materie giuridiche, Senato di Savoia*, b. 1, fasc. 20, cc. 1r-3r). Situazione analoga è riscontrata per gli archivi dell'altro tribunale supremo «al di là dai monti», il Senato di Nizza: «selon des habitudes invétérées, certaines catégories d'actes ne rejoignaient jamais les archives sénatoriales: elles se trouvaient plutôt au domicile des magistrats et des actuaire» (TOMBACCINI VILLEFRANQUE, *Le Sénat de Nice* cit., pp. 32-33). Sul viaggio di Rivalta v. anche A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze, Olschki, 2000, p. 22, nota 79.

<sup>105</sup> «Le dette comparigioni, cedole e scritture ordinarie del giudizio non saranno comunicate originali al procuratore avversario, ma solo per copie, da che sieno distese negli atti di quella parte che le avrà date, indi saranno dagli attuari rimesse diligentemente in filza a misura che le avranno distese, notando il giorno e il numero nel quale si mettano» (*Regie costituzioni 1723*, p. 184, lib. II, tit. 16, § 9).

<sup>106</sup> ASTo, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 46r.

<sup>107</sup> Potevano esercitare la funzione di procuratore i membri di un collegio, in assenza del quale le parti potevano essere rappresentate da un causidico, notaio. Così come per i notai, l'esercizio della funzione di procuratore era subordinato alla titolarità di una piazza. Nel corso della lite, i procuratori dovevano tenere un registro in cui annotare tutte le scritture rimesse loro dai clienti, registrandone puntualmente la restituzione e verificando che il segretario della corte facesse lo stesso con le produzioni delle parti. Una volta assegnata la causa a sentenza, le parti erano obbligate a portare i loro atti e le scritture prodotte, con inventario, al segretario del tribunale, il quale poteva, poi, procedere alla loro rimessione nelle mani del giudice; in presenza di molte scritture, il procuratore era tenuto a cucirle in volume per ordine di data. Una volta emanata la sentenza, le scritture erano rimesse ai procuratori che, a quel punto, erano tenuti a restituirle ai clienti (v. *Regie costituzioni 1723*, pp. 151-154, lib. II, tit. 6, §§ 1-13; *Regie costituzioni 1729*, pp. 175-180, lib. II, tit. 11, §§ 1-10; *Regie costituzioni 1770*, pp. 173-179, lib. II, tit. 11, §§ 1-10).

degli atti alle parti alla fine del procedimento<sup>108</sup>. Sono infatti numerosi gli esempi di procuratori, solitamente anche notai, che trattennero le scritture processuali dei propri clienti, forse per interessata negligenza o, forse, in virtù del rapporto fiduciario che li legava a taluni di essi, solitamente pubblici, e che finiva per renderne gli studi veri e proprie ‘succursali’ dei rispettivi archivi<sup>109</sup>.

Dal punto di vista della conservazione degli atti, se da un lato le Regie costituzioni ribadivano per i segretari il consueto divieto di «estrarre e trasportar fuori dal tribunale a cui serve veruna sorta di titoli o atti dependente dal suo banco, dovendo tenergli e conservargli in esso ed ivi solamente valersene per le opportune copie»<sup>110</sup>, dall'altra disponevano per la prima volta, in un'«autentica», l'obbligo per i segretari dei tribunali di rimettere i registri e le filze negli archivi delle comunità o delle città o, laddove i tribunali non avessero potuto identificarsi in una di queste, presso gli archivi degli stessi:

Con la stessa diligenza si conserveranno queste filze dagli'attuari e segretari e sei mesi dopo l'anno finito si rimetteranno, unitamente co' registri da loro tenuti nell'anno precedente, nell'archivio del Senato o della Camera rispettivamente, e da' segretari de' tribunali inferiori nell'archivio di essi e da quelli de' giudici delle città e comunità nell'archivio delle medesime<sup>111</sup>.

Il tentativo fu, dunque, quello di dare origine ad un sistema pubblico di conservazione decentrata, ancorando le carte giudiziarie alle istituzioni più radicate sul territorio, con l'intenzione, soprattutto, come si evince dai

<sup>108</sup> Trascorso un biennio, i procuratori erano affrancati dall'obbligo di rimessione delle scritture ai loro clienti (v. *Regie costituzioni 1723*, p. 154, lib. II, tit. 6, § 12; *Regie costituzioni 1729*, pp. 179-180, lib. II, tit. 11, § 10).

<sup>109</sup> Si veda, ad esempio, per il Comune di Vercelli, la «nota delle scritture che il signor avvocato Confienza ha adnesso tenere presso di sé, concernenti interessi di comunità», dove sono elencati gli atti processuali, oltre settanta, che nel 1680 il professionista deteneva nel proprio studio in Torino (ASCVc, armadio 57, «Memorie, istruzioni, remissioni di scritture agli agenti della città, secoli XVI-XVII»). Interessanti anche i casi di Caresana e Piane, due piccole comunità del Vercellese: negli inventari degli archivi di entrambe, rispettivamente del 1728 e del 1733, si fa riferimento a scritture trasportate a Torino presso gli studi dei procuratori che là patrocinavano (v. ASVc, *Intendenza, serie I*, b. 148).

<sup>110</sup> La norma riprendeva il dettato di un ordine di Carlo Emanuele I del 30 aprile 1622 (*Regie costituzioni 1723*, p. 187, lib. II, tit. 16, § 21; *Regie costituzioni 1729*, p. 166, lib. II, tit. 11, § 17; *Regie costituzioni 1770*, pp. 163-164, lib. II, tit. 8, § 17). Su analoghe prescrizioni disposte in passato v. *supra* la nota 11.

<sup>111</sup> *Regie costituzioni 1723*, p. 184, lib. II, tit. 16, § 10; *Regie costituzioni 1729*, pp. 152-153, lib. IV, tit. 29, § 6; *Regie costituzioni 1770*, pp. 168-169, lib. IV, tit. 29, § 6.

ricchissimi carteggi preparatori delle Costituzioni, di evitare la dispersione di carte, delle quali fino a quel momento i notai non sempre si erano dimostrati attenti archivisti<sup>112</sup>.

Il provvedimento diede origine alla concentrazione e ad una maggiore continuità nella conservazione delle carte riferibili alle attività tanto dei tribunali superiori, ad esempio del Senato di Piemonte<sup>113</sup>, quanto di quelli subalterni, in particolare delle prefetture, presso le quali si dispose anche la conservazione dei fascicoli processuali criminali, ma soltanto in presenza di strutture archivistiche che evidentemente non era così scontato che esistessero. In alternativa, le carte criminali avrebbero dovuto trovare collocazione negli archivi dei rispettivi Senati o, nel caso la sentenza avesse previsto confische di beni, in quello della Camera dei conti:

i prefetti e i giudici saranno anche tenuti alla fine di ogni anno di rimettere i processi criminali che saranno terminati nell'archivio pubblico della prefettura, se vi sarà, e non essendovi si rimetteranno in quello dei rispettivi Senati, inserendo nel registro del loro tribunale una nota di detti processi in cui si specificherà il contenuto della sentenza, a riserva dei processi nei quali vi sia seguita sentenza di pena pecuniaria, i quali resteranno appresso i vassalli<sup>114</sup>.

Contestualmente, negli archivi di molte comunità piemontesi si assiste alla creazione di depositi *ex novo* di carte delle rispettive podesterie, giudicature e, in qualche caso, prefetture, secondo modalità già in parte conosciute presso alcuni centri, come Moncalieri o Susa, ove già era venuta accumulandosi la documentazione dei rispettivi tribunali, pur con scarsa regolarità<sup>115</sup>. È interessante, ad esempio, il caso di Carmagnola, ove nel

<sup>112</sup> Un'analogha situazione era riscontrabile nella Francia di Antico regime, ove, fin da un editto di Enrico III del 1580, si lamentavano le frequenti sottrazioni di carte avvenute al momento delle mutazioni dei segretari o la loro disattenta custodia da parte degli eredi. L'avvento del regno di Luigi XIV corrispose col tentativo «d'imposer l'idée que les papiers judiciaires doivent être intégralement transmis au nouveau titulaire du greffe et être ainsi facilement accessibles au public», inaugurando l'emanazione di una serie di ravvicinati provvedimenti in materia (MAUCLAIR, *Greffes et greffiers* cit., pp. 261-262).

<sup>113</sup> Si veda, nel presente volume, I. SOFFIETTI, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)*.

<sup>114</sup> *Regie costituzioni 1723*, p. 488, lib. IV, tit. 28, § 6. La norma che prevedeva la conservazione presso la Camera dei conti dei processi che avessero comportato confische di beni risaliva a un editto di Carlo Emanuele I del 10 gennaio 1597 (ivi, p. 487, § 1).

<sup>115</sup> L'inventario dell'archivio comunitativo di Susa del 1790 riporta la presenza di registri dei sindacati degli ufficiali della prefettura dal 1612 al 1642; dal 1723 sono presenti i «Registri della giudicatura e prefettura di questa città stati consegnati nell'archivio di questa medesima» (ASTO, SR, *Intendenza di Susa*, b. 28, cc. 112r-117r). A Moncalieri sono attestati gli «atti criminali

1725 la comunità, alla scadenza del mandato del segretario Ottavio Antonio Costamagna, si attrezzò a ricevere la rimessione delle filze e dei registri del tribunale, dedicando loro un'apposita guardaroba nel proprio archivio e aggiornando il mansionario del segretario comunale con l'introduzione dell'obbligo di ritirare «quelle scritture che di tempo in tempo si riceveranno dalla corte»<sup>116</sup>.

Tale procedura non fu tuttavia destinata a sopravvivere a lungo, così come quella della confezione delle filze di comparizioni e della loro rimes-

---

fatti negli tribunali di Chieri, Andezeno, Buttigliera et altri luoghi dall'anno 1622 all'anno 1630» e, dal 1723, registri di ordinanze, sentenze e atti criminali della locale giudicatura (ASCMoncalieri, *serie I*, 12, c. 423v [inventario, secolo XVIII]). Attualmente si conservano nell'Archivio comunale alcuni registri di cause civili riferibili al tribunale di Moncalieri, concentrati soprattutto tra l'ultima decade del Seicento e le prime del Settecento (ivi, *Serie generale*, 4509 [1633-1635], 5256 [1694-1698], 5495 [1706], 5539 [1709-1721], 5546 [1710-1711], 5632 [1720-1723], 5644-5645 [1721-1723]), diversi fascicoli processuali criminali del Fisco di Moncalieri (ivi, *Serie generale* 3841 [1609], 3850-3851 [1610], 3909 [1613], 3960-3962 [1615], 4077 [1618], 4118-4120 [1619], 4212 [1622], 4322 [1627], 4334 [1628], 4439, 4442-4446 [1631], 4464-4465 [1632], 4520-4522 [1634], 4583 [1636], 4614 [1637], 4568, 4666 [1639], 4732 [1644], 4838 [1649], 4849, 4855 [1650], 5577 [1715]), di Chieri (4265, [1625], 4287-4289 [1626], 4321 [1627], 4368-4369 [1629], 4406 [1630]), Piobesi (5467 [1704], 5484 [1705]), Buttigliera (4285 [1626]), 4320 [1627]) e Andezeno (4225, 4228-4229 [1623], 4247 [1624]). La presenza di registri riferibili anche ad altre corti del territorio potrebbe, tuttavia, far ipotizzare che le concentrazioni di carte giudiziarie nell'archivio comunitativo siano il portato del nucleo, ben più consistente, di carte notarili lì conservate fino alla metà dell'Ottocento e, poi, trasferite presso l'archivio della locale tappa d'insinuazione. Per le carte di altre giurisdicenze conservate presso l'Archivio comunale di Moncalieri, ivi, *Serie generale*, 5488 (Trofarello, Cause civili, 1705-1709); 5491 (Piobesi, Cause criminali, 1705-1731); 5569 (Vinovo, Cause civili, 1713-1715); 5634 (Nichelino, Cause civili, 1720-1728); sulle carte notarili, poi trasferite presso l'archivio della tappa d'insinuazione di Moncalieri, si rimanda a MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

<sup>116</sup> Così il Consiglio comunitativo di Carmagnola deliberava nel febbraio 1726: «a tenor delle Reggie costituzioni, titolo 16 degli attuarii e segretari de' tribunali, § 10, p. 184, restando prescritto a' signori segretari de' tribunali di dover sei mesi doppo l'anno finito rimetter nell'archivio delle città e comunità le filze delle comparigioni, cedule e scritture ordinarie del giudizio, unitamente a' registri da loro tenuti in detto precedente anno per loro conservazione ed avendo il signor Costamagna, già segretario del tribunale di questa città ne' scadenti anni, offerta nel scadente mese di genajo la rimessione delle filze di dette comparigioni, cedule e scritture, esclusivamente però a' registri, quali ha allegato esser alle mani dell'illustrissimo signor giudice per valersene per servizio del suo officio, restando necessario l'assegnazione di un posto preciso per la rimessione et archivamento d'esse scritture e registri, ha la congregazione conferta con l'autorità et incombenza a' signori sindaci di riconoscere in qual parte degli archivi sarà tal riposizione più comoda e separata dalle altre scritture della città et farne il ritiro di dette offerte scritture purché nel medesimo tempo si rimettono detti per adempimento del fine portato da dette costituzioni e così successivamente di tempo in tempo in avvenire» (ASCCarmagnola, Titolo XXIX, *Servizi comunali*, cat. 1, *Ordinati*, 63, c. 165v [1726 febbraio 2]). Nell'agosto successivo Costamagna rimise alla comunità una filza di comparizioni, un registro di provisioni e ricorsi, uno delle assegnazioni, due delle procure e delle sentenze, due di atti esecutoriali, uno delle sentenze civili e uno delle «consegne degli ebrei» (ivi, c. 216rv [1726 agosto 25]).

sione ai segretari successori. Durante i lavori di revisione delle Costituzioni del 1723 prevalsero le perplessità, già emerse nel corso dei lavori preparatori, di quanti ritenevano che, in particolare, quest'ultima prescrizione «avrebbe importato in poco tempo un cumulo e confusione di scritture», oltre che un aggravio per le parti<sup>117</sup>, nonostante altri ne sostenessero invece l'uso «come si costuma in ogni altro paese»<sup>118</sup>.

Le Costituzioni del 1729 cassarono integralmente le prescrizioni delle filze e del loro deposito negli archivi comunitativi<sup>119</sup>. In merito alla conservazione dei registri giudiziari, ci si riferì all'obbligo della loro rimessione per inventario ai successori per quelli di ambito criminale, riprendendo una norma delle Costituzioni del 1723, ispirata a sua volta da dettati già a

<sup>117</sup> Così, all'inizio degli anni Venti, il presidente reggente la Camera dei conti, Spirito Giuseppe Riccardi riportava nelle sue osservazioni alla stesura delle Costituzioni, in merito all'introduzione dell'obbligo di predisporre filze degli atti: «si crederebbe pure da levarsi, non vedendosi quale utilità possa ricavarsi dall'uso di tal disposizione, qual non è mai stata praticata e sarebbe d'aggravio alle parti, alli procuratori ed agli attuari. Il § 16 di dette novelle si stimebbe parimente superfluo, parendo non poterci essere utilità essenziale nel far la raccolta delle scritture portata da detto §, la quale importerebbe in poco tempo un gran cumulo e confusione d'esse, bastando la precauzione che ogn'una delle parti suole praticare nel prendere copia degli atti» (ASTo, *Materie giuridiche, Progetti e osservazioni, Regie costituzioni*, b. 1, fasc. 1, «Confronto dei primi progetti delle Costituzioni...», c. 396v). Sui lavori preparatori delle Costituzioni del 1723 v. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi* cit., pp. 99-155.

<sup>118</sup> Nelle osservazioni al progetto di nuova compilazione delle Costituzioni, nel 1728, Giovanni Cristoforo Zoppi, già avvocato fiscale del Senato di Piemonte e primo presidente della Camera dei conti, si diceva favorevole al mantenimento dell'uso di confezione delle filze: «nello stesso titolo l'annotazione marginale alli §§ 9 et 10 porta l'abolizione delle filze degl'atti ivi menzionati per duoi motivi, l'uno del dispendio de' litiganti, l'altro per essersi stabilita l'unione del sommario del relatore alla sentenza; ma si crede esser di pubblica utilità e di convenienza delle stesse parti litiganti che si mantenghino dette filze e non solamente rispetto alle cause vertenti in Senato, ma etiamdio in tutti i tribunali dello Stato come si costuma in ogni altro paese, perché se nel decorso del tempo una parte perde il suo volume degl'atti e se accade di prodursi la sentenza per fare qualche fondamento in qualche altro giudizio, se gli oppone che *sententia sine actis non probat* e non può supplire il sommario del relatore, perché non si può dire che quello costituisca gl'atti o perché obbligherebbe il relatore (con prolissità inutile e difficoltante la brevità desiderata nella relazione e spedizione delle cause) a trasportare intieramente il contenuto degli atti nel sommario» (ASTo, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 25, fasc. 20, «Riflessi del primo presidente Zoppi sulla nuova compilazione delle Regie costituzioni»).

<sup>119</sup> A margine, in merito ai §§ 9-10 delle Costituzioni del 1723, negli «Ordini di Sua Maestà concernenti le nuove disposizioni inserite nella nuova compilazione delle Costituzioni» si annotava laconicamente: «che si tolga la disposizione concernente le filze». Fra i motivi si annoverava quello che le «filze erano d'aggravio a' litiganti»; per ovviare ai rischi di dispersione delle scritture sarebbe bastata «l'unione del sommario che si farà d'or inanzi dal relatore alla sentenza» (ASTo, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 28, fasc. 1, pp. 62-63). Sulla nuova compilazione v. *Regie costituzioni 1729*, pp. 158-172, lib. II, tit. 9. In generale, sui lavori preparatori e sulle modifiche apportate nella seconda compilazione delle Costituzioni v. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi* cit., pp. 207-228.

suo tempo espressi<sup>120</sup>. Negli archivi di diverse comunità, il disposto delle nuove Costituzioni fu preso nuovamente alla lettera e, in più di un caso, gli inventari settecenteschi ci testimoniano che le serie iniziate nel 1724 si interruppero entro il 1727, entro cioè il triennio di mandato degli ufficiali di giustizia<sup>121</sup>. Non mancano, infine, anche i casi in cui il deposito delle carte presso gli archivi comunitativi continuò invece ad essere effettuato con regolarità, come nel caso di Alba, Vercelli<sup>122</sup> – sedi di prefettura – e Pinerolo, in quest'ultimo caso limitatamente alla giudicatura dei borghi di cui la città era infeudata e, quindi, più direttamente interessata alla conservazione<sup>123</sup>.

5. «*Ad effetto di provvedere al pubblico, acciò nelle occorrenze non sia costretto ricorrere altrove che al tribunale*». *La razionalizzazione del sistema giudiziario sabauda*

La ravvicinata emanazione delle Costituzioni del 1723 e del 1729 comportò la predisposizione di una serie di provvedimenti miranti al buon funzionamento del sistema giudiziario e destinati, più o meno direttamente, ad incidere anche sulle prassi conservative delle carte giudiziarie. Oggetto delle attenzioni del legislatore sabauda fu, in particolare, anche una messa a punto delle procedure di verifica dell'attività degli ufficiali di giustizia. Ogni tre anni, infatti, i componenti delle corti erano soggetti alle consuete operazioni di sindacato durante le «assisie», nel corso delle quali invalse l'uso di verificare, in maniera specifica, l'avvenuta trasmissione delle carte ai segretari successivi, requisito indispensabile per ottenere l'assoluzione da ogni pendenza e la titolarità di nuove segreterie<sup>124</sup>.

<sup>120</sup> La norma che prevedeva la consegna al successore dei processi ancora pendenti risaliva a un ordine di Maria Giovanna Battista di Nemours del 1677 (v. *Regie costituzioni 1723*, p. 487, lib. IV, tit. 28, § 2). Sull'obbligo di trasmissione al successore dei registri criminali di denunce e querele v. anche ivi, p. 407, lib. IV, tit. II, § 3.

<sup>121</sup> Fra i molti esempi, oltre al già citato caso di Carmagnola, si segnalano quelli di Savigliano (ASC Savigliano, *categoria I, serie 14, sottoserie 2*, bb. 550-553 e *serie 18*, b. 592) e Montechiaro d'Asti (ASTo, *Inventari degli archivi comunali per A e B*, b. 12, Montechiaro, cc. 76r-77r [inventario, 1733]).

<sup>122</sup> Per Alba si vedano i numerosi registri civili e criminali della prefettura elencati nell'inventario dell'Archivio comunale del 1840 (SATo, *Inventari, provincia di Cuneo, Alba; ASC Alba, Prefettura e giudicatura di Alba*, bb. 285-335). Per Vercelli v. *infra* il testo corrispondente alle note 168-169.

<sup>123</sup> ASC Pinerolo, *Sezione antica, categoria 9, fasc. 32*, reg. 97, cc. 161r-163v [inventario, metà secolo XVIII]; reg. 104 [inventario, 1778].

<sup>124</sup> Nel 1729, rispetto alla precedente edizione, era stato introdotto l'obbligo di procedere all'esame diligente dei registri, prevedendo delle sanzioni in caso di inadempienze in merito

La procedura delle assisie riproduceva le prassi di verifica già adottate in ambito notarile ‘ordinario’ e finiva col ricomprendere tutta la documentazione, non altrimenti controllata, riferibile all’attività dei notai in ambito giudiziario. Tale meccanismo ricalcava, infatti, le procedure attuate fin dal 1610 con la nascita dell’insinuazione, che aveva, fra l’altro, imposto il censimento dei possessori di carte dei notai defunti, censimento da aggiornare ad ogni passaggio di mano delle stesse. La *ratio* di questo provvedimento era di lasciare così la disponibilità delle carte ai notai, ma anche di sovrintendere alla catena della loro trasmissione per evitarne una devoluzione incontrollata e la permanenza in mani private. Contestualmente, era invalsa la prassi di procedere, periodicamente, a una verifica dei minutari dei notai attivi nei distretti delle diverse tappe d’insinuazione mediante le cosiddette visite tabellionali<sup>125</sup>. Questi censimenti riguardavano però soltanto gli atti notarili soggetti all’imposta dell’insinuazione, compresi i cosiddetti «atti giudiziali sottoposti all’insinuazione»<sup>126</sup>, raccolti in appositi minutari, riservati ad atti specificamente connessi alla procedura giudiziaria, destinati ad essere trattati alla stregua degli altri minutari ‘ordinari’ in termini conservativi e, dunque, non compresi fra i registri che i segretari di tribunale dovevano trasmettere ai successori in ufficio durante le assisie<sup>127</sup>.

---

alla loro tenuta (v. *Regie costituzioni 1729*, pp. 154-155, lib. II, tit. 8, § 16; *Regie costituzioni 1770*, pp. 152-153, lib. II, tit. 7, § 20). Sull’evoluzione delle procedure connesse allo svolgimento delle «assisie», previste dalle tre redazioni delle Costituzioni v. C. AIMARO, *Problemi di amministrazione della giustizia nel Biellese, tra centro e periferia. I procedimenti di controllo sull’attività dei giudicanti: assisie e sindacati*, in *Pouvoirs et territoires* cit., pp. 375-385, in particolare pp. 376-379.

<sup>125</sup> *Regie costituzioni 1723*, pp. 641-644, lib. V, tit. 22, cap. 13 e *Regie costituzioni 1729*, pp. 385-390, lib. V, tit. 22, cap. 12.

<sup>126</sup> La tenuta dei minutari di atti giudiziali, separati da quelli ‘ordinari’, fu esplicitamente prevista dalle Costituzioni del 1729: «vogliamo che gli attuari dei nostri supremi magistrati ed i segretari de’ tribunali inferiori debbano tener un registro separato in forma di minutarium di tutti gli atti giudiziali sottoposti all’insinuazione» (*Regie costituzioni 1729*, p. 388, lib. V, tit. 22, cap. 12, § 8; *Regie costituzioni 1770*, pp. 437-438, lib. V, tit. 22, cap. 9, § 6). «Gli insinuatori», proseguivano le Costituzioni, «notai, attuari e segretari de’ tribunali e delle comunità dovranno presentare al tempo delle visite i loro rispettivi registri e minutari degli atti sottoposti all’insinuazione, perché si riconosca se viene da essi osservato il prescritto delle nostre Costituzioni» (*Regie costituzioni 1729*, p. 389, lib. V, tit. 22, cap. 9, § 9). Nei minutari trovavano sede documentaria gli inventari, la cui compilazione era stata affidata dalle Costituzioni del 1723 al solo «segretario del tribunale» o al suo sostituto, pur prevedendo alcune deroghe. La precedente legislazione ne aveva ammesso la redazione «per quoscumque notarios». In merito v. MONGIANO, *Attività notarile* cit., pp. 209-210.

<sup>127</sup> Secondo le Costituzioni, i notai investiti della responsabilità di segreterie, castellanerie o podesterie, prima delle fine dell’ufficio dovevano aver sottoposto ad insinuazione tutti gli atti soggetti, per poter assumere altri uffici. La detenzione dei minutari, oltre a garantire ai notai i diritti per la levatura delle copie, era dunque un presupposto per l’esercizio della loro attività

La consegna dei registri ai segretari successori faticò, tuttavia, ad imporsi per la riottosità dei notai a perdere la disponibilità delle proprie scritture, rimettendosi all'onestà di quanti avrebbero preso il loro posto per riscuotere gli emolumenti ancora dovuti. Rimangono traccia, negli archivi senatori e in quelli locali, di numerose inadempienze da parte dei notai, poco inclini a privarsi di carte considerate garanzia – o forse discredito – del proprio operato e dei propri proventi<sup>128</sup>. Con una decisione del 1735 il Senato di Piemonte respinse il ricorso di un notaio chierese, Francesco Giuseppe Molineri, che si era rifiutato alla fine del mandato di rimettere le proprie scritture ai segretari successori, «tutto che non ne habbi retirati alcuni da signori antecessori», ma, soprattutto, non sentendosi «cautelato per gli emolumenti di quegli atti ancora in buona parte da risquotere». Il Senato, pur respingendo l'istanza di Molineri, ingiunse ai successori di consegnargli «la ricevuta degl'atti e registri loro rimessi ed altresì di far dare al ricorrente la visione d'essi ed il comodo di levare quegli atti che non sono ancora stati alle parti spediti, acciò ne possa conseguire la dovutali mercede»<sup>129</sup>. La decisione, destinata ad essere richiamata in seguito costan-

---

in campo giudiziario (v. *Regie costituzioni 1723*, p. 643, lib. V, tit. 22, cap. 13, § 8; *Regie costituzioni 1729*, p. 388, lib. V, tit. 22, cap. 12, § 7). Da più parti giunge conferma dell'esclusione dei minuteri di atti giudiziali sottoposti all'insinuazione dall'obbligo di rimessione al successore: nel 1745, in merito al sindacato di un segretario di tribunale si annotava in Senato: «risulta non haver tenuto altri registri che li descritti nelle notte rimesse, salvo però li registri dell'atti sottoposti all'insinuazione, quali non si sono presentati per non esser sottoposti all'assisie, dovendo rimanere appresso il notaro recipiente per consegnarli inde a suo tempo alla visita del tabelione» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 14, cc. 209v-211r [1745 gennaio 15]); il segretario del tribunale di Buronzo, Balocco e Bastia, località del Verellese, nel 1773 dichiarava durante l'assisie: «non essere stato motivo di formar altri registri che supradescritti e quello dell'atti sottoposti all'insinuazione, quali non s'inventarizzano per così praticarsi e non si rimettono al signor successore, come pure quello delle ordinanze sommarie, tuttoché si presentino» (ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 20, Inventario dei registri criminali e civili di Buronzo, Balocco e Bastia).

<sup>128</sup> Fra i molti casi, si ricorda quello del segretario delle giudicature di Novalesa, Venaus e Ferrere, Giovanni Martino Sasseti di Rivoli, processato e condannato dal Fisco di Susa per aver presentato solo alcuni suoi registri durante le assisie e per non aver rimesso l'inventario delle scritture al successore (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, Sentenze criminali*, 21, cc. 363r-364v [1738 settembre 10]). Che i notai fossero poco avvezzi alla trasmissione dei registri è testimoniato anche dalla vicenda del notaio Bianco di Piossasco, il quale, tardando nel ritirare i registri rimessi da Paolo Ottavio Oddone, suo antecessore nella podesteria di Villarbasce, aveva provocato l'intervento dell'autorità senatoria (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie II, categoria XXIV, Lettere*, b. 150, c. 47r [1726 gennaio 21]).

<sup>129</sup> ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 4, cc. 78r-79r (1735 aprile 2) e ivi, *categoria XX, Conclusioni dell'avvocato generale*, 5, alla data 1735 aprile 2.

temente come precedente<sup>130</sup>, costituisce un'inversione di tendenza rispetto alla strada fino a quel momento percorsa dalle autorità sabaude, attente in primo luogo alla tutela dei diritti dei produttori delle carte rispetto alle esigenze dei loro destinatari. La prospettiva finisce dunque per ribaltarsi: ferme restando le spettanze dei segretari nelle levature degli atti da essi rogati, garantite dalla detenzione di alcuni registri e dai perduranti diritti su quelli consegnati ai successori, vengono affermandosi come prioritari tanto il «bene della giustizia», garantito anche dalla piena disponibilità delle carte e dei precedenti<sup>131</sup>, quanto il «servizio del pubblico»<sup>132</sup>, non più «costretto ricorrere altrove che al tribunale in cui sono seguiti tali atti»<sup>133</sup>.

Furono molti, tuttavia, gli elementi che nei decenni successivi ostacolarono gli sforzi compiuti dalle autorità per dar vita a una rete di archivi di sedimentazione delle istituzioni giudiziarie, affrancata finalmente dal monopolio conservativo notarile. Alcuni elementi strutturali dell'ordinamento giudiziario sabauda, nei fatti, impedivano la piena affermazione di questa tendenza, favorendo il perdurare delle prassi fino a quel momento adottate. Il fattore decisivo da tenere senza dubbio presente è il capillare reti-

<sup>130</sup> Si veda ad esempio il «Repertorio di diverse provisioni del Senato di Piemonte in conformità delle conclusioni emanate dall'Uffizio dell'avvocato generale su diverse materie differenti» in ASTO, *Materie giuridiche, Senato di Piemonte*, b. 3, fasc. 16.

<sup>131</sup> Così, nel «Ristretto de' motivi avutisi da' (...) deputati alla compilazione delle Regie costituzioni» del 1723, si commentava il disposto che prevedeva la consegna ai successori dei processi criminali ancora pendenti: «perché possa conoscersi se siano state osservate le presenti Costituzioni et abbiano rectamente amministrato la giustizia e perché possano sempre ritrovarsi gli originali degl'atti» (ASTO, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 138r).

<sup>132</sup> L'espressione «al servizio della giustizia ed al bene del pubblico» è tratta dalla vicenda della mancata rimessione degli atti al successore da parte di Placido Corneri di Cortemiglia, già podestà di Levice e Prunetto (ASCn, *Tribunale di Mondovì, II versamento*, Registro di missive, 1750-1802, alla data 1787 dicembre 29).

<sup>133</sup> Così il Senato, nel 1738, motivava la propria decisione di respingere il ricorso del notaio Giovanni Antonio Carena, già segretario del tribunale di Sant'Ambrogio, che si era opposto alla consegna dei propri registri al successore, dati i molti diritti ancora da riscuotere e considerato «che agli antecessori in tal ufficio per tal motivo non gli ànno rimessi, ma ritenuti per esigere i loro dritti». Il Senato, richiamando la decisione emanata nei confronti del notaio Molineri tre anni prima, aveva stabilito «dovere il ricorrente consignare li registri appartenenti al tribunale di cui si tratta, sì civili che criminali, tenuti o fatti pendente il di lui accensamento al segretario che gli ha succeduto», ordinando nel contempo «all'ordinario del tribunale narrato di far spedire al medesimo la ricevuta degli atti e registri rimessi e da rimmettersi dal ricorrente ed altresì di far dare al medesimo la visione di essi ed il comodo di levare quegli atti che non sono stati ancora alle parti spediti, acciò ne possa conseguire la dovutagli mercede, con inibire al segretario presentaneo, ed a chiunque altro sia spediente, d'esiger li dritti come sovra inesatti e dovuti all'esponente» (ASTO, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 8, cc. 201r-202v [1738 ottobre 29]).

colo di giurisdicenze subalterne<sup>134</sup>, incapaci di assicurare ai segretari, se condotte singolarmente, proventi sufficienti per il loro mantenimento: «alcune giurisdicature sono così tenui, nelle quali non può sussistere il segretario per i pochi emolumenti», annotavano gli estensori delle Costituzioni del 1723<sup>135</sup>. Si giustificava così la possibilità dell'esercizio «di giudice e segretario in una sola persona, in que' luoghi solamente ne' quali per ragione della qualità e picciolezza del luogo o per la consuetudine così richiese la necessità», oltre che della titolarità contemporanea di più giurisdicature, «purché vicine e compatibili l'una coll'altra, di modo che possano tener il suo tribunale (...) un giorno della settimana in ogni luogo»<sup>136</sup>. L'esercizio contemporaneo di più giurisdicenze divenne dunque una prassi costante<sup>137</sup>, non senza evidenti

<sup>134</sup> Secondo il manifesto senatorio del 28 gennaio 1730, recante la ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie per le assisie, risultavano attivi 876 luoghi di giustizia, compresi in 17 province. Mediamente ciascuna provincia era composta da circa 50 giurisdicenze, che andavano dalle 134 riferibili alla prefettura di Torino alle 18 di quella di Fossano. Le annessioni di metà Settecento comportarono un aumento delle giurisdicenze, fino ad oltre 1050 secondo il manifesto senatorio del 17 agosto 1750. Mediamente le province, ridotte a 15, comprendevano circa 70 giurisdicenze, dalle 48 di Biella alle 139 di Torino (DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo III, parte I, cit., pp. 93-109, 151-173).

<sup>135</sup> «Perché essendovi alcune giurisdicature così tenui nelle quali non può sussistere il segretario per i pochi emolumenti che dal medesimo si ritraggono, s'è provisto per comodo della giustizia che ciò possa farsi in avvenire. Dalli due capi d'editto d'Amedeo 8° s'è formata l'autentica con cui si permette ai giudici di potere esercitare anco la carica di segretario in quei luoghi dove o per consuetudine o per altre cause fosse ciò necessario» (ASTo, *Materie giuridiche, Regie costituzioni*, b. 4, fasc. 3, c. 40v).

<sup>136</sup> Si vedano rispettivamente *Regie costituzioni 1723*, p. 167, lib. II, tit. 10, § 19 e pp. 162-163, § 3 e le relative conferme in *Regie costituzioni 1729*, p. 140, lib. II, tit. 5, § 22 e pp. 131-132, § 5, nonché in *Regie costituzioni 1770*, pp. 136-137, lib. II, tit. 5, § 33 e pp. 123-124, § 5. Le Costituzioni del 1729 avevano introdotto anche l'obbligo per i giurisdicenti titolari di più giurisdicature di nominare «uno o più luogotenenti, secondoché esigerà la più pronta amministrazione della giustizia» (*Regie costituzioni 1729*, pp. 138-139, lib. II, tit. 5, § 19).

<sup>137</sup> Da una verifica condotta dal Senato nel 1730 sullo «stato delle terre che sono sprovviste di giudici e ufficiali di giustizia» delle province «di qua dai monti» risultava che su 130 giurisdicenze censite nella provincia di Torino, almeno 18 erano prive di titolare. Cinque notai risultavano poi titolari di quattro giurisdicenze ciascuno, diciassette di due, tre di tre, uno di cinque, fino al caso dell'avvocato Giuseppe Antonio Roggeri, titolare contemporaneamente delle giurisdicature di Druento, Venaria Reale, Ciriè, Nole, San Maurizio, Vauda di Ciriè e Vauda di San Maurizio (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie II, categoria XXVIII, Materie diverse*, b. 373). Nel 1787 il notaio Giacinto Blanci, titolare nel Cuneese delle podesterie di Neive e Diano, nonché delle segreterie di Dogliani e Bonvicino, «quali lo trattengono occupato la maggior parte dei giorni della settimana, oltre li propri affari domestici che non indispensabilmente non li permettono d'attendere con quella assiduità necessaria all'ufficio di segretario suddetto e per cui più volte e per vari giorni da qui infra l'anno si vede assentato», era stato costretto dal Senato a rinunciare alla segreteria di Bonvicino e a deputare un sostituto per quella di Dogliani, mantenendo in prima persona le due podesterie (ASCn, *Tribunale di Mondovì, Il versa-*

abusi, come nel caso del notaio Giuseppe Arditi titolare di undici giurisdicenze<sup>138</sup>. Così come divenne prassi quella di non provvedere, in spregio al dettato delle Costituzioni e di diverse disposizioni senatorie susseguitesi a partire dal 1750<sup>139</sup>, alla nomina a carico del titolare di un luogotenente

---

*mento*, Registro di missive (1750-1802), alle date 1787 febbraio 16 e 1787 aprile 13). L'obbligo di residenza per i giurisdicenti, ribadito nel 1723, era stato significativamente espunto dalle Costituzioni del 1770 (v. *Regie costituzioni 1723*, pp. 167-168, lib. II, tit. 11; *Regie costituzioni 1729*, p. 141, lib. II, tit. 5 e Viora, *Le Costituzioni piemontesi* cit., p. 255).

<sup>138</sup> Nel 1756 il notaio Giovanni Andrea Ruggieri si era rivolto al Senato per denunciare il comportamento del collega Giuseppe Arditi, il quale, in patente spregio al dettato delle Regie costituzioni, era titolare di numerose podesterie contemporaneamente, con grave «pregiudizio dell'esponente che di altri notai, quali rimangono molti disimpiegati per l'avidità che ha detto notaio Arditi di eternarsi nelle podesterie». Nel Vercellese Arditi aveva mantenuto le podesterie di Pezzana e Prarolo fin dal 1747, alternando i trienni di podestariato a quelli di luogotenenza, riuscendo, con lo stesso sistema, a fare altrettanto per dodici anni con le podesterie di Pertengo e Caresana. Oltre a contravvenire al divieto di deputare quale luogotenente il predecessore in ufficio, Arditi non poteva materialmente ottemperare all'obbligo di recarsi almeno una volta a settimana a «tenere banco» nei diversi luoghi, «stante che nel corso triennio era munito di nove uffici, cioè Pezzana, Rotto, Prarolo, Azigliano, Desana, Selve, Salasco, Vianzino e Ronsecco, oltre le luogotenenze di Pertengo e Costanzana, e l'essere anche il medesimo segretario del governo della città di Vercelli, coll'essere sempre stato provvisto di luogotenenze e segreterie attuali, per la qual cosa detto notaio Arditi gl'abbisognerebbe che le settimane fossero composte per lui di dodici e più giorni per essere al caso di ubbidire a quanto sovra» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Providenze diverse*, 28, cc. 172v-174r [1756 dicembre 29]).

<sup>139</sup> La verifica condotta sulle sedi sprovviste di ufficiali di giustizia nel 1730 aveva evidenziato, ad esempio, che nella provincia di Vercelli su 53 località, 29 risultavano senza luogotenente (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie II, categoria XXVIII, Materie diverse*, b. 373). Il manifesto senatorio del 17 agosto 1750 aveva stabilito l'obbligo per i titolari delle giurisdicenze di nominare un luogotenente che risiedesse stabilmente nelle diverse comunità. Le carte senatorie di quel periodo testimoniano che il problema della residenza dei giurisdicenti veniva considerato con maggiore attenzione rispetto al passato: in relazione al ricorso della comunità di Mochie contro il titolare della giurisdicenza, che voleva nominare un luogotenente forestiero, il Senato aveva ribadito che il sostituto avrebbe dovuto essere necessariamente autoctono, ricordando in ogni caso che anche in presenza di tale nomina il podestà titolare avrebbe dovuto recarsi settimanalmente a Mochie (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Providenze diverse*, 24, cc. 82rv [1753 gennaio 20], cc. 99v-100v [1753 febbraio 23] e 25, cc. 7v-9r [1753 agosto 18]). Per numerosi altri casi di comunità che si rivolsero al Senato per indurre i titolari alla nomina di luogotenenti autoctoni v. anche ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Providenze diverse*, 26, 28, 29, 34, *passim*. Dieci anni più tardi, una circolare del Senato del 6 febbraio 1760 e una del 9 agosto 1763 avevano rammentato ai prefetti di far osservare ai giurisdicenti l'obbligo di risiedere entro 5 miglia dalle località di cui erano titolari e di nominare un luogotenente. Sull'applicazione di tale circolare nel distretto della prefettura di Vercelli v. ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, bb. 78 e 98. Sull'obbligo di nomina di un luogotenente v. *Regie costituzioni 1723*, pp. 166-167, lib. II, tit. 10, §§ 16-20; *Regie costituzioni 1729*, pp. 138-139, lib. II, tit. 5, §§ 18-21 e, con alcune modifiche, *Regie costituzioni 1770*, pp. 132-136, lib. II, tit. 5, §§ 23-31.

autoctono che risiedesse stabilmente in località, spesso disiate<sup>140</sup>, ove talvolta mancavano persino luoghi nei quali tenere il «banco di giustizia»<sup>141</sup>. Tutti elementi, insomma, che concorrevano ad impedire la creazione *in loco* di depositi documentari alternativi alla gestione delle carte presso le abitazioni dei notai, che continuò ad essere la via più praticata, soprattutto per le giurisdicenze subalterne<sup>142</sup>.

<sup>140</sup> Si pensi al caso della comunità di Mochie, «duogo composto di fuochi 500 circa, diviso in numero di trenta borgate e distante dal luogo di Condove, ordinaria residenza del podestà di quattro in cinque miglia (...) in mezzo della castellata e così tra Condove e Frassineto» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 25, cc. 7v-9r [1753 agosto 18]), o a quello di Salassa, «una delle nove terre che compongono il Valpergato», ove il giudice di Cuornè avrebbe dovuto nominare un luogotenente. Le difficoltà derivavano soprattutto dalla distanza che separava Salassa dal capoluogo («non solo per causa della strada sassosa e per lo più anche impraticabile, massime in tempo d'inverno che in altri di piogge che per cause di torrenti, de' quali resta più volte totalmente impedito il transito come pure per causa della lontananza»), con l'arrecare non pochi problemi, ad esempio, per le testimoniali di visita dei cadaveri o per raggiungere in tempo qualcuno che fosse rimasto gravemente ferito, «anche che sopravviva per qualche tempo dopo la ferita», nonché per le onerose spese di viaggio necessarie per raggiungere Cuornè, spese spesso eccedenti il valore delle cause (ivi, 10, cc. 29v-31r [1740 aprile 1<sup>o</sup>]).

<sup>141</sup> La precarietà della sistemazione dei tribunali in certe località è testimoniata da almeno due, fra i molti, casi attestati dalle carte senatorie. Nel primo, il notaio Gianantonio Zanvercelli, podestà di Serralunga nel Monferrato, si era rivolto al Senato nel 1734 contro la pretesa della comunità che il giudicante tenesse «la banca di ragione sotto ad un portico esistente al di sotto della casa di essa comunità, che resta aperto da due lati e perciò esposto alle piogge, venti, neve et altre intemperie di tempo, servendo anche di strada pubblica e per dove a piacimento passano e ripassano barozze, bovi aggiocati et altri animali che ivi lasciano anche delle immondizie e che ivi pure si tratengono persone». La vicenda si concluse con l'ingiunzione alla comunità da parte del Senato di far tenere il banco nella stanza del Consiglio, vista la scarsa frequenza delle sue convocazioni e, nel contempo, di far adattare una stanza non utilizzata, attigua all'archivio della comunità (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 2, cc. 129v-131v [1734 gennaio 22]). Analogamente, il Senato aveva prescritto alla comunità di Mochie di trovare una stanza nella sua sede per il tribunale, fino a quel momento sistemato «sotto la loggia d'una casa d'un particolare, esposta all'ingiuria de' tempi ed in mezzo a lettami ed altre immondezze» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 25, cc. 7v-9r [1753 agosto 18]).

<sup>142</sup> Giuseppe Domenico Marelli di Moncrivello era stato, ad esempio, condannato dal Senato nel 1739 per aver asportato dalla stanza del tribunale, tenuto nell'abitazione del segretario, gli atti del processo intentatogli e per aver strappato le carte che lo riguardavano dai registri criminali (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, Sentenze criminali*, 23, c. 466r [1739 dicembre 9]). Per lo stesso reato era stato condannato nel 1754 Giacomo Orla Rei che, introdottosi nella casa del notaio Germano Ignazio Campiglio, podestà di Carema e Baio, aveva asportato «diverse scritture e registri ed atti civili e criminali ivi esistenti, con una libra di tabacco» (ivi, 43, c. 460rv [1754 novembre 26]). Nel 1747 il podestà di Romano, nei pressi di Ivrea, lamentava che il segretario deputato, originario di Strambino, presenziava di rado alla «banca di giustizia», senza neppure lasciarvi «li registri riguardanti le cause e atti suddetti, di modo che più delle volte non si può provvedere a tali cause, tanto civili che criminali» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 17, cc. 113v-114r [1747 maggio 5]).

A distanza di pochi anni, una circolare senatoria del 1760 diretta a tutti i prefetti delle province del Regno, fotografa bene questa situazione, denunciando la frequente mancata consegna dei registri, soprattutto civili, da parte dei segretari uscenti:

Intendiamo che alcuni de' segretari de' tribunali, dopo finito il tempo dell'esercizio del loro ufizio siansi trattenuti li registri civili del tribunale, locché non possono fare, non solamente per il pericolo di smarrimento, ma anche per l'incomodo ed incertezza cui soggiacerebbero i ricorrenti in ogni caso che ne abbiano bisogno (...). E perché è di ben dovere che detti registri egualmente come quelli delle materie criminali siano custoditi da' segretari presentanei per rimettersegli assieme a que' ch'essi formeranno al successore<sup>143</sup>.

In quell'occasione si richiamò quanto già disposto invitando ciascun prefetto ad informarsi sulla presenza di segretari inadempienti così da costringerli alla rimessione dei registri e, nel contempo, a far redigere, presso ogni giudicatura, un doppio inventario delle scritture conservate. Il primo, trattenuto presso le giudicature, sarebbe stato compilato al momento del passaggio di consegne dei segretari, il secondo, invece, avrebbe dovuto essere trasmesso alla prefettura e aggiornato in occasione delle assisie<sup>144</sup>.

Gli inventari attualmente conservati nel fondo *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario* dell'Archivio di Stato di Vercelli o in quello *Podesterie e giudicature, serie I* dell'Archivio di Stato di Biella testimoniano di depositi documentari che solo per il tribunale di Alice Vercellese risalgono al 1723<sup>145</sup>. Nella maggior parte dei casi le serie partono dal decennio precedente al 1760 e non mancano casi di giudicature o podesterie detentrici dei registri del

---

<sup>143</sup> ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 8, «Registro delle lettere de' supremi magistrati concernenti fatti diversi», c. 35rv (1760 maggio 7).

<sup>144</sup> Ivi. Una successiva circolare senatoria del 1763 avrebbe segnalato ai prefetti il malcostume di alcuni giudicanti, poco inclini a recarsi nei luoghi della loro giurisdizione, grazie anche «all'intelligenza colli loro luogotenenti nella percezione e riparto di dritti provenienti dall'uffizio, in modo che il luogotenente eserciterebbe quasi da sé l'uffizio di giudicante ed il giudice, o sia podestà effettivo, altro non presterebbe che il nome». La circolare avrebbe richiamato la necessità di porre attenzione a questo, come ad altri problemi, durante le assisie, rammentando in particolare di verificare l'avvenuta rimessione dei registri al successore in ufficio, come ordinato dalla circolare del 7 maggio 1760 (ASCn, *Tribunale di Mondovì, II versamento*, Registro di missive, 1750-1802, cc. 28r-29v [1763 agosto 9]).

<sup>145</sup> L'inventario della giudicatura di Alice Vercellese riportava 160 registri, a decorrere dal 1723 e fino al 1761 (ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 53, «Inventario de' registri civili e criminali del tribunale di Alice Vercellese formato in seguito a circolare della reggia prefettura di Vercelli 14 maggio 1760»). A Benna, nei pressi di Biella, i 112 registri presentati nel 1762 risalivano al 1738 (ASBi, *Podesterie e giudicature, serie I*, b. 4, fasc. 4).

solo triennio in corso<sup>146</sup>. Significativa, a tal proposito, l'intitolazione che l'estensore dell'inventario di Benna, nel Biellese, si senti in obbligo di dare al proprio elenco: «inventaro de' registri del tribunale (...) che è riuscito aversi e ritrovarsi da' signori giudici e segretari stati *pro tempore*»<sup>147</sup>.

Questa situazione è coerente con le prassi in uso, che, pur prevedendo l'obbligo – come visto non sempre rispettato – di inventariare e trasmettere al successore le carte relative al proprio mandato, non fissavano esplicitamente quello di conservarle *sine die*, anche laddove queste fossero state effettivamente lasciate presso il tribunale. Se per le comparizioni originali rimesse dalle parti era fissato l'obbligo di conservazione fino al termine della causa o, comunque, per almeno un anno<sup>148</sup>, a determinare le attenzioni conservative per le altre tipologie documentarie fu, senza dubbio, l'utilità a fini pratici, destinata a scemare rapidamente col passare degli anni e a favorire casi come quello del prefetto di Acqui, Stefano Felice Mandelli, sorpreso a vendere un tanto a libbra le scritture del tribunale al «rittagliatore Laneri» o «a diversi bottegai» in cambio di «pepe e cannella, zucchero e simili»<sup>149</sup>. Tale scarsa attitudine conservativa è del resto riscontrabile non

<sup>146</sup> A Santhià la tipologia più risalente è quella dei registri di ordinanze sommarie, undici registri dal 1742; l'elencazione parte dalle carte trasmesse dal segretario Gianoglio per il triennio 1758-1761 (ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 53, «Inventaro de' registri esistenti nel tribunale di Santhià formato in esecuzione della circolare missiva della prefettura di Vercelli dettata delli 14 maggio 1760 ed in seguito ad altra circolare del Real Senato 27 medesimi mese ed anno»); a Casanova dal 1754 (ivi, «Nota de' registri stati da me notaio Giovanni Battista Cisselli già giudice di Casanova rimessi al signor notaio Giuseppe Vinea successore in detto ufficio»); a Tronzano dal 1758 (ivi, «Copia d'inventaro de' registri civili e criminali che trovansi presso l'ufficio di Tronzano»); a Riva dal 1759, con l'eccezione dei verbali «concernenti l'esecutiva del manifesto senatorio 7 gennaio 1754» (ivi, «Inventaro de' registri criminali e civili tenuto da noi regio notaro Giuseppe Antonio Vinea, podestà di Riva»); a Valle San Nicolao dal 1749 (ASBi, *Podesterie e giudicature, serie I*, b. 55, fasc. 1); a Vallanzengo dal 1754 (ivi, b. 87, fasc. 25); a Sostegno dal 1755 (ivi, b. 87, fasc. 11); a Occhieppo dal 1758 (ivi, b. 66, fasc. 2). Gli inventari delle cause criminali, previsti ai sensi delle Regie costituzioni, costituiscono la tipologia documentaria che più frequentemente risale ai decenni precedenti: 1722 a Benna, 1724 a Tollegno, 1727 a Valle San Nicolao, 1733 a Occhieppo, 1740 a Tronzano, 1753 a Vallanzengo. Negli inventari delle giudicature non c'è traccia dei fascicoli processuali criminali che, come detto, venivano trasmessi alle prefetture (v. *supra* il testo corrispondente alle note 113-114).

<sup>147</sup> ASBi, *Podesterie e giudicature, serie I*, b. 4, fasc. 4, c. 1r.

<sup>148</sup> G. BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notaio nel Piemonte. Opera teorico pratica...*, II: *Libro secondo. Del notaio come segretario di tribunale*, Torino, presso Gaetano Balbino libraio, 1814<sup>2</sup> (ed. orig. Torino, presso Giammichele Briolo, 1779), p. 14.

<sup>149</sup> Stefano Felice Mandelli fu condannato dal Senato di Piemonte con la sospensione da ogni ufficio giudiziario per 6 mesi (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, Sentenze criminali*, 34, cc. 743r-744r [1747 dicembre 6]).

soltanto presso le giurisdicenze minori. È il caso, ad esempio, delle carte della prefettura di Savigliano che, al momento della soppressione dell'ufficio nel 1749, finirono con l'essere versate negli archivi del Senato a Torino, senza risalire oltre il 1730<sup>150</sup>, o di quelle delle altre magistrature sabaude che svolgevano funzioni giurisdizionali, come le intendenze: compulsandone gli inventari settecenteschi, gli atti giudiziari attestati risalgono di rado ad uno o, al massimo, due decenni<sup>151</sup>.

Nei decenni centrali del Settecento, gli sforzi del legislatore sabaudo nei confronti dell'ordinamento giudiziario si concentrarono anche su un altro aspetto, strettamente legato agli esiti documentari e conservativi, quello cioè dell'appalto delle magistrature, percepito dagli stessi contemporanei come foriero di non poche disfunzioni, secondo quanto lamentato, ancora nel 1779, da Giuseppe Belmondo, autore di un manuale sulla professione notarile:

esponendosi per l'ordinario le segreterie alla licitazione da chi ne ha il diritto, ad oggetto di ricavarne tanto maggior prodotto quanto più grande si è la folla de' concorrenti ad ottenerle, ne derivano pur troppo li tante volte importantissimi assurdi<sup>152</sup>.

La politica perseguita da Vittorio Amedeo II e proseguita da Carlo Emanuele III di censimento e avocazione al demanio di beni per le esigenze delle casse regie riguardò direttamente i proventi derivanti dalla concessione in appalto delle segreterie<sup>153</sup>, rivelando una trama assai intricata nella quale pri-

<sup>150</sup> Sulle vicende legate alla soppressione della prefettura di Savigliano e sul successivo versamento delle sue carte negli archivi senatori v. P. LIBRA, *Una provincia e i suoi giudici: la prefettura di Savigliano nel XVIII secolo*, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», n. 134 (2006), pp. 91-113, in particolare pp. 108, 112-113.

<sup>151</sup> L'«Inventario delle scritture trovate esistenti nell'ufficio di intendenza di Pinerolo» del 1750 riporta i registri di sentenze dal 1730, delle declaratorie di regi delegati per censi e crediti delle comunità dal 1730, delle prodotte dal 1731, di notizie criminali delle gabelle dal 1731, delle costituzioni dei procuratori dal 1738, degli atti giudiziali «con transferte» dal 1742 (ASTo, SR, *Intendenza di Pinerolo*, b. 217 [cat. I, sez. IX, art. 10]). Cinquant'anni dopo, nel 1798, alla soppressione dell'intendenza si stilò un inventario delle carte consegnate dall'ex segretario, elencando registri delle produzioni, delle assegnazioni, di ordinanze e atti delle cause a partire dal 1766 (ivi, b. 401 [cat. 2, sez. 14, art. 1]).

<sup>152</sup> BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notaio* cit., p. 2.

<sup>153</sup> Dalle «Memorie e notizie concernenti le segreterie de' tribunali immediati di tutti li Stati di qua dal mare», compilate nel 1740, si evince come in molti casi le Regie finanze avessero incamerato entro i primi decenni del Settecento i proventi delle segreterie di numerose giurisdicenze, provvedendo poi, generalmente, al loro affidamento per pubblico incanto o alla loro donazione da parte del sovrano, come nel caso della segreteria criminale della giudicatura di Torino. Permanevano i diritti esercitati da alcune città, come quelli di Torino sulla metà della segreteria civile della giudicatura, quelli di Nizza e Alessandria sulla segreteria civile e crimi-

vilegi antichi e recenti<sup>154</sup>, feudali e demaniali<sup>155</sup>, risultavano assai difficili da dipanare o, per lo meno, non senza un elevato livello di conflittualità. Le carte degli organi centrali sabaudi sono ricche di riferimenti a conflitti fra segretari di giurisdicenze concorrenti<sup>156</sup>, ad appaltatori intenti ad affermare il proprio diritto all'esclusività della produzione documentaria e dei relativi proventi<sup>157</sup> o a

---

nale della prefettura e giurisdicatura, o quelli vantati da alcune corporazioni, come il Collegio dei notai di Pinerolo, che deteneva i diritti sulla metà della segreteria civile della giurisdicatura (v. ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze, Prima archiviazione, Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 14). Sullo stato delle segreterie accensate fra il 1755 e il 1758 v. anche ASTo, *Materie giuridiche in generale*, b. 1, fasc. 14, «Parei e memorie per riguardo alle segreterie delle prefetture e giudicature». In generale, sulla politica di recupero dei diritti da parte dello Stato inaugurata da Vittorio Amedeo II v. G. SYMCOX, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in MERLIN *et alii*, *Il Piemonte sabauda* cit., pp. 329-402, in particolare pp. 396-397 e, con particolare riferimento ai feudi, MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà* cit., pp. 21-31.

<sup>154</sup> La situazione delle segreterie dei tribunali di Vercelli, descritta nel 1738, esemplifica bene la situazione di grande varietà che contraddistingueva quest'ambito: i diritti sulla segreteria della prefettura erano detenuti dal cavalier Avogadro, «supposto proprietario» in base ai privilegi concessi dalla principessa Margherita Violante di Savoia; i diritti su quella civile del giudice ordinario dal Collegio dei notai in base ai privilegi del 1591; su quella criminale della giurisdicatura dal notaio Giovanni Pietro Bonino, «supposto alienatario» del Collegio dei notai «mediante la persona del fu conte Carlo Amedeo Avogadro e dalli eredi di detto fu Bonino (...), indi ceduta al signor Francesco Antonio Fogliano negoziante»; su quella delle cause minime dal notaio collegiato Todetti a nome del già vassallo Monticelli di Casalrosso, «che parimenti si dice acquirente» della segreteria dal Collegio dei notai; su quella degli ebrei dal patrimoniale Giovanni Stefano Polto e poi dal notaio Pietro Francesco Zorda (ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze, Prima archiviazione, Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 10).

<sup>155</sup> Si veda, ad esempio, la controversia fra il castellano dell'abbazia di Susa, Giovanni Francesco Larieu, e il prefetto di Susa: quest'ultimo aveva competenza come giudice ordinario sui due terzi della città, ma era solito ingerirsi anche sugli affari del rimanente terzo, che, insieme a Novalesa, Venaus, Ferrere e Chiomonte, era ricompreso nella giurisdizione abbaziale (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 23, cc. 99r-101r [1752 febbraio 19]).

<sup>156</sup> Il caso più frequente è quello dei conflitti sorti fra segretari delle giudicature e segretari delle prefetture: nelle città sedi di prefettura, infatti, le competenze del giudice ordinario erano state attribuite al prefetto fin dal 1724, ferma restando la distinzione delle segreterie. Ciò aveva suscitato frequenti controversie per la tendenza dei segretari della prefettura ad ingerirsi nella produzione di scritture invece spettanti a quelli della giurisdicatura. Si vedano, per alcuni esempi, ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 11, cc. 166r-167r (Mondovì, 1741 giugno 20), 178v-179v (Casale, 1741 luglio 1°), 192v-193r (Biella, 1741 luglio 8), 219v-220v (Alba, 1741 agosto 5); ivi, 24, cc. 141v-142v, 194rv (Mondovì, 1753 aprile 14, giugno 22).

<sup>157</sup> Così, ad esempio, il notaio Giuseppe Maria Derossi, accensatore della segreteria civile e criminale della giurisdicatura di Fossano, denunciava al Senato l'ingerenza di altri notai che, «a pretesto l'immemoriale possesso», rogavano «atti di tutela e cura si generali che *ad lites*, donazioni, emancipazioni, deliberamenti alla pubblica asta, instrumenti d'alienazioni e divisione di beni de' pupilli e minori, quitanze che da questi si spediscono a' loro amministratori ed altri simili atti» (ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 27, cc. 79v-80r

rinegoziare condizioni più favorevoli<sup>158</sup>. In ogni caso, il problema della titolarità delle segreterie era avvertito dai contemporanei come direttamente legato a quello della conservazione documentaria: se assai diffusa era la prassi di accensare contemporaneamente più segreterie per ovviare alla scarsità degli introiti, altrettanto frequente era per i notai associarsi con altri colleghi per sostenere lo sforzo di onerosi appalti, generando tuttavia pericolose commistioni, come nel caso del notaio Giovanni Battista Luchino, appaltatore della segreteria della giudicatura di Savigliano insieme ad altri cinque colleghi. Il notaio fu ben presto costretto a rivolgersi al Senato per i dissapori sorti:

si è per esperienza conosciuto e tuttavia si prova che per la quantità de' soggetti eccedente di molto l'esigenza e servizio del tribunale suddetto, restano gli uni degli altri di scambievole disturbo e recasi una tale confusione che il servizio stesso del pubblico non si compisce con quell'esattezza che converrebbe, anzi sono già insorte differenze, questioni e dissapori fra li medesimi consoci<sup>159</sup>.

Una simile moltiplicazione, resa peraltro possibile dalle prassi e dagli ordinamenti, si era prospettata, in particolare, per la nomina dei segretari nelle cause di appello nelle quali i prefetti agivano nelle giurisdizioni feudali da giudici di seconda istanza<sup>160</sup>. La tendenza delle autorità fu quella di assegnare tali cause ai segretari delle prefetture, precludendo il diritto di nomina ai vassalli, nonostante le loro pressioni, evitando così le confusioni derivanti dalla duplicazione degli attuari e la conseguente duplica-

---

[1755 settembre 27]). Analoghe situazioni sono riscontrabili ivi, 22, cc. 16rv, 28r (1751 febbraio 9 e 19) e 30, cc. 225v-227r (1758 dicembre 1°).

<sup>158</sup> Le lamentele degli accensatori erano avanzate, ad esempio, dinanzi al mutare delle condizioni pattuite al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Denunciarono, fra i molti, la riduzione dei proventi: il segretario del consolato di commercio Pietro Antonio Pollino, in occasione dell'emanazione di un editto che nel 1733 sottrasse competenze al consolato a vantaggio del Senato; il segretario della giudicatura civile torinese Giovanni Battista Franco, dopo l'emanazione della nuova tariffa degli emolumenti giudiziari che nel 1741 aveva devoluto le cause maggiori al Senato, estendendo al contempo il privilegio del foro a vedove, pupilli e poveri; il segretario della giudicatura e prefettura di Sospello, a causa degli eventi bellici che nel 1747 avevano drasticamente ridotto le cause, costringendolo a nascondere le carte; il notaio Ruffino, accensatore della segreteria criminale di Savigliano, il quale si riteneva danneggiato dalla grazia concessa dal re per le multe comminate a un reo (v. ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze, Prima archiviazione, Segreterie dei tribunali*, b. 1, rispettivamente i fasc. 8, 20, 24, 6).

<sup>159</sup> Per risolvere la situazione il Senato aveva disposto di formare tre coppie di notai che si avvicendassero annualmente per la durata della ferma triennale della segreteria (v. ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 24, cc. 13v-14r [1752 agosto 19]).

<sup>160</sup> *Regie costituzioni 1723*, p. 161, lib. II, tit. 9, § 5; *Regie costituzioni 1729*, pp. 128-129, lib. II, tit. 4, § 7; *Regie costituzioni 1770*, pp. 120-121, lib. II, tit. 4, § 8.

zione dei registri<sup>161</sup>. Dal punto di vista conservativo, infatti, la nomina di più segretari avrebbe contravvenuto al disposto delle Regie costituzioni in più punti, inficiandone diversi divieti. In primo luogo quello di «ricevere alcuna comparizione o produzione di scritture, se non nel luogo destinato per li atti di giustizia»<sup>162</sup>:

per il motivo irrefragabile già adottato, non sendo li segretari pretesi elleggersi da' vassalli provvisti di adeguata sufficienza, non puonno fare la prescritta continua residenza e quand'anche volessero risieder continuamente, lo che non è sperabile, né allegabile, la pluralità di detti segretari ad altro non servirebbe che a riempire soverchiamente la stanza del tribunale et ad infaddare il prefetto, non che a confondere le parti litiganti per sapere a chi indirizarsi per la spedizione degli atti.

Secondariamente a venir meno sarebbe stato il divieto di «cavare e trasportare fuori dal tribunale (...) veruna sorta di titoli o atti, dovendo tenerli e conservarli in esso officio»<sup>163</sup>:

la controscritta disposizione pone seco la conservazione delle scritture, atti e registri nell'archivio o banco della prefettura. Tal conservazione interessa notabilmente il pubblico, perché si rende noto e certo il luogo dove aver ricorso per ottenerne in ogni evento la visione e le opportune copie. Questo beneficio però della conservazione delle scritture e registri non si otterrebbe più, perché la pluralità dei segretari vi si oppone ed in ogni caso col tratto del tempo si confonderebbe talmente detta indispensabile conservazione delle scritture e registri, che sarebbe lo stesso non averla.

La duplicazione dei segretari, la loro mancata stanzialità e la moltiplicazione dei registri, infine, avrebbe messo a repentaglio la di per sé già difficoltosa opera di produzione e conservazione prescritta dalle Costituzioni<sup>164</sup>:

le controscritte disposizioni provano sempre più il già accennato motivo dell'impossibilità o almeno della difficoltà ben grande nel conservare a perpetuità i registri, se si

<sup>161</sup> ASTO, SR, *Ufficio generale delle finanze, Prima archiviazione, Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 3, «Sentimento sulla ragione de' feudatari investiti della seconda cognizione di nominare li segretari delle Prefetture».

<sup>162</sup> La norma riprendeva una prescrizione di Carlo Emanuele I del 23 aprile 1616; v. *Regie costituzioni 1723*, p. 187, lib. II, tit. 16, § 20; *Regie costituzioni 1729*, pp. 165-166, lib. II, tit. 9, § 16; *Regie costituzioni 1770*, p. 163, lib. II, tit. 8, § 16.

<sup>163</sup> La norma risaliva a Carlo Emanuele I, al 30 aprile 1622; v. *Regie costituzioni 1723*, p. 187, lib. II, tit. 16, § 21; *Regie costituzioni 1729*, p. 166, lib. II, tit. 9, § 17; *Regie costituzioni 1770*, pp. 163-164, lib. II, tit. 8, § 17.

<sup>164</sup> Sull'introduzione di specifici obblighi per la compilazione delle diverse tipologie di registro v. *supra* la nota 102.

riflette che la pluralità dei segretari importerebbe altrettanti archivi o banchi diversi, quanti sono e moltiplicar si ponno i segretari da' vassalli. Molto di più se si considera che il poco utile divisibile fra più persone mercenarie produrrebbe indispensabile la negligenza in danno del pubblico contro la mente della Regia costituzione<sup>165</sup>.

Le autorità intervennero, dunque, nel tentativo di razionalizzare il sistema correggendone le storture e gli abusi. La via più percorsa, accanto alla sempre più frequente verifica della residenza degli ufficiali, della nomina dei loro luogotenenti e della corretta trasmissione dei registri, pare sia stata quella di favorire la continuità nell'esercizio, soprattutto degli uffici maggiori e più redditizi, con piena soddisfazione delle comunità, spesso alle prese con le malversazioni di ufficiali esosi o poco capaci<sup>166</sup>. Tale prassi, in sostanza, concorreva ad identificare l'istituzione giudiziaria con chi, in quel momento, la esercitava e ne deteneva le carte. Stupisce quindi fino a un certo punto ritrovare il notaio Costamagna, che avevamo visto rimettere

<sup>165</sup> ASTo, SR, *Ufficio generale delle finanze, Prima archiviazione, Segreterie dei tribunali*, b. 1, fasc. 22, «Ragionamento sopra la pretesa eccitata da' vassalli di deputare i segretari delle cause di 2<sup>a</sup> cognizione ne' rispettivi feudi».

<sup>166</sup> Lungo l'intero arco dell'Età moderna si combatté una guerra costante fra le comunità, portavoce degli interessi delle parti, e gli appaltatori delle segreterie, interessati a trarre il maggior ricavo. Sono frequentissimi i casi di controversie sorte in merito alle pretese dei notai di produrre più atti del dovuto o di esigere emolumenti maggiori rispetto a quelli stabiliti dalle tariffe delle singole giurisdicenze, unificate nelle tariffe date alle stampe nel 1723, nel 1741 e nel 1770 (v. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo IV, Torino, Davico e Picco, 1828, pp. 1-354 ed *Editto di S. M. riguardante alcune dichiarazioni sopra le generali Costituzioni e contenente la tariffa degli emolumenti e dritti dovuti all'erario regio ed agli uffiziali di Stato, di giustizia, del fisco ed altri*, Torino, per Giovanni Battista Valetta stampatore, 1740). Tale conflittualità ebbe un chiaro riflesso archivistico, lasciando un notevole portato documentario in moltissimi archivi comunitativi piemontesi, ove non mancano apposite sezioni dedicate agli emolumenti di giustizia, le sportule (ad esempio nell'Archivio storico del Comune di Ivrea), o nell'archivio della Camera dei conti, foro competente per tali controversie, ove un inventario dell'ordinamento settecentesco è dedicato specificamente alle «Suppliche per investiture e per tariffe dei tribunali» (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 606), senza contare i numerosi riferimenti presenti nelle carte senatorie dell'epoca (ad esempio ASTo, SR, *Senato di Piemonte, serie I, categoria VIII, Provvidenze diverse*, 4, cc. 104r-105r [Rivarolo, 1735 aprile 22], 165r-166r [Volpiano, 1735 giugno 3]; ivi, 5, c. 224rv [Leini, 1736 marzo 17]; ivi, 23, cc. 96v-97r [Giaveno, 1752 febbraio 12]). Non mancano testimonianze di contrasti sorti anche fra le comunità e gli appaltatori, rei di aver deputato notai inadeguati o poco capaci, come nel caso della città di Carmagnola e delle sue doglianze «intorno alla poca esperienza del segretario del tribunale e suo sostituto», Giovanni Cortassa e Giuseppe Drago di Villanovetta, quest'ultimo «assai giovine e sfornito di requisiti necessari per il servizio», che era stato designato dalla famiglia Cravetta. Quest'ultima era titolare dei diritti sulla segreteria civile e criminale di Carmagnola almeno fin dall'ultimo quarto del Cinquecento: nell'Archivio comunale di Carmagnola un'apposita guardaroba è dedicata alle controversie sorte in merito alla gestione dell'accensa fin da quel periodo (ASCCarmagnola, Titolo XXXIII, *Servizi governativi*, cat. 1, *Regia pretura*, b. 1, fasc. 2-5).

le sue scritture al comune di Carmagnola nel 1726, richiederle pur senza successo nel 1749, dopo ben 23 anni, «sendo già stato più volte e venendo ricercato e richiesto da diversi particolari per la spedizione di atti civili da essi smarriti»<sup>167</sup>.

I casi di Pietro Vodò e Giovanni Battista Franco sono esemplificativi di questa tendenza, casi che preannunciano gli sviluppi del secolo successivo. Il primo detenne la carica di segretario della prefettura di Vercelli per oltre 35 anni, dal 1727 al 1763. Alla sua morte gli eredi rimisero alla prefettura gli oltre 130 registri da lui prodotti ed evidentemente trattenuti dal notaio per tutta la durata dell'incarico<sup>168</sup>. La prefettura provvide poi, nell'arco di pochi lustri, a depositare i registri di Vodò e dei suoi successori presso l'archivio comunitativo<sup>169</sup>.

Giovanni Battista Franco fu invece titolare della segreteria civile della giudicatura di Torino per oltre un cinquantennio, dal 1737 al 1791, anno della sua morte<sup>170</sup>. I minutari, conservati fino a quel momento presso la segreteria della giudicatura, furono sottoposti a visita e messi sotto sequestro dall'insinuatore della tappa di Torino. La Camera dei conti, cui i tre figli di Franco si erano rivolti nell'intenzione di delegare l'estrazione di copie ad un notaio di fiducia, dispose il dissequestro e, contestualmente, la rimessione dei minutari agli eredi, «esclusivamente però a' registri degli atti giudiziali che devono rimanere nella segreteria della giudicatura»<sup>171</sup>. La separazione non dovette tuttavia risultare agevole, dal momento che le carte riferibili all'attività di Franco sono oggi ripartite in tre distinti fondi

<sup>167</sup> ASCCarmagnola, Titolo XXIX, *Servizi comunali*, cat. 1, *Ordinati*, 80, c. 54rv (1749 aprile 30).

<sup>168</sup> «Inventario de' registri civili e criminali già tenuti dal fu signor nobile Pietro Vodò, segretario dell'ufficio di questa prefettura di Vercelli pendente l'esercizio in tal qualità avuto dal medesimo e rimessi dalli signori suoi eredi» (ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 53, «Inventario de' registri già tenuti dal fu sig. segretario Pietro Vodò», c. 1r).

<sup>169</sup> Si vedano i riferimenti ai depositi effettuati nel 1780 e nel 1785 in ASCVc, *Copialettere diverse dal 23 agosto 1843*, alla data 1845 febbraio 15.

<sup>170</sup> Originario di Coazze, Franco aveva per la prima volta ottenuto le patenti di ammissione al notariato nel 1722 (v. ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5638, c. 85r e ivi, 5676, c. 27v; ASTo, SR, *Notai di Torino, I versamento*, 2692). Ottenute delle nuove patenti il 23 febbraio 1748, fu proprietario di una piazza notarile a Moncalvo, venne matricolato a Torino il 28 febbraio e a Moncalvo il successivo 9 aprile 1748 (v. ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti, Visite del tabellione secolo XVIII*, b. 35, visita del 1789, cc. 85v-87r). Era stato titolare della segreteria civile della giudicatura a partire dal 1737 (v. ASTo, SR, *Notai di Torino, I versamento*, 2692 e ASCTo, *Carte sciolte*, 5923).

<sup>171</sup> ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5638, cc. 85r-88r e ASTo, SR, *Camera dei conti, Piemonte*, art. 686, § 2, *Provvisoni camerali diverse*, 369, c. 137r (1791 luglio 30).

archivistici dell'Archivio di Stato di Torino, pur tradendo un'evidente omogeneità tipologica oltre che di condizionamento e provenienza. Il primo nucleo, oltre cento minutari compresi nel fondo *Notai di Torino, I versamento*<sup>172</sup>, era composto dalle carte trattenute dai figli nel 1791 e commesse al notaio Bartolomeo Salvaia, pur riferendosi quasi esclusivamente ad atti rogati nell'ambito delle attività della giudicatura<sup>173</sup>. Nel 1829, al momento della cessazione dell'attività di quest'ultimo, l'unico erede superstite di Franco rimise tutti i minutari al notaio Lorenzo Dallosta, «con obbligo di ritirare presso di sé li detti minutari e di quelli ritenere sotto la sua responsabilità»<sup>174</sup>. Da Dallosta, successivamente, i minutari di Franco vennero depositati presso l'Archivio d'insinuazione di Torino, donde furono trasmessi all'Ufficio del registro che dopo l'Unità ne ereditò le competenze e, infine, da lì versati nel 1907 in Archivio di Stato di Torino<sup>175</sup>. Il secondo nucleo, assommante ad oltre centodieci minutari di diverse tipologie di atti giudiziari<sup>176</sup>, costituisce la porzione più antica della sezione *Giudicatura civile* del fondo *Giudicatura di Torino* e fu originato dalle carte presumibilmente rimaste presso la segreteria su disposizione del magistrato camerale nel 1791. Mantenuto presso gli organi giudiziari che succedettero alla giudicatura di Antico regime, il complesso documentario fu versato nel 1882 in Archivio di Stato dalla pretura torinese del mandamento Dora<sup>177</sup>. Il terzo nucleo, infine, dato da oltre settanta minutari, è attualmente compreso nel fondo *Insinuazione di Torino*. Tali minutari, già in carico all'Archivio d'insi-

<sup>172</sup> ASTo, SR, *Notai di Torino, I versamento*, 2962-2793. I minutari degli «strumenti ricevuti da (...) Giovanni Battista Franco» quale «notaro e segretario curiale della giudicatura» sono i nn. 2700-2788.

<sup>173</sup> Sulla commissione dei minutari al notaio Salvaia v. ASTo, *Insinuazione di Torino*, 5638, cc. 101r-103r.

<sup>174</sup> ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5585, cc. 169r-172/1v.

<sup>175</sup> ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5675, «Inventario minutari notarili Torino. Versamento 1907».

<sup>176</sup> Sentenze civili 1785-1790 (ASTo, SR, *Giudicatura di Torino, Giudicatura civile*, 1-5), Ordinanze formali 1780-1790 (ivi, 52-54), Appellazioni 1784-1789 (ivi, 107), atti di tutela e cura 1762-1790 (ivi, 112-124), Cure alle liti 1781-1791 (ivi, 141-142), Relazioni di periti 1781-1790 (ivi, 157-159), Atti soggetti all'insinuazione 1753-1792 (ivi, 170-172), Atti non soggetti all'insinuazione 1765-1792 (ivi, 182-188), Donazioni 1753-1792 (ivi, 214-215), Inventari *post mortem* 1758-1792 (ivi, 218-231), Atti d'incanto e deliberamento stabili 1732-1791 (ivi, 240-274), Esecuzioni e sequestri 1771-1791 (ivi, 291-313), Vendite mobili 1770-1790 (ivi, 363-372), Gride sentenziate 1783-1791 (ivi, 415).

<sup>177</sup> Sulla vicenda v. *infra* il testo corrispondente alla nota 241 e ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 114, fasc. 657, «Tribunali e giudicature, versamenti di carte».

nuazione di Torino alla Restaurazione<sup>178</sup>, vanno a colmare le lacune nelle serie di atti giudiziari del fondo *Giudicatura*<sup>179</sup>.

Gli esiti delle vicende di Vodò e Franco preannunciano le direttrici entro le quali le autorità, di lì a pochi lustri, si sarebbero definitivamente mosse, complice anche l'esperienza dell'occupazione napoleonica. La distinzione che tese a profilarsi sempre più netta fra gli ambiti di attività del notaio che operava nel campo della libera professione e di quello impegnato come segretario di tribunale<sup>180</sup> cominciò ad affermarsi anche sul piano della conservazione, inaugurando la tendenza a ricondurre le carte notarili di ambito giudiziario, ma non solo, alle istituzioni presso le quali il notaio stesso aveva operato. Significativamente, tuttavia, ancora nel 1779 Giuseppe Belmondo nell'*incipit* del secondo libro del suo manuale, quello dedicato al notaio «come segretario di tribunale», sottolineava la necessità dell'«ufizio dei segretari non tanto per iscrivere e custodire gli atti e processi, che occorrono farsi, quanto per autenticare gli originali e le copie che se ne debbono spedire»<sup>181</sup>.

<sup>178</sup> L'«Inventario generale degli archivi dell'insinuazione di Torino», completato nel 1818, reca già i minutari di atti giudiziari di Franco, ora compresi nel fondo *Insinuazione di Torino* dell'Archivio di Stato di Torino (ASTo, SR, *Inventari di sala di studio*, 160, pp. 448-449, 456-458, 460-461, 464-465, 468-469). Tali minutari non furono, presumibilmente, mai conservati insieme al nucleo rimasto presso la giudicatura o, se lo furono, ne vennero ben presto distinti: questi ultimi, infatti, recano sulle costole una segnatura coeva progressiva e senza interruzioni, nonostante le lacune cronologiche, segnatura che risulta invece mancare nei minutari conservati presso l'archivio d'insinuazione. In attesa di riscontri documentari certi, si possono soltanto avanzare delle ipotesi in merito alla loro tradizione: si può pensare che, stante la concentrazione dell'archivio d'insinuazione presso il tribunale di prima istanza disposta nel 1806, alcuni dei minutari giunti dalla soppressa giudicatura dopo la Restaurazione abbiano finito con l'essere ricompresi fra le carte dell'insinuazione al momento della sua ricostituzione (sull'ordine di concentrare gli archivi d'insinuazione presso i tribunali di prima istanza v. *infra* il testo corrispondente alla nota 211). Pare invece meno probabile che tali atti vi siano giunti al momento della trasmissione dall'unico erede superstite, l'architetto Felice Franco, al notaio delegato Lorenzo Dallosta, che ricevette i soli «minutari» ora conservati nel fondo *Notai di Torino*, come si evince dall'Indice generale di Giovanbattista Franco di Coazze», compilato in quell'occasione (ASTo, SR, *Notai di Torino, I versamento*, 2692).

<sup>179</sup> Si tratta, in particolare, di Sentenze civili 1772-1786 (ASTo, SR, *Insinuazione di Torino*, 5550-5557), Vendite mobili 1737-1772 (ivi, 5516-5528), Atti d'incanto e deliberamento stabili 1737-1775 (ivi, 5530-5549), Atti di tutela e cura 1737-1769 (ivi, 5586-5608), Inventari *post mortem* 1747-1773 (ivi, 5609-5615).

<sup>180</sup> Si vedano in proposito le considerazioni svolte in MONGIANO, *Attività notarile* cit., pp. 209-211.

<sup>181</sup> BELMONDO, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notaio* cit., p. 1.

Contestualmente, con l'emanazione del nuovo «regolamento per l'esercizio degli uffici di notaio e d'insinuatore» del 9 novembre 1770<sup>182</sup> si era aperta una nuova fase anche in relazione all'atteggiamento delle autorità nei confronti delle carte notarili 'ordinarie'. La novità è riscontrabile tanto per le modalità di conservazione adottate per le carte, quanto per l'attività di controllo da parte dell'autorità pubblica sulla trasmissione delle medesime. Ribadendo l'obbligo per gli eredi di trasmettere all'archivio d'insinuazione competente l'elenco delle carte dei notai defunti, se ne prospettò anche la possibilità del deposito, peraltro poco praticato fino al secolo successivo, garantendo agli eredi stessi la metà degli emolumenti per l'estrazione di eventuali copie. Venne inoltre rafforzato il meccanismo delle visite tabellionali e più approfondita risultò poi l'opera di verifica dei minutari, cadenzata con maggiore regolarità; si rese obbligatorio il possesso della declaratoria camerale per la conservazione delle carte, iniziando a censire e regolarizzare i depositi di carte notarili in mano a notai o a soggetti non autorizzati. In tutti gli archivi d'insinuazione s'infittiscono quindi le serie dei registri delle visite e delle «consegne dei minutari»<sup>183</sup>, dalle quali si evince come fosse ancora assai consueta la detenzione di carte di ambito giudiziario in mano notarile<sup>184</sup>.

#### 6. «Tous les registres, minutes et autres papiers appartenans aux anciens tribunaux». L'epoca napoleonica

Il sistema, in via di lenta evoluzione, fu profondamente sconvolto dall'arrivo delle armate napoleoniche, che, con l'annessione del Piemonte all'Impero, introdussero novità tali da sancire la fine di prassi radicate da

<sup>182</sup> DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie*, tomo XXV, Torino, Arnaldi, 1860, pp. 362-384.

<sup>183</sup> Sul regolamento si rimanda a MONGIANO, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte* cit., pp. 147-148; EAD., *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi* cit. e MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

<sup>184</sup> A titolo d'esempio si vedano, fra le numerosissime, la consegna della lista dei minutari detenuti da Costantino Monetti, notaio torinese e attuario del Senato, lista che comprende anche quelli prodotti dal 1676 dal padre Bernardino Gaetano, anch'egli collegiato del Senato (ASTo, *Insinuazione di Torino*, 5536, cc. 63r-64r), o la lista del notaio chierese Giovanni Antonio Gattinara, comprendente i minutari giudiziari del padre Giuseppe, podestà di Villastellone fra il 1708 e il 1713 (ASTo, *Insinuazione di Chieri*, 836, c. 5rv) o, infine, quella del notaio Gaspare Giuseppe Mazzia di Pettinengo, che elenca i registri del defunto fratello Giuseppe Antonio, già impiegato presso i tribunali di Pettinengo, Camandona, Serravalle, Bioglio e Cacciorna (ASBi, *Notarile, I versamento, Miscellanea notarile, Consegne dei minutari dei notai defunti*, 6, cc. 60v-61r).

secoli. Gli *arrêtés* del 13 Brumaio dell'anno X (9 ottobre 1801) avevano determinato la riorganizzazione dell'impianto giudiziario piemontese, razionalizzando e riducendo drasticamente il reticolo delle giurisdicenze rispetto al recente passato e fissando, per gli ufficiali di giustizia, uno stipendio in luogo del sistema di retribuzione basato sulle sportule<sup>185</sup>. In tal direzione, di lì a poco, la legge del 25 Ventoso dell'anno XI (16 marzo 1803) sull'organizzazione del notariato stabilì la definitiva incompatibilità tra funzione notarile e funzione giudiziaria<sup>186</sup>.

Si posero così le basi per la concreta creazione di un reticolo di archivi di sedimentazione delle istituzioni giudiziarie, obiettivo perseguito fino a quel momento dalle autorità sabaude, come visto, con grandi difficoltà. Gli eventi occorsi a seguito dell'occupazione napoleonica e dell'annessione dei domini sabaudi all'Impero francese, infatti, confermano l'impressione di quanto fosse stata rapsodica l'applicazione delle norme in tal senso. Una circolare del 12 Messidoro dell'anno X (1° luglio 1802) dell'amministratore generale del Piemonte intimò ai segretari dei tribunali soppressi l'anno precedente di rimettere entro un mese alle segreterie dei tribunali di prima istanza «tous les registres, minutes et autres papiers appartenans aux anciens tribunaux, ou bureaux y annexés, ainsi que le procédures et

<sup>185</sup> Rispetto alle oltre mille giurisdicenze elencate dai manifesti senatori del 1750, l'*arrêté* dell'ottobre 1801 individuò 199 *justices de paix*, organizzate in undici tribunali di prima istanza (v. *Bulletin des actes de l'administration générale de la 2<sup>e</sup> division militaire*, 42, n. 156, pp. 239-293). Le competenze dei nuovi tribunali, che ricalcavano quelle della Francia imperiale, furono fissate col provvedimento del 13 Brumaio dello stesso anno, che stabilì anche gli stipendi dei cancellieri (ivi, 43, n. 157, pp. 339-376, in particolare pp. 362-364). Sulla descrizione del nuovo assetto giudiziario derivante da tali provvedimenti si rimanda a M. P. NICCOLI, *Ordinamento giudiziario in epoca francese*, in *Dal trono all'albero della libertà* cit., pp. 207-219 e C. LAURORA - M. P. NICCOLI, *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori in età napoleonica (1802-1814)*, atti del convegno di studi (Torino, 15-18 ottobre 1990), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, I, pp. 347-368. Sulle fonti del diritto in età napoleonica v. I. SOFFIETTI, *Dall'Antico regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, in *Dal trono all'albero della libertà* cit., pp. 145-160, ora edito in SOFFIETTI - MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi* cit., pp. 113-132.

<sup>186</sup> «Le funzioni di notaio sono *incompatibili* con quelle di giudice, di commissario del governo presso i tribunali, dei loro sostituti, di cancelliere, procuratore, usciere, di preposto alla riscossione delle contribuzioni dirette ed indirette, di giudice, di cancelliere e di usciere delle giustizie di pace, di commissario di polizia e commissario delle vendite» (*Nuova legislazione del Piemonte ossia collezione delle leggi e decreti pubblicatisi dopo il regno di Carlo Emanuele IV*, II, Ivrea, presso Ludovico Franco stampatore della prefettura, 1807, ses. I, § 7, pp. 194-200). Sul modello francese e la legge del 25 Ventoso v. F. MAZZANTI PEPE, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in F. MAZZANTI PEPE - G. ANCARANI, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983, pp. 17-231, in particolare pp. 106-128.

pièces de conviction en dependantes (*sic*) qui les concernent (...) existans dans les greffes des tribunaux supprimés», così da permettere la regolare ripresa dell'amministrazione della giustizia<sup>187</sup>. Tale obbligo fu esteso, in modo significativo, anche a «tous autres dépositaires à quel titre que ce soit»; «tous registres et minutes dépendants d'un établissement public», proseguiva il decreto, «ne sont et ne peuvent être considérés comme propriété particulière de qui que ce soit»<sup>188</sup>.

I presidenti dei tribunali di prima istanza di lì a poche settimane, tuttavia, dovettero constatare le difficoltà nel procedere ad una simile opera di concentrazione: ad ostacolarla, da subito, si frappose la scarsa sollecitudine dei segretari delle antiche giudicature, privati dei loro posti ed emolumenti, nonché dei *maires* che avrebbero dovuto sovrintendere alle operazioni di sigillamento e inventariazione delle scritture<sup>189</sup>, come lamentato per i tribunali di prima istanza di Alessandria e Vercelli<sup>190</sup>. Negli anni successivi, nonostante tutto, il presidente del tribunale di Alessandria si vide costretto ad interrompere la concentrazione per non vedersi costretto a «forcer le tribunal a déloger pour faire place aux papiers» ricevuti in gran copia e senz'ordine da almeno un'ottantina di luoghi di giustizia della circoscrizione<sup>191</sup>. Più di cento località<sup>192</sup>, tuttavia, risultavano mancare all'appello e poche apparivano le speranze di provvedere:

<sup>187</sup> Tale necessità era stata sottolineata, ad esempio, dal presidente del tribunale d'appello di Torino, interpellato dal generale Jean Baptiste Jourdan, amministratore generale del Piemonte, in merito ad un parere sullo schema di decreto, poi emanato il 1° luglio. Il presidente affermò, in particolare, che gli antichi consegnatari delle scritture giustificassero almeno le consistenti perdite dei registri (v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, lettera del 6 Messidoro dell'anno X [1802 giugno 25]).

<sup>188</sup> *Nuova legislazione del Piemonte* cit., p. 187 e *Bulletin des actes* cit., 138, n. 412, pp. 278-287. La minuta originale del decreto e i carteggi preparatori sono conservati in ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, ins. «B».

<sup>189</sup> Sulle procedure di consegna e inventariazione delle carte v. la circolare del commissario governativo presso il tribunale di prima istanza di Vercelli in ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, s.d. (Termidoro dell'anno X, 1802 luglio 20-agosto 18).

<sup>190</sup> ASTo, SR, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, lettere del 27 Messidoro e 6 Fruttidoro dell'anno X (1802 luglio 16 e agosto 24).

<sup>191</sup> ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, lettera del commissario di governo del tribunale di prima istanza al presidente del tribunale di prima istanza di Alessandria del 5 Pratile dell'anno X (1804 maggio 24). Presso il tribunale di prima istanza di Vercelli si erano interrotti i versamenti per lo stesso motivo nell'agosto 1802 (v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, lettera del commissario presso il tribunale di prima istanza di Vercelli all'amministratore generale del Piemonte del 6 Fruttidoro dell'anno X [1802 agosto 24]).

<sup>192</sup> Secondo l'«état des tribunaux supprimés» che ancora non avevano provveduto al deposito dei registri, mancavano all'appello 16 antiche corti del circondario di Alessandria, 36 di

Dans plusieurs des communes ci-dessus il est probable qu'il existe encore des registres auprès des anciens juges parceque les juges seigneuriaux, soit *pedanei* ou *podestà*, qui n'étaient pas obligés à une résidence fixe retenaient ordinairement les registres chez eux; et comme ils étaient changé[s] tous les trois ans il n'est pas aisé de vérifier si tous aient obéi à la loi<sup>193</sup>.

Le rimanenze attuali e, soprattutto, gli inventari redatti al momento della consegna rivelano come i versamenti effettuati recarono atti risalenti oltre l'ultimo quarto del Settecento, sia che provenissero dai tribunali, sia dalle abitazioni dei notai, ove evidentemente continuavano a trovarsi in gran copia<sup>194</sup>, nonostante gli sforzi delle autorità imperiali nell'affermarne il carattere di pubblicità, come nel caso del segretario della soppressa intendenza di Pinerolo, poco disposto a lasciarne i minutari nelle mani del nuovo sottoprefetto<sup>195</sup>.

Di lì a pochi anni, nel 1812, le risposte a un questionario inviato a tutte le istituzioni in merito allo stato degli archivi esistenti nei dipartimenti piemontesi aiutano a definire meglio i particolari di un quadro ormai conosciuto nelle linee essenziali. Alla domanda su «quels papiers se trouvent aujourd'hui dans les greffs des cours ou des tribunaux», i corrispondenti dei prefetti indicarono invariabilmente la presenza delle carte dei tribunali soppressi presso i tribunali di prima istanza, confermando tuttavia che la

---

quello di Casale, 59 di quello di Tortona (v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, 6 Pratile dell'anno XII [1804 maggio 26]).

<sup>193</sup> ASTo, SR, *Governo francese*, b. 71, fasc. 1, lettera del presidente del tribunale di prima istanza di Alessandria all'amministratore generale del Piemonte del 10 Pratile dell'anno XII (1804 maggio 30). Simili considerazioni erano già state svolte pochi giorni prima dal commissario governativo presso il tribunale di Alessandria, constatando che, presso i centri più piccoli, non esisteva alcun «point de greffe» (ivi, lettera del 5 Pratile dell'anno XII [1804 maggio 24]).

<sup>194</sup> Si vedano, ad esempio, le carte reperite nel tribunale della podesteria di Fontanetto, nel Verellese, relative ai mandati triennali di una decina di segretari (ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 53, «Inventario de' registri spettanti al soppresso tribunale di Fontanetto») o quelle, più recenti, consegnate a Gattinara (ivi, «Inventario dei registri dell'ex giudicatura di Crescentino», n. a. 5210). A Benna, nel Biellese, le carte del notaio Luigi Crosa, defunto da pochi giorni, furono consegnate al *maire* già il 3 luglio 1802. Crosa deteneva presso la propria abitazione una gran quantità di scritture risalenti al 1727, per aver condotto «già da parecchi anni l'ufficio di segretario di codesto tribunale, per esser succeduto in detto ufficio dopo il decesso del suddetto fu notaio Giuseppe Maria, suo padre, pur anche in suo vivente segretario suddetto, come altresì eserciva da un anno circa l'ufficio di segretario della presente municipalità» (ASBi, *Podesterie e giudicature, serie I*, b. 4, fasc. 4, «Inventario delle scritture rimesse dal cittadino notaio e causidico Faccio»).

<sup>195</sup> ASTo, *Intendenza di Pinerolo*, b. 282, lettera del prefetto del dipartimento del Po al sottoprefetto di Pinerolo (1809 settembre 22).

maggior parte di esse si trovava ancora nelle mani degli antichi segretari delle giurisdicenze o in quelle delle loro famiglie<sup>196</sup>.

Il provvedimento del luglio 1802, pur nella sua parziale applicazione, risultò tuttavia decisivo nella definizione degli esiti archivistici di almeno due tipologie di concentrazione di carte giudiziarie nelle quali è possibile imbattersi oggi. La prima, più evidente, è rappresentata dai nuclei originatisi dalle concentrazioni operate presso i tribunali di prima istanza istituiti nel 1801<sup>197</sup>. Essi finirono infatti col radunare i resti, per lo più di modesta entità, provenienti dalle prefetture di Antico regime e da numerose giurisdicenze, resti risalenti all'ultimo quarto del Settecento ed estremamente variegati dal punto di vista delle tipologie documentarie, sia di ambito civile sia penale.

Queste concentrazioni sarebbero poi giunte negli Archivi di Stato piemontesi attraverso i versamenti effettuati dagli uffici giudiziari postunitari – tribunali civili e penali o preture –, che avrebbero ereditato le carte da quelli della Restaurazione. Tali fondi hanno mantenuto sino ad oggi una chiara riconoscibilità, anche laddove i successivi interventi di riordino hanno teso a porre l'attenzione sulle singole giurisdicenze, piuttosto che sul contesto entro il quale la documentazione era stata effettivamente tradata<sup>198</sup>. Così, nel caso dell'Archivio di Stato di Alessandria è possibile far riferimento ai versamenti effettuati dal tribunale di quella città fra il 1951 e il 1967<sup>199</sup>, oppure, nel caso dell'Archivio di Stato di Asti, ci si può riferire al

---

<sup>196</sup> A Vercelli i «registres des tribunaux supprimés» ammontavano ad oltre 1600, senza contare 400 «diasses» (ASVc, *Prefettura di Vercelli del dipartimento della Sesia*, b. 23, alla data 1812 dicembre 17); a Savigliano si indicò la presenza dei «registres des anciennes iudicatures de Fossan et Cherasches»; ad Alba, genericamente, di «papiers et minutes d'une partie des iudicatures supprimées de l'arrondissement», fermo restando che «beaucoup de papiers des iudicatures supprimées sont restés entre le mains des anciens greffiers d'icelles», così come a Mondovì, ove «la plus part des juges ou secrétaires des supprimées iudicatures» non avevano ancora provveduto alla consegna (ASCn, *Prefettura di Cuneo del dipartimento della Stura*, b. 68, fasc. 47, alle date 1812 novembre 12, 15, 19).

<sup>197</sup> Nel 1801 furono istituiti tribunali di prima istanza a Torino, Susa, Ivrea, Aosta, Asti, Alba, Cuneo, Mondovì, Alessandria, Voghera e Vercelli (v. *Bulletin des actes* cit., 42, n. 156, pp. 239-293), cui si aggiunsero, nel 1805, quelli di Pinerolo, Savigliano, Acqui e Casale, presso i quali tuttavia non si hanno riscontri di concentrazioni di carte dei tribunali soppressi (v. *Bulletin des lois*, 4<sup>a</sup> serie, 47, n. 775, pp. 196-197).

<sup>198</sup> Non mancano casi in cui le carte delle singole giurisdicenze siano state successivamente ricondotte ai complessi documentari degli uffici giudiziari postunitari delle medesime località, giunti negli Archivi di Stato attraverso percorsi diversi.

<sup>199</sup> Si vedano rispettivamente in ASAl, *Inventari di sala di studio*, 19 e 47. Tali versamenti comprendono carte di diverse giurisdicenze dell'Alessandrino, quali Alessandria, Borgoratto, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Lu Monferrato,

cosiddetto fondo *Magistrature del Monferrato*, ora distinto in *Prefettura giudiziario, serie I e Podesterie e giudicature di Asti*<sup>200</sup>. Tradisce la medesima origine, presso l'Archivio di Stato di Vercelli, il fondo *Prefettura di Vercelli, giudiziario serie I*<sup>201</sup>, di cui si discorrerà più avanti, dal quale furono estratte le carte riferibili a località del Biellese, generando così gran parte del fondo *Podesterie e giudicature, serie I* dell'Archivio di Stato di Biella<sup>202</sup>. Allo stesso modo, presso l'Archivio di Stato di Cuneo si ritrovano i versamenti effettuati dai tribunali di Mondovì e Alba<sup>203</sup> e presso l'Archivio di Stato di Torino la porzione più antica dei fondi *Giudicatura e Vicariato di Torino* versati dalla pretura del mandamento Dora nel 1882, il fondo *Consolato di commercio* versato nel 1939 dal tribunale di Torino, nonché i numerosi aggregati versati nello stesso anno dal tribunale di Susa<sup>204</sup>. Resta infine da verificare l'origine dei fondi giudiziari pervenuti all'Archivio di Stato di Novara che presentano una conformazione del tutto simile a quelli testé descritti. Tali complessi documentari pervennero dal tribunale e dalla pretura di Novara, compresa nel Regno d'Italia in età napoleonica<sup>205</sup>.

---

Pietra Marazzi, Pontecurone, San Salvatore Monferrato ecc., oltre a quelle del Consiglio di giustizia di Alessandria e della prefettura di Casale (v. anche [www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it), alla voce *Archivio di Stato di Alessandria*).

<sup>200</sup> Sul quale v. ASAt, *Inventari di sala di studio, Podesterie e giudicature di Asti*; v. inoltre *Archivio di Stato di Asti*, in *Guida generale* cit., I, pp. 429-445, in particolare p. 434; M. CASSETTI, *Guida dell'Archivio di Stato di Asti*, Vercelli, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996, pp. 37-43 e [www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it), alla voce *Archivio di Stato di Asti*.

<sup>201</sup> CASSETTI, *Guida dell'Archivio di Stato di Vercelli* cit., pp. 69-75.

<sup>202</sup> Supporta la provenienza vercellese di tali carte la loro caratteristica cartellinatura, originata dall'intervento di ordinamento condotto presso il Comune di Vercelli da Emiliano Aprati, nonché il fatto che Biella non fu ricompresa fra i centri sedi di tribunale di prima istanza in epoca napoleonica (sull'attività di Aprati v. *supra* il testo corrispondente alle note 74-77; sulla consistenza della documentazione riferibile alle giudicature v. *Guida dell'Archivio di Stato di Biella*, a cura di G. BOLENGO - M. CASSETTI, Vercelli, Ministero per i beni culturali e ambientali, 2000, pp. 38-40). Proviene invece dal tribunale di Biella la documentazione riferibile alla locale prefettura di Antico regime, oggi costituente il fondo *Prefettura di Biella, serie I*, versata nel 1973 in Archivio di Stato assieme alle carte del tribunale di prefettura della Restaurazione, raccolte nel fondo *Prefettura di Biella, serie II* (ivi, p. 43).

<sup>203</sup> Sui quali v. ASCn, *Inventari di sala di studio, Tribunale di Mondovì* (6 A1); *Archivio di Stato di Cuneo*, in *Guida generale* cit., I, pp. 1015-1029, in particolare pp. 1020, 1024; [www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it), alla voce *Archivio di Stato di Cuneo*.

<sup>204</sup> Sul versamento del 1882 v. *supra* la nota 177; su quello del 1939 v. la segnalazione in «Notizie degli archivi di Stato», I (1941), n. 2, pp. 47-48. Nell'attuale fondo *Pretura di Susa* sono compresi nuclei documentari provenienti dai tribunali di Bardonecchia, Cesana, Chiavrie, Condove, Mochie, Frassinere, Susa ([www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it), alla voce *Archivio di Stato di Torino*).

<sup>205</sup> Al versamento degli uffici giudiziari novaresi, comprendenti oltre seicento fascicoli processuali di Antico regime dalle provenienze disparate, si aggiunge quello nell'allora Sezione di Archivio di Stato di Verbania, proveniente dalla pretura di Omegna e comprendente, fra le

La seconda tipologia di concentrazione deve la sua origine al ruolo svolto dai *maires* nelle operazioni di raccolta delle scritture rimesse dai segretari delle soppresses giudicature. Il provvedimento del 1802 prevedeva, infatti, che i *maires* di ciascuna comunità sovrintendessero tanto alle operazioni di raccolta e sigillamento, quanto a quelle di inventariazione delle scritture presentate<sup>206</sup>. Diversi *maires*, nonostante i dubbi sollevati in merito al loro impegno<sup>207</sup>, non mancarono di adempiere a quanto disposto, provvedendo alla raccolta delle carte consegnate loro<sup>208</sup>, ma non sempre alla trasmissione delle stesse ai tribunali di prima istanza. È possibile così imbattersi presso gli archivi comunali di diverse località in nuclei di carte giudiziarie del tutto analoghi a quelli oggi conservati negli Archivi di Stato<sup>209</sup>. In alcuni casi tali complessi, a partire dal secondo dopoguerra, finirono con l'essere versati negli Archivi di Stato piemontesi a seguito dell'attività di tutela svolta dalla Soprintendenza archivistica<sup>210</sup>.

Da considerare, infine, un ulteriore elemento che probabilmente ha inciso sulla conformazione degli attuali fondi archivistici: il provvedimento

---

altre, le carte dell'antica castellania vescovile di San Giulio d'Orta. In proposito v. la segnalazione in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLII (1982), nn. 2-3, pp. 41, 413, nonché *Archivio di Stato di Novara*, in *Guida generale* cit., III, pp. 163-192, in particolare pp. 178-179 e *Sezione di Archivio di Stato di Verbania*, ivi, pp. 193-201, in particolare p. 194; G. SILENGO - V. MORA, *Abbozzo di una guida*, in *Un Archivio di Stato per l'Alto novarese*, a cura di G. SILENGO, Novara, Archivio di Stato di Novara, 1990, p. 120 e G. SILENGO, *L'altra storia. I fascicoli processuali penali dei giudici minori*, in «Archivi e storia», 17-18 (2001), pp. 139-152, in particolare pp. 139-144.

<sup>206</sup> *Bulletin des actes* cit., 138, n. 412, pp. 282-284, artt. 4-6.

<sup>207</sup> Nell'agosto 1802, ad esempio, il commissario del governo presso il tribunale di prima istanza di Vercelli segnalava le negligenze dei *maires*, incuranti di sorvegliare la confezione degli inventari (v. ASTo, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, «Archivi», lettere dal 6 Fruttidoro dell'anno X [1802 agosto 24]).

<sup>208</sup> Così ad esempio nel caso delle carte della soppressa podesteria di Fontanetto, raccolte nel palazzo comunale, o di quella di Benna, consegnate dal notaio detentore (v. rispettivamente ASVc, *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, b. 53, «Inventario de' registri spettanti al soppresso tribunale di Fontanetto» e ASBi, *Podesterie e giudicature, serie I*, b. 4, fasc. 4).

<sup>209</sup> Per l'Alessandrino, v. ad esempio i casi di Borgoratto, Castagnole Monferrato, Cella Monte, Molare, Pecetto di Valenza (SATo, *Inventari, provincia di Alessandria*).

<sup>210</sup> È il caso, ad esempio, delle carte della giudicatura di Antico regime di Avigliana, rinvenute in precario stato di conservazione presso il Comune durante una visita ispettiva condotta nel 1989 e versate successivamente presso l'Archivio di Stato di Torino, ove sono state ricondotte al fondo *Pretura di Avigliana*. La porzione più antica di tali carte comprende spezzoni riferibili a diversi tribunali di Antico regime, quali quelli di Almese, Avigliana, Coazze, Giaveno, Reano, Rivera, Rubiana, Sangano, Villarbasse ([www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it), alla voce *Archivio di Stato di Torino*). Sulle vicende che portarono al versamento in Archivio di Stato v. Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, *Archivio della Soprintendenza, Carteggio annuale*, 1989, categoria VII.1).

che nel 1806 dispose la concentrazione degli archivi d'insinuazione presso le cancellerie dei tribunali di prima istanza<sup>211</sup>. Non è da escludere, infatti, che le concentrazioni, effettuate spesso in situazioni estremamente precarie dal punto di vista logistico, abbiano finito col determinare commistioni fra le carte delle sopresse giudicature, di chiara origine notarile, e quelle degli stessi archivi d'insinuazione, fra le quali, non dimentichiamolo, si trovavano anche le carte di notai defunti, spesso impegnati quali ufficiali di giustizia. È ipotizzabile che dopo il 1814, al ripristino degli uffici d'insinuazione, non sempre sia stato possibile procedere a una corretta ripartizione della documentazione, giunta in uno stato di confusa promiscuità e in un contesto di scarso interesse da parte dei tribunali restaurati a farsi carico di una simile onerosa conservazione.

7. *«Queste prescrizioni tendono sostanzialmente a far sì che gli archivi delle giudicature mandamentali siano regolarizzati ed intieri». La Restaurazione*

Dopo il tornante dell'epoca napoleonica, la restaurazione dei Savoia a palazzo reale comportò, nell'immediato, la riproposizione dell'ordinamento previgente, basato sulla procedura indicata dalle Regie costituzioni del 1770, e di tutte le altre norme promulgate sino al 23 giugno 1800<sup>212</sup>. Fu mantenuto, invece, l'impianto delle circoscrizioni giudiziarie di epoca francese, prevedendo l'attribuzione di più località ai singoli giudicenti, con l'obbligo per questi di risiedere nel capoluogo di mandamento<sup>213</sup>.

L'esperienza d'epoca francese era tuttavia destinata, di lì a pochi anni, ad influenzare notevolmente gli sviluppi dell'organizzazione giudiziaria sabauda, imponendosi definitivamente con le riforme di Carlo Felice e dando così avvio a una nuova fase nella storia della produzione e della

<sup>211</sup> Sul decreto imperiale del 12 agosto 1806 v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 1467, fasc. 1. Sull'ipotesi di concentrazione delle carte dell'archivio d'insinuazione di Torino presso la cappella dell'Annunziata, nel palazzo del tribunale, v. ASTo, SR, *Governo francese*, b. 4, fasc. 18, «Archivi», lettera del prefetto del dipartimento del Po al *maire* di Torino (1806 ottobre 1°).

<sup>212</sup> Sul ritorno dei Savoia in Piemonte e i provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia si rimanda a M. B. BERTINI - M. P. NICCOLI, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, atti del convegno di studi (Torino, 21-24 ottobre 1991), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997, pp. 120-134, in particolare pp. 120-131.

<sup>213</sup> Le province dipendenti dal Senato di Piemonte furono organizzate in 291 mandamenti di giudicatura, compresi in 24 fra prefetture e pretorie. Le giudicature riassunsero le ampie competenze in materia civile e penale che, invece, non erano state attribuite alle *justices des paix*. In merito v. l'editto del 7 ottobre 1814 in *Raccolta di regi editti 1814-1832*, I, pp. 285-302.

conservazione documentaria piemontese. L'editto del 27 settembre 1822, oltre a ridefinire le competenze delle istituzioni giudiziarie, determinò l'abolizione del sistema di regalie e sportule per la retribuzione degli ufficiali di giustizia e, fissandone gli stipendi a carico dello Stato, ne determinò definitivamente la funzionarizzazione<sup>214</sup>. Nel contempo, i «nuovi ordinamenti per l'esercizio del notariato» emanati il 23 luglio avevano stabilito l'incompatibilità fra le funzioni di notaio e quelle di segretario dei magistrati, oltre a definire il numero dei notai e ad abolire la venalità degli uffici<sup>215</sup>.

Recisi definitivamente i legami fra documentazione e segretari dei tribunali – non più produttori, ma semplici estensori – vennero a crearsi i presupposti per una maggiore attitudine conservativa delle istituzioni giudiziarie piemontesi, nei cui archivi le serie iniziano a farsi più continue e organiche. Contemporaneamente, definita la preminenza del carattere pubblico della funzione notarile, si registrò un deciso intervento delle autorità statali in materia di conservazione delle carte dei notai, intervento che finì con l'investire anche le carte prodotte al servizio delle corti di giustizia in Antico regime. Pur permanendo in vigore il regolamento del 1770, dagli anni immediatamente successivi al ritorno dei Savoia venne perseguita con maggior vigore la politica di concentrazione negli archivi d'insinuazione delle carte appartenenti a notai defunti o cessati dall'esercizio della professione, in alternativa alla via, percorsa preferibilmente, di commetterle ad altro notaio in attività. Numerosi provvedimenti e il rafforzamento dell'istituto delle visite tabellionali portarono, nel torno di pochi decenni, a concentrare un gran numero di minutari di notai defunti

---

<sup>214</sup> *Raccolta di regi editti 1814-1832*, XVIII, pp. 321-347. Per una sintetica analisi del provvedimento v. BERTINI - NICCOLI, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione* cit., pp. 131-134; per un'analisi dei progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario sabaudo maturati negli anni immediatamente precedenti v. I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XLIV-XLV (1971-1972), pp. 125-241, poi riprese in ID., *Introduzione*, in *Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, presentazione di M. E. VIORA, Torino, Centro di studi del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981, pp. 13-51. L'editto del 18 maggio 1824, infine, stabilì il definitivo riscatto da parte dello Stato delle segreterie di prefettura e giudicatura, definendo nel contempo il risarcimento per i vecchi proprietari (*Raccolta di regi editti 1814-1832*, XXI, pp. 221-222).

<sup>215</sup> *Regio editto col quale S. M. prescrive nuovi ordinamenti intorno all'esercizio del notariato*, in *Raccolta di regi editti 1814-1832*, XVIII, pp. 61-76. Sull'editto v. G. ANCARANI, *L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana*, in MAZZANTI PEPE - ANCARANI, *Il notariato in Italia* cit., pp. 233-343, in particolare pp. 259-264 e MONGIANO, *Attività notarile* cit., p. 213.

negli archivi delle tappe d'insinuazione<sup>216</sup>. Fra questi, è amplissima la messe di quelli riferibili all'esercizio di funzioni giudiziarie che non si limitano ai minutari degli «atti giudiziali sottoposti all'insinuazione», tradizionalmente nella piena disponibilità dei notai, ma comprendono anche diverse tipologie relative alla procedura ordinaria di ambito civile e criminale<sup>217</sup>, talvolta raccolte in unità di conservazione durante interventi di ordinamento ottoneviceschi<sup>218</sup>.

La maturata convinzione che la pubblicità degli atti notarili ne giustificasse la conservazione in mani pubbliche, fossero esse quelle dei notai delegati o quelle delle tappe d'insinuazione, fu accompagnata dalla percezione dell'alterità, ormai netta, dell'attività notarile svolta in ambito privato rispetto a quella prestata al servizio delle istituzioni amministrative e giudiziarie. Gli esiti archivistici di tale atteggiamento furono anticipati nei territori dell'ex Repubblica di Genova, annessa al Regno di Sardegna dopo il congresso di Vienna, precludendo a quanto sarebbe accaduto, nei lustri successivi, nelle province piemontesi del Regno. La Commissione «per la riordinazione degli archivi» genovesi, costituita nel 1816, aveva infatti posto l'attenzione sulle carte, detenute da notai o privati, «di qualsivoglia specie riguardanti direttamente il governo, la pubblica amministrazione e

<sup>216</sup> Sui provvedimenti specifici e, in generale, sul cambiamento della politica perseguita in materia di conservazione degli atti notarili si rimanda a MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità* cit.

<sup>217</sup> Tralasciando i minutari di atti giudiziali, da sempre considerati di pertinenza del notaio rogatorio e ampiamente presenti nei fondi notarili degli Archivi di Stato piemontesi (v. *supra* il testo compreso fra le note 125 e 127), si riportano alcuni esempi di una casistica davvero ampia. Le tipologie documentarie relative alla procedura ordinaria di ambito civile e criminale sono ben rappresentate: il «registro delle cause maggiori tenuto nel tribunale di Alpignano» (ASTo, SR, *Notai della tappa di Rivoli*, 437), il «registro degli atti essequziali, aggiudicativi, dazioni in paga seguite nel tribunale della Pedagna» del 1736 (ivi, *Notai della tappa di Ivrea*, 386), il «registro delli atti di permissione d'allienazione delli manifesti di vendita e relazioni di estimo» e il «registro primo dell'ordinanze sommarie profferte nel tribunale» di Carignano del 1742 (ivi, *Notai della tappa di Carignano*, 837 e 835), l'«inventario delle cause criminali tenuto nel tribunale del feudo di Borgo» del 1752 (ivi, *Notai della tappa di Carmagnola*, 32), il «registro delle notizie e querele» del tribunale di Gaglianico del 1784 (ASBi, *Notarile, I versamento*, 713). Non mancano gli atti delle giurisdizioni superiori, come le prefetture: la serie completa degli «atti giudiziali sottoposti all'insinuazione» della prefettura di Alessandria dal 1724 al 1786, frutto di un ricondizionamento posteriore di minutari provenienti da notai diversi (ASAl, *Atti dei notai di Alessandria, I versamento*, 4335-4365), le sentenze della prefettura di Ivrea del 1754 e del 1766 (v. ASTo, SR, *Notai della tappa di Ivrea*, 5919 e 5917), le informazioni criminali della stessa del 1757 (ivi, 5916).

<sup>218</sup> È il caso, ad esempio, del minutarario del notaio susino Claudio Balcet, nel quale vennero in realtà cuciti assieme atti giudiziali di varia natura e provenienza (v. ASTo, SR, *Notai della tappa di Susa*, 346).

quella della giustizia», nell'intenzione di procedere alla loro concentrazione in un'unica sede, distinguendone quelle propriamente notarili, destinate agli archivi d'insinuazione. Siffatto intendimento si arenò, tuttavia, per l'impossibilità di realizzare un'operazione che si era rivelata troppo complicata per la natura degli stessi atti, inestricabilmente «misti, giudiziari e notarili»<sup>219</sup>.

Troppo onerosa da perseguire su fondi composti da migliaia di unità, come quelli genovesi, la distinzione della documentazione giudiziaria rispetto a quella notarile fu invece applicata, con intensità variabile, nelle province piemontesi mano a mano che le visite tabellionali vi s'imbattono, presso notai, privati o enti. La tendenza fu di ricondurre le carte agli uffici in quel momento territorialmente competenti sulle località dove gli atti erano stati rogati, anche se prodotte nell'ambito di giurisdicenze ormai non più esistenti, in ossequio a un chiaro principio di pertinenza territoriale. «Non v'è alcun dubbio», risponde nel 1826 a un lettore il *Diario forense universale*, rivista specializzata riservata al personale dell'ordine giudiziario, «anzi è cosa regolare che tutti li registri delle giudicature dei mandamenti, e così anche quelli degli atti civili sottoposti all'insinuazione, debbono tuttora esistere e conservarsi presso le segreterie delle giudicature in cui furono estesi». Solo così, si concludeva, era possibile «far sì che gli archivii delle giudicature mandamentali siano regolarizzati ed intieri, perché possa così ognuno più speditamente e senza perdita di tempo aver copia degli atti giudiziari che lo riguardano ed avervi all'uopo il giudice stesso l'opportuno ricorso per que' provvedimenti che possono essere necessari a guarentigia e tutela de' diritti delle parti medesime»<sup>220</sup>.

L'applicazione di tale assunto portò all'estrazione di numerosi registri giudiziari, compresi quelli di atti giudiziari sottoposti all'insinuazione, dalle sedi conservative entro le quali erano venuti sedimentandosi, per desti-

---

<sup>219</sup> Per la ricostruzione puntuale della vicenda v. P. CAROLI, «Note sono le dolorose vicende...»: gli archivi genovesi fra Genova, Parigi e Torino (1808-1952), in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*, atti del convegno di studi (Genova, 7-10 giugno 2004), a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009, pp. 273-388, in particolare pp. 317-328.

<sup>220</sup> *Diario forense universale ossia giornale giuridico-legale-pratico di un avvocato piemontese pubblicato con autorizzazione del governo*, VIII, Torino, Favale, 1826, pp. 231-232. Un ordine del Senato di Genova dell'11 agosto 1824, «per far cessare i dubbi», aveva chiarito che l'editto del 27 settembre 1822 era «ben lungi dall'impedire ai segretari dei tribunali e magistrati di rogare atti dipendenti dal loro ufficio», ma, in ogni caso, aveva prescritto che «tali atti [venissero] conservati nei registri delle segreterie» (ASTo, SR, *Archivio sistemato*, b. 3137).

narli agli archivi delle nuove giudicature, anche nel caso di registri risalenti agli ultimi decenni dell'Antico regime o in quello di minutari che avessero recato, confusi, atti di diversa natura. Proprio in quest'ultimo caso si arrivò, a seconda dello zelo dell'insinuatore, ad eseguire lo stralcio dei singoli atti giudiziali e a disporre la trasmissione alla nuova giudicatura, così come indicato, ancora nel 1826, ai delegati incaricati delle visite del tabellone dei ducati di Savoia e di Genova e nella provincia di Torino:

L'obbligo ai notai segretarii di mandamento di tenere un registro separato in forma di minutaro di tutti gli atti giudiziali sottoposti all'insinuazione, essendo portato dalle Regie costituzioni, lib. 5, tit. 22, cap. 9, § 6, non deesi ammettere distinzione di tempo o d'epoca, di modo che può la S.V. Ill. far separare dai minutarii gli atti giudiziali, che possono esservi inseriti, onde depositarli alla segreteria di giudicatura che la riguardano. Per la regolarità della cosa deesi pure eseguire tale separazione pei notai che come segretarii assunti rogarono atti giudiziali e che vennero da essi inseriti nei loro minutari<sup>221</sup>.

Vale la pena riportare il caso della visita condotta nel 1844 nella tappa d'insinuazione di Racconigi perché paradigmatico. Il 22 maggio l'insinuatore della località aveva presentato ai delegati gli atti del defunto notaio Tommaso Reviglio, il quale, in qualità di segretario dei tribunali di Cardè, Carignano, Osasio, Cavallerleone, Racconigi, Morello, Scarnafigi e del feudo di Cervignasco, aveva redatto «un buon numero d'atti giudiziali riflettenti le giudicature di Moretta, Carignano, Pancalieri, Cavallermaggiore, Racconigi, Villanova Solaro e Saluzzo, li quali a mente delle veglianti leggi devono essere custoditi nei rispettivi loro archivi». Dopo aver proceduto «alla formazione di altrettanti registri quanto sono le sovra declinate giudicature», il delegato aveva disposto di formare distinti registri con gli atti stralciati da quelli contenenti «promiscuamente atti riguardanti le giudi-

<sup>221</sup> *Diario forense universale* cit. L'Azienda generale di finanze, organo competente sulle visite tabellonali, diramò nel 1841 una circolare indirizzata alla rete periferica delle direzioni demaniali, con la quale si rammentava l'obbligo di «stralciare gli atti giudiziali e comunitativi che vi avessero erroneamente cuciti, per essere riposti nelle rispettive segreterie» (ASTo, SR, *Segreteria di Stato per le finanze, Segretariato generale, serie II*, b. 1319, fasc. 1279 [1841 gennaio 6]). Il successivo «regolamento per le visite del tabellone» del giugno 1842 recepì tali indicazioni all'articolo 143: «i delegati provvederanno pure per lo stralcio degli atti giudiziali e comunitativi che trovassero nei minutari de' notai e per la trasmissione loro nelle segreterie della giudicatura e della comunità cui appartengono, previa formazione di particolari registri muniti di rubrica e di copia delle fedeli d'insinuata. Di questa operazione si formerà un verbale, di cui un stratto sarà unito ai minutari del notaio, non che ai registri sovra indicati» (*Regie patenti colle quali S.M. approva l'annesso regolamento per le visite del tabellone, 23 giugno 1842*, in *Raccolta degli atti di governo 1833-1861*, X, pp. 209-267).

cature di Carignano, Pancalieri, Racconigi, Cavallermaggiore e Villanuova Solaro»<sup>222</sup>. Il 29 maggio il notaio Giacomo Bonacossia, segretario comunale di Cavallerleone, aveva presentato ai delegati i minutarî rogati dal defunto notaio Rossano Bartolomeo Demorra in qualità di segretario «dei soppressi tribunali di Casalgrasso, Pologhera e Lombriasco». I registri furono così rimessi alle giudicature di Racconigi, Moretta e Pancalieri<sup>223</sup>.

Gli esiti di questo *tourbillon* di minutarî, in viaggio da una circoscrizione all'altra, sono ben individuabili nella configurazione odierna di alcuni fondi giudiziari presenti negli Archivi di Stato piemontesi. Si tratta, in particolare, dei fondi originati dalle giudicature mandamentali istituite con la Restaurazione, alle quali succedettero le preture postunitarie. Il provvedimento di concentrazione presso i tribunali di prima istanza delle carte delle giudicature di Antico regime aveva reciso ogni legame fra queste e

---

<sup>222</sup> Il risultato dello stralcio è conservato in ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 5, atti giudiziari del notaio Manzone (1783), sul quale v. l'allegato verbale di descrizione, datato 1844 maggio 22. Nella stessa occasione era stato rimesso alla giudicatura di Pancalieri anche un minutarîo degli atti giudiziari sottoposti all'insinuazione del 1759-1762 del notaio Michele Manzone (ivi, b. 2/1). Esempi di altri atti stralciati da minutarî e inviati alla giudicatura territorialmente competente si hanno anche in ASTo, SR, *Giudicatura di None*, b. 7/1, «Carte che nella visita del tabellone seguita nel 1844, 1843 si sono mandate depositare presso gl'archivi della Regia giudicatura di None, tappa medesima. Atti giudiziari sottoposti all'insinuazione rogati dai notai defunti»; ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti, Pareri*, b. 44/1, fasc. A-B, sf. «1844 Notariato. Bertolè notaio Ignazio. Deceduto. Ricognizione e deposito dei di lui minutarî nell'archivio dell'insinuazione di Crescentino. Atti giudiziari esistenti in quelli».

<sup>223</sup> ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 2/4, Registro degli atti giudiziari sottoposti all'insinuazione ricevuti nell'ufficio di Lombriasco (1775-1787) [verbale di descrizione, 1844 maggio 29]. Nel luglio 1847, durante la visita ai minutarî del defunto notaio Andrea Mottura condotta presso l'archivio d'insinuazione di Vigone, era stato reperito un minutarîo redatto presso la giudicatura di Virle fra il 1799 e il 1801, poi trasmesso alla giudicatura di Pancalieri, dalla quale in quel momento dipendeva la comunità di Virle (v. ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 2/6). Gli atti giudiziari della giudicatura di Intra prodotti dal 1814 al 1820 erano stati reperiti a Torre di Luserna nel 1842, durante la visita tabellionale presso il defunto notaio che ne aveva esercitato la segreteria. Il procuratore generale della Camera dei conti ne aveva disposto la trasmissione alla giudicatura di Intra (v. ASTo, SR, *Procuratore generale della Camera dei conti, Pareri*, b. 12, fasc. «Notariato. Plocchiù defunto già segretario del mandamento di Intra; atti giudiziari mancanti trasportati a Torre di Luserna»). Analoga situazione si era verificata per i minutarî di atti giudiziari prodotti dal 1814 al 1821 rinvenuti presso l'archivio d'insinuazione di Voghera e trasmessi alla giudicatura di Broni nel 1844 (ivi, b. 44/2, fasc. A-B, sf. «1844 Notariato. Broni archivio della giudicatura. Mancanza degli atti giudiziari dal 5 luglio 1814 al 24 agosto 1820, esistenti a vece nell'archivio di insinuazione ed inserzione fatta nei propri rogiti dagli ora furono notai Dellalunga e Truffi di minute d'atti da essi ricevuti quai segretari assenti da detta giudicatura»). Non mancano casi in cui a consegnare i minutarî furono gli eredi degli stessi notai: Giovanni Battista Ruscazio aveva consegnato alla giudicatura di Pancalieri due minutarî di atti giudiziari redatti dal defunto padre fra il 1788 e il 1815 (v. ASTo, SR, *Giudicatura di Pancalieri*, b. 2/5).

le *justices de paix* che erano subentrate loro; quest'ultime avevano semmai costituito il diretto predecessore delle giudicature mandamentali che ne avevano ereditato, insieme alle funzioni e competenze, anche le carte. Le traslazioni effettuate a partire dalla terza decade dell'Ottocento portarono negli archivi delle giudicature piccoli nuclei di registri delle giudicature di Antico regime caratterizzati da una scarsa varietà tipologica: poche unità, limitate a minutari di atti sottoposti all'insinuazione, ordinanze o sentenze che tradiscono la loro origine di artificiose raccolte, piuttosto che di organici residui di progressivi depauperamenti<sup>224</sup>.

Nella medesima temperie maturò anche la definitiva conformazione del fondo *Prefettura di Vercelli, serie I giudiziario*, oggi conservato presso l'Archivio di Stato di Vercelli. Il nucleo originale di tale fondo era stato generato, come si è visto, dalla consegna dei registri della prefettura di Vercelli ad opera degli eredi del notaio Pietro Vodò, cui si erano progressivamente aggiunti quelli dei successori, depositati presso il Comune<sup>225</sup>. Nel 1802 gli atti prefettizi furono rimessi al tribunale di prima istanza, assieme a quelli di molte altre giurisdicenze soppresse del Vercellese<sup>226</sup>. Ritornati nella disponibilità del Comune, tali atti furono coinvolti, come già visto, nel radicale intervento di ordinamento dell'archivio comunale condotto

---

<sup>224</sup> In riferimento a fondi con documentazione risalente all'ultimo quarto del Settecento, presso l'Archivio di Stato di Cuneo è possibile considerare, ad esempio, quello della pretura di Ceva, che annovera alcuni registri di sentenze civili dal 1762, quello della pretura di Carrù, con sei registri di atti giudiziari insinuati fra il 1778 e il 1814, o quello della pretura di Bagnasco, dal 1791 (ASCn, *Inventari di sala di studio*, 7.1 e 7.2). Presso l'Archivio di Stato di Alessandria presentano la medesima conformazione gli archivi delle preture di Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Casale Monferrato, Vignale Monferrato e Serravalle Scrivia ([www.archivi-sias.it](http://www.archivi-sias.it), alla voce *Archivio di Stato di Alessandria*); presso l'Archivio di Stato di Biella è da segnalare la pretura di Andorno Cacciorna, che reca un solo registro di sentenze anteriore al 1801 ([www.asbi.it](http://www.asbi.it), sezione *Strumenti*). Presso l'Archivio di Stato di Torino rientrano nella casistica l'archivio della pretura di Avigliana con le soppresse Almese e Giaveno, quella di Riva di Chieri, quella di Ciriè con Ceres, Lanzo e Viù, quella di Rivarolo Canavese con Agliè, Rivara, Rivarolo, San Benigno e San Giorgio Canavese, quella di Rivoli e il fondo *Giudicature del Pinerolese* ([www.archiviodistatorino.beniculturali.it](http://www.archiviodistatorino.beniculturali.it), sezione *Patrimonio, Fondi*). Sulla genesi del fondo *Pretura di Susa* v. *supra* la nota 204. Per la configurazione dei fondi delle preture di Vercelli, Santhià e Trino al momento del loro versamento in Archivio di Stato di Vercelli v. M. CASSETTI, *Le «Fonti» per la storia del Vercellese*, in «Bollettino storico vercellese», I (1972), pp. 77-89, in particolare pp. 81-82.

<sup>225</sup> Si veda *supra* il testo compreso fra le note 167 e 169.

<sup>226</sup> Si veda *supra* il testo corrispondente alle note 187-190. Tale documentazione, contraddistinta dalla caratteristica cartellinatura apposta durante l'ordinamento dell'Archivio comunale di Vercelli ad opera di Emiliano Aprati, fu in parte ricondotta nel corso degli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso agli archivi delle preture, nel frattempo versate nell'Archivio di Stato di Vercelli.

da Emiliano Aprati dalla fine degli anni Trenta dell'Ottocento, come testimoniato dalla caratteristica cartellinatura ancora presente su molte unità. Nel corso della visita tabellionale del dicembre 1844 presso la segreteria del tribunale di prefettura di Vercelli si era constatata la mancanza delle carte relative «all'antica prefettura», che si era poi scoperto essere conservate presso il Comune<sup>227</sup>. Il tribunale di prefettura, auspicando la Segreteria di Stato per gli affari dell'interno, aveva così richiesto la consegna degli atti al sindaco di Vercelli<sup>228</sup>, che aveva acconsentito, dando disposizioni «affinché tutti gli atti giudiziali formanti il fondo del deposito fatto in questo archivio alla cessazione del Governo francese sieno messi a parte»<sup>229</sup>. Vennero così individuati e accantonati «in tutto mazzi contenenti n. 1032 registri o fascicoli, ordinati per serie e cronologicamente, di atti civili, criminali ed economico-politici appartenenti agli uffici di prefettura, giudicatura, uditorato di guerra e tribunale di prima istanza di questa città depositati in questo civico archivio»<sup>230</sup>, che furono trasmessi nel maggio 1845 alla segreteria della prefettura e da lì ai tribunali che si succedettero nei decenni successivi<sup>231</sup>. Tali carte furono infine versate, nel 1972, dal tribunale civile e penale di Vercelli, ultimo detentore, all'Archivio di Stato di quella città<sup>232</sup>.

## 8. Dopo l'Unità

La configurazione dei fondi giudiziari sabaudi si definì dunque nell'arco di poco più di mezzo secolo. Impostata nel contesto delle riforme set-

<sup>227</sup> ASTo, SR, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, b. 116, fasc. S-Z, sf. «Notariato. Vercelli, città. Visite tabellionali: atti della segreteria di prefettura di Vercelli ritenuti negli archivi di quella civica amministrazione».

<sup>228</sup> ASVc, *Inventari di sala di studio*, inventario a schede del fondo *Prefettura di Vercelli, giudiziario fondo antico*, alla data 1845 gennaio 19.

<sup>229</sup> ASCVc, *Copialettere diverse dal 23 agosto 1843*, alla data 23 gennaio 1845.

<sup>230</sup> Ivi, alla data 1845 febbraio 15. Pochi giorni dopo, il 19 febbraio, Emiliano Aprati si sarebbe dimesso dall'incarico, sospendendo le attività di ordinamento, in quanto nominato segretario presso il Ministero di guerra e marina (v. ASCVc, *Ordinati*, anno 1845, cc. 81r-82r).

<sup>231</sup> Il segretario del tribunale chiese e ottenne di essere esonerato dall'incombenza di riordinare tali carte, che versavano in uno stato di estremo disordine. Vana si rivelò invece la ricerca degli atti giudiziari sottoposti all'insinuazione anteriori all'epoca napoleonica, nonostante la testimonianza dell'ex segretario di prefettura, ormai ottuagenario, che ne aveva rammentato il deposito presso l'Archivio comunale (v. ASTo, *Ufficio del procuratore generale della Camera dei conti*, b. 116, fasc. S-Z, sf. «Notariato. Vercelli, città. Visite tabellionali: atti della segreteria di prefettura di Vercelli ritenuti negli archivi di quella civica amministrazione», alla data 1845 maggio 30).

<sup>232</sup> Sul versamento v. CASSETTI, *Guida sommaria* cit., p. 45.

tecentesche dell'apparato statale, la conservazione pubblica delle carte notarili giudiziarie ebbe la definitiva sanzione nel corso dell'età napoleonica, quando si procedette a massicce, seppur incomplete, concentrazioni. Tale opera venne proseguita con vigore a partire dalla Restaurazione, epoca durante la quale si assisté alla scomposizione e alla ricomposizione di fondi archivistici, modellati sulla scorta della nuova cultura giuridica e amministrativa dell'epoca, secondo una tendenza che accomuna il Regno di Sardegna al resto della Penisola<sup>233</sup>.

Le carte giudiziarie di Antico regime così accumulate finirono per passare alle istituzioni dello Stato postunitario, senza che si riscontrassero nei decenni immediatamente successivi all'Unità ulteriori eventi in grado di modificarne la configurazione, fatti salvi i casi, non sempre documentabili, di scarti o dispersioni dovute a una disattenta custodia. Dalle sintetiche *Notizie generali e numeriche degli atti conservati negli archivi giudiziari, amministrativi, finanziari del Regno* pubblicate nel 1876, si evince come nei principali tribunali piemontesi la presenza più significativa di carte risalenti all'Antico regime si registrasse generalmente nei tribunali civili e penali delle località un tempo sede dei tribunali di prima istanza<sup>234</sup>. Nei medesimi anni, il censimento de *Le carte degli archivi piemontesi politici, amministrativi, giudiziari, finanziari, comunali, ecclesiastici e di enti morali*, curato da Nicomede Bianchi, allargava lo sguardo agli uffici del registro e agli archivi comunali, riscontrandovi la presenza di nuclei di carte giudiziarie<sup>235</sup>.

<sup>233</sup> Sulla continuità fra la tendenza alla concentrazione avviata in epoca napoleonica e la sua effettiva realizzazione nel corso della Restaurazione v. P. D'ANGIOLINI - C. PAVONE, *Gli archivi*, in *Storia d'Italia*, 5: *I Documenti*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1661-1691, in particolare pp. 1665-1666.

<sup>234</sup> Per ciascuna «magistratura o ufficio che dà nome all'archivio» si indicavano gli estremi cronologici degli atti conservati, segnalando in alcuni casi la presenza di «atti di diverse giurisdizioni antiche», come ad esempio per il tribunale di Mondovì. Fra le località sedi di tribunali di prima istanza, istituiti nel 1801, recavano gli atti più risalenti Alessandria (1724), Asti (1760), Alba (1720), Cuneo (1784), Mondovì (1711), Vercelli (1727), Aosta (1715), Susa (1770), Ivrea (1788) e, unica fra quelle divenute sedi nel 1805, Pinerolo (1723). Fra le località che non furono sede di tribunale di prima istanza e che annoveravano atti risalenti all'Antico regime si segnala la sola Biella. Il censimento non comprendeva le preture mandamentali (v. *Notizie generali e numeriche degli atti conservati negli archivi giudiziari, amministrativi, finanziari del Regno*, Roma, Tipografia eredi Botta, 1876, pp. 2-3, 12-13, 22-23, 32-33, per le province rispettivamente di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino). Si veda anche *supra* il testo corrispondente alle note 197-205.

<sup>235</sup> Atti giudiziari di Antico regime erano attestati, ad esempio, presso gli uffici del registro di Ciriè, Pont Canavese, San Giorgio Canavese, Aosta e San Salvatore Monferrato (v. BIANCHI, *Le carte degli archivi piemontesi* cit., pp. 85, 146-147, 170-171, 314). Pur nei limiti dell'opera, basata sulle risposte a un questionario inviate dagli uffici statali e dagli enti locali, l'opera curata dal

Il problema della conservazione degli atti più antichi, custoditi dagli uffici giudiziari o finanziari dello Stato, si pose nell'ambito del più ampio dibattito, sorto nello stesso periodo, in merito all'organizzazione archivistica dello Stato unitario<sup>236</sup>. Il regolamento degli archivi di Stato del 1875 aveva previsto il versamento degli «atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate» nell'Archivio di Stato del capoluogo di provincia e, laddove non esistente, aveva disposto la loro custodia presso l'ufficio detentore<sup>237</sup>. Quest'ultima soluzione risultò, di fatto, la più seguita per le carte giudiziarie dislocate sul territorio, date anche le difficoltà logistiche che si presentarono nell'accogliere una simile mole documentaria<sup>238</sup>.

In Piemonte l'antico Archivio di Corte dello Stato sabauda, dopo aver assunto nel 1862 il ruolo di Direzione generale ed Archivio centrale, ebbe nel 1874 anche quello di Soprintendenza degli archivi piemontesi, dopo che nel 1872 gli erano stati aggregati gli archivi della Corte dei conti, quelli finanziari, l'Archivio camerale e quello del Ministero della guerra<sup>239</sup>. Nei primi anni di attività l'Archivio di Stato di Torino operò soprattutto in direzione della concentrazione delle carte degli organi centrali dello Stato preunitario e di quelle prodotte dalle magistrature centrali postunitarie, almeno fino alla traslazione della capitale a Firenze. Entro il 1873 venne

---

Bianchi si rivela indispensabile per la conoscenza dello stato degli archivi piemontesi negli anni Settanta del XIX secolo.

<sup>236</sup> Sul dibattito v. A. D'ADDARIO, *La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi ottocenteschi di un ricorrente dibattito (1860-1874)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), nn. 1-3, pp. 11-115.

<sup>237</sup> R. D. 27 maggio 1875, n. 2552, «Per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato», artt. 3, 6, 76.

<sup>238</sup> Il direttore dell'Archivio di Stato poteva rifiutare il versamento delle carte disordinate e prive d'inventario o rifiutarlo «in ragione dello spazio disponibile» ai sensi del «regolamento pel servizio interno degli Archivi» approvato nel 1876 (d.m. Interno, 18 giugno 1876, «con cui è approvato il regolamento pel servizio interno degli Archivi», ed E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana. Storia, normativa, prassi*, Bologna, Patron, 1998<sup>5</sup>, pp. 305-307).

<sup>239</sup> R. D. 11 aprile 1872, n. 784, «col quale l'Archivio della soppressa Corte dei conti di Torino viene aggregato alla Direzione degli Archivi di Stato in Torino»; R. D. 17 novembre 1872, n. 1116, «col quale l'Archivio delle Finanze ed uniti in Milano, l'Archivio generale delle Finanze in Torino e l'Archivio della Commissione superiore di liquidazione dei vecchi crediti nelle antiche provincie sono aggregati il primo all'Archivio di Stato in Milano ed i secondi all'Archivio di Stato in Torino»; R. D. 17 novembre 1872, n. 1121, «col quale l'Archivio della Guerra in Torino viene aggregato all'Archivio di Stato in Torino». Sulla vicenda v. anche la voce *Archivio di Stato di Torino*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 375-641, in particolare p. 381 e LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* cit., pp. 130-131.

unito alla sezione III dell'Archivio di Stato, quella Camerale, l'archivio del Senato di Piemonte, al quale era stato aggregato, fin dalla sua soppressione nel 1729, quello del Senato di Pinerolo<sup>240</sup>. Il versamento delle carte dell'antica giudicatura di Torino, effettuato nel 1882<sup>241</sup>, costituì in quel periodo un'eccezione, come dimostra il diniego opposto invece all'analoga richiesta avanzata dal tribunale civile e penale di Pinerolo. Le istruzioni del Ministero di grazia e giustizia del 16 maggio 1880 avevano prescritto ai cancellieri di predisporre un inventario degli atti di cancelleria, «liberato l'archivio da tutti gli atti e registri che, secondo le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20 del r.d. 27 maggio 1875, n. 2552, devano essere depositati nell'archivio del capoluogo della provincia». Alla luce di questa disposizione, il presidente del tribunale civile e penale di Pinerolo aveva richiesto nel dicembre 1880 di procedere al deposito delle carte prodotte fino al 1850. Il soprintendente Bianchi aveva tuttavia negato tale possibilità, sentito il parere del Ministero dell'interno, sostenendo che i versamenti «delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali» avrebbero dovuto essere effettuati dopo «la costituzione degli archivi provinciali (...) delle quali parla l'art. 3 del r. decreto 27 maggio 1875»<sup>242</sup>.

La mancata costituzione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di provincia e la soppressione della Soprintendenza agli archivi piemontesi nel 1891, tuttavia, negli anni successivi fugò ogni dubbio in merito alla competenza dell'istituto di Torino nel divenire il deposito delle carte degli uffici periferici dello Stato operanti nelle quattro province di cui si componeva allora il Piemonte<sup>243</sup>. Nonostante le difficoltà logistiche, iniziarono i versa-

<sup>240</sup> *Prima relazione triennale della Direzione dello Archivio di Stato in Torino, anni 1871-1872-1873*, Torino, Vincenzo Bona, 1874, pp. 7-8. Nel 1901 la Corte di appello di Torino aveva conferito le sentenze penali dell'antico Senato, risalenti al 1724, e nel 1906 gli atti risalenti alla Restaurazione insieme a poche decine di unità settecentesche (v. ASTo, SR, *Archivio dell'Archivio di Stato, Inventari vecchi*, Corte di appello di Torino, versamenti 1901 e 1906). Sul versamento delle carte del soppresso Senato di Pinerolo nell'archivio del Senato di Piemonte v. ASTo, *Materie giuridiche, Consiglio superiore di Pinerolo*, b. 1, fasc. 16, «1729. Inventario delle scritture trasportate da Pinerolo dopo la soppressione di quel Senato state riposte nell'Archivio criminale del Senato».

<sup>241</sup> Si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 177.

<sup>242</sup> ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 132, fasc. 913, «Archivio Provinciale. Studi e proposte per la sua istituzione», alla date 1880 dicembre 12 e 1881 aprile 21. Sui progetti di fine Ottocento, poi tramontati, di istituzione di un Archivio di Stato in ogni capoluogo di provincia v. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* cit., pp. 131-132.

<sup>243</sup> Oltre Torino, quelle di Alessandria, Cuneo e Novara. Si veda anche R. D. 31 dicembre 1891, n. 745, «portante la soppressione delle Soprintendenze degli archivi; le loro attribuzioni sono commesse alle direzioni di ciascuno degli Archivi di Stato».

menti delle carte di varie istituzioni statali dislocate in Piemonte che, pur comprendendo quelle notarili provenienti dagli uffici del registro, esclusero gli uffici giudiziari periferici<sup>244</sup>. Soltanto nel 1925, con la concentrazione presso l'ex ospedale di San Luigi delle carte fino ad allora conservate in tre sedi cittadine e la nascita delle Sezioni riunite dell'Archivio di Stato<sup>245</sup>, si crearono i presupposti logistici per dare continuità ai versamenti degli uffici statali, compresi quelli giudiziari, presso i quali giacevano ancora cospicui nuclei di documentazione risalente all'Antico regime. Entro il 1939 trovarono sede nell'Archivio di Stato torinese le carte più antiche dei tribunali di Torino, Susa e Pinerolo<sup>246</sup>, l'archivio della Corte di appello di Torino, comprendente le serie dell'antico archivio senatorio non ancora versate, quello della Corte di appello di Casale, comprendente la serie di sentenze civili del magistrato supremo gonzaghese, e le carte di alcune giudicature preunitarie versate da preture del Torinese, nonché quelle notarili provenienti da diversi uffici del registro<sup>247</sup>.

<sup>244</sup> Fra il 1883 e il 1905 erano state versate nell'Archivio di Stato di Torino le carte conservate presso la Direzione compartimentale dei telegrafi, l'Economato dei benefici vacanti e l'Ispezione compartimentale del catasto di Torino, l'intendenza provinciale di Ivrea, l'intendenza di finanza di Alessandria, la sottoprefettura della Valsesia e l'Ufficio del registro di Tortona (v. A. PESCE, *Notizie sugli Archivi di Stato*, Roma, Tipografia delle mantellate, 1906, pp. 37-39). Entro il 1911 fu poi versato l'archivio del penitenziario di Gavi (v. *L'ordinamento delle carte degli archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico*, Roma, Ministero dell'interno, 1911, p. 14). Fra 1889 e 1920 erano stati accolti i versamenti degli atti dei notai concentrati presso le antiche tappe d'insinuazione ed ereditati dagli uffici del registro di Torino (1889 e 1907), Moncalieri (1910), Carmagnola (1914) e Rivarolo (1924); v. ASTo, SR, *Inventari di sala di studio, Atti dei notai*. Fra 1885 e 1910 la direzione dell'Archivio di Stato si era vista costretta a rifiutare in più occasioni la proposta di versamento avanzata dal tribunale civile e penale di Torino, adducendo la mancanza di spazio (v. ASTo, *Archivio dell'Archivio di Stato*, b. 132, fasc. 913, «Archivio Provinciale. Studi e proposte per la sua istituzione»; ivi, b. 347, fasc. 1415, «Versamento di atti in genere»). Nel 1909 era stato invece accolto il versamento della Corte di cassazione, comprendente carte risalenti alla Restaurazione (v. ASTo, SR, *Archivio dell'Archivio di Stato, Inventari vecchi*, Corte di cassazione, versamenti 1909 e 1930).

<sup>245</sup> I. RICCI MASSABÒ - M. VIGLINO DAVICO, *L'Ospedale San Luigi Gonzaga*, in *L'Archivio di Stato di Torino* cit., pp. 237-251, in particolare pp. 250-251.

<sup>246</sup> Si veda la segnalazione in «Notizie degli Archivi di Stato», I (1941), n. 2, pp. 47-48 e *supra* il testo corrispondente alla nota 204.

<sup>247</sup> Fra il 1930 e il 1933 la Corte di appello di Torino versò un consistente numero di unità risalenti alla Restaurazione e di testamenti conservati presso gli archivi senatori di Torino, nonché di carte della soppressa Corte d'appello di Casale. Nel 1930 la pretura di Torino provvide al versamento delle carte delle giudicature mandamentali di Torino, Orbassano, Pianezza e Rivoli: queste ultime conservavano atti risalenti all'Antico regime (v. ASTo, SR, *Archivio dell'Archivio di Stato, Inventari vecchi e Gli Archivi di Stato italiani*, Bologna, Zanichelli, 1944, pp. 405-435, in particolare p. 430; sulla serie delle sentenze civili del Senato di Casale v. *supra* la nota 82; sulle carte del Senato di Torino v. *supra* la nota 240). Fra 1930 e 1941 giunsero in Archivio

Ai fini della conservazione delle carte degli uffici giudiziari delle altre province risultò decisiva la legge archivistica del 1939, che prevede l'istituzione di una Sezione di Archivio di Stato presso ogni capoluogo di provincia<sup>248</sup>. La sezione di Alessandria inaugurò così la serie delle nuove istituzioni nel 1940, seguita nel 1956 e nel 1959 da quelle di Cuneo e Asti<sup>249</sup>. Nel decennio immediatamente successivo all'emanazione della legge archivistica del 1963, infine, ogni provincia piemontese ebbe il proprio Archivio di Stato: Vercelli nel 1965 e Novara nel 1970, con le rispettive sezioni di Biella, Varallo e Verbania<sup>250</sup>.

---

di Stato gli atti dei notai provenienti dagli uffici del registro di Gassino (1930), Caselle (1937), Ciriè (1938), Rivoli (1939) e Lanzo (1941), nonché dall'Archivio notarile distrettuale di Torino e da quello soppresso di Susa (1939). Nel dopoguerra, infine, conferirono i propri atti gli uffici del registro di Chivasso (1951), Chieri (1952), Carignano (1967) e gli archivi notarili distrettuali di Pinerolo (1956) e Ivrea (1983); v. ASTo, SR, *Inventari di sala di studio, Atti dei notai*.

<sup>248</sup> L. 22 dicembre 1939, n. 2006, *Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno* e LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana* cit., pp. 134-136.

<sup>249</sup> Sull'istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Alessandria e sui primi versamenti di archivi di uffici giudiziari v. *supra* la nota 92 e il testo corrispondente alla nota 199. Sull'istituzione della Sezione di Cuneo v. *La sezione a Cuneo dell'Archivio di Stato*, in «Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», n.s., n. 38 (1957), pp. 154-155 e *L'inaugurazione dell'Archivio di Stato di Cuneo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVIII (1957), n. 1, pp. 35-37; per Asti v. CASSETTI, *Guida dell'Archivio di Stato di Asti* cit., pp. 5-6.

<sup>250</sup> Su Vercelli v. CASSETTI, *Guida dell'Archivio di Stato di Vercelli* cit., pp. 7-8; su Novara G. SILENGO, *L'Archivio di Stato di Novara*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», LXII (1972), n. 1, pp. 63-97; sulla sezione di Biella, istituita nel 1967 e divenuta Archivio di Stato nel 1997, v. *Guida dell'Archivio di Stato di Biella* cit., pp. 15-17; su quella di Varallo, creata nel 1973, v. *Sezione di Archivio di Stato di Varallo*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 1213-1229, in particolare p. 1213; sulla sezione di Verbania, istituita nel 1972 e divenuta Archivio di Stato nel 1997, v. *Un Archivio di Stato per l'Alto novarese* cit., pp. 9-10. Per la successione dei versamenti effettuati dagli uffici giudiziari nei competenti Archivi di Stato v. la rubrica *Versamenti, trasferimenti, depositi, doni e acquisti*, nella «Rassegna degli Archivi di Stato».